



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 479

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 20 luglio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 5 |
|---------------------------|---------------|

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

| | |
|---|----------------|
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | <i>Pag.</i> 76 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » 135 |

4^a - Difesa:

| | |
|---------------------------|-------|
| <i>Plenaria</i> | » 137 |
|---------------------------|-------|

5^a - Bilancio:

| | |
|--|-------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » 142 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » 143 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » 144 |

7^a - Istruzione:

| | |
|--|-------|
| <i>Plenaria</i> | » 151 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 221)</i> | » 155 |

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

| | |
|---|-------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » 156 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » 157 |

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

| | |
|--|-------|
| <i>Plenaria</i> | » 159 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i> | » 160 |

10^a - Industria, commercio, turismo:

| | |
|---------------------------|-------|
| <i>Plenaria</i> | » 161 |
|---------------------------|-------|

11^a - Lavoro:

| | |
|---------------------------|-------|
| <i>Plenaria</i> | » 168 |
|---------------------------|-------|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

| | | |
|--|-------------|-----|
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i> | <i>Pag.</i> | 172 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i> | » | 173 |
| <i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i> | » | 174 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 177 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> | » | 197 |
| <i>Plenaria</i> | » | 197 |

Commissione straordinaria

| | | |
|---|-------------|-----|
| Per la tutela e la promozione dei diritti umani: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 205 |
| Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i> | » | 208 |

Comitato

| | | |
|---|-------------|-----|
| Per le questioni degli italiani all'estero: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 209 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|---|-------------|-----|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i> | <i>Pag.</i> | 213 |
| Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: | | |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 214 |
| <i>XI Comitato (Riunione n. 19)</i> | » | 215 |
| <i>Plenaria (notturna)</i> | » | 215 |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 221 |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 242 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 243 |
| Per la semplificazione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 244 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria *Pag.* 245

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria » 250

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali** *Pag.* 253

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Crosetto, per gli affari esteri Mantica e per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MANTICA interviene in sede di replica richiamando numerosi confronti avvenuti tra il Ministro degli affari esteri e le Commissioni parlamentari sui temi di politica estera e sugli scenari di impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.

Il senatore MARCENARO (PD) interloquisce per segnalare l'esigenza di un dibattito più approfondito sede per sede.

Il sottosegretario MANTICA fornisce quindi una risposta ai rilievi mossi dal senatore Tonini nel corso della discussione generale. In tale sede, si era subordinata la posizione politica del Gruppo del Partito democratico all'espunzione al testo del decreto legge dei commi 14 e 15 dell'articolo 3, in materia di cooperazione allo sviluppo. In proposito, il sottosegretario fa presente che tali disposizioni non intendono in alcun modo introdurre surrettiziamente elementi di riforma strutturale della cooperazione allo sviluppo. Al contrario, si tratta di novelle che affrontano la questione da lungo tempo dibattuta del trattamento dal punto di vista dell'erogazione dei contributi e della corresponsione degli oneri sociali per i dipendenti delle organizzazioni non governative. L'intenzione del Governo è pertanto quella di intervenire sul fronte amministrativo. Tuttavia, poiché anche da parte delle ONG sono stati formulati dei rilievi, dichiara la disponibilità del Governo ad introdurre modifiche al decreto-legge nel senso auspicato dal senatore Tonini.

Rispetto poi alla critica rivolta alla ristrettezza dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo e agli interventi di stabilizzazione e ricostruzione civile, fa presente che l'entità degli stessi viene decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto delle esigenze di tutti i dicasteri e delle disponibilità effettive.

Passa quindi all'espressione del parere sugli ordini del giorno. Rispetto agli ordini del giorno G/2824/1/3 e 4, G/2824/2/3 e 4, G/2824/3/3 e 4 e G/2824/4/3 e 4 (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta), suggerisce riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi presentatori, che riformulano i propri ordini del giorno come testi 2. Su questi il sottosegretario MANTICA preannuncia la disponibilità del Governo ad accoglierli in occasione dell'esame in Assemblea.

Non insistendosi per la votazione degli ordini del giorno si passa all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore TONINI (PD) illustra l'emendamento 1.2. Nel prendere atto positivamente delle considerazioni svolte dal sottosegretario Mantica in sede di replica, ribadisce tuttavia con forza l'esigenza, fatta propria dall'emendamento, di incrementare i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo. Si verifica infatti una preoccupante tendenza ad una decurtazione sempre più incisiva, e tale circostanza ritiene debba essere fatta presente anche rispetto al Ministero dell'economia e all'Esecutivo nel suo complesso. Ribadisce altresì la sproporzione di quanto assegnato per la ricostruzione civile rispetto al costo delle motovedette inviate per la missione a Panama.

Il senatore PERDUCA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene brevemente, sull'ordine dei lavori, il senatore SCANU (*PD*), sottolineando che quanto poc'anzi osservato dal senatore Tonini rispecchia pienamente la posizione del Gruppo del Partito Democratico sul punto.

L'oratore si sofferma altresì sulla valenza dell'emendamento 9.2, in ordine al quale preannuncia la disponibilità della sua parte politica a valutare eventuali riformulazioni del termine entro il quale viene statuito l'obbligo, per il Governo, di presentare al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia.

Il senatore DIVINA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.1, sottolineando la necessità di pervenire, almeno da parte italiana, allo sblocco dei fondi e delle risorse economiche libiche al fine di prestare i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 2.17 e fa presente che tutte le proposte emendative a propria firma traducono in puntuali proposte di modifica al testo del decreto-legge le osservazioni già svolte nell'intervento in discussione generale.

Il senatore TONINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.9, il quale non reca alcuna modifica normativa di sostanza, limitandosi a distinguere le autorizzazioni di spesa per la cooperazione civile rispetto alla cooperazione militare.

Il senatore MARCENARO (*PD*) illustra l'emendamento 2.10 che assegna un apposito finanziamento in favore dello *Staff College*, con sede a Torino. Fa presente come il mantenimento dell'efficienza di tale organismo sarebbe sintomo del persistente sostegno ad un organismo istituito dalle Nazioni Unite e che svolge importanti compiti di formazione e aggiornamento del personale.

La senatrice NEGRI (*PD*), il senatore PERDUCA (*PD*), il senatore DEL VECCHIO (*PD*) e il senatore PEGORER (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.10.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra l'emendamento 3.1 che tende a scongiurare la non utilizzabilità nell'esercizio finanziario successivo dei fondi non esauriti per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore TONINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.2, soppressivo del comma 13 del medesimo articolo 3, il quale reca l'istituzione di una *task force* per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. Fa presente che tale modalità non è stata sinora mai attuata in concreto e che rischia di sovrapporsi alle prerogative della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

Passando quindi all'emendamento 3.3, prende atto con favore della disponibilità del sottosegretario Mantica a valutare positivamente la proposta di sopprimere i commi 14 e 15 dell'articolo 3. Sarebbe infatti preferibile intervenire sulla delicata materia della cooperazione allo sviluppo con un'iniziativa legislativa apposita.

Il senatore PERDUCA (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore PEDICA (*IdV*) illustra l'emendamento 4.2, soppressivo del rifinanziamento alla partecipazione italiana alla missione internazionale in Afghanistan. Si tratta di un eccessivo spiegamento di uomini e di mezzi rispetto ad uno scenario che non conosce un'evoluzione positiva.

Il senatore SCANU (*PD*) pone quindi l'accento sull'importante valore contenutistico dell'emendamento 4.3, che nell'aumentare le risorse economiche a favore della missione UNAMID si propone di riportare all'attenzione delle istituzioni la drammatica situazione umanitaria presente nella regione del Darfur, colpevolmente trascurata dall'intero mondo occidentale.

Il relatore per la Commissione difesa ESPOSITO (*PdL*) illustra l'emendamento 4.1 osservando che la proposta consente di assicurare alle Capitanerie di porto i necessari finanziamenti (compromessi da una serie di errori materiali contenuti nella legislazione vigente), al fine di consentire al Corpo di fornire efficacemente il proprio contributo alla gestione della crisi libica.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) illustra gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.2, che adeguano l'ordinamento nazionale all'embargo contro il regime libico stabilito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1970 e 1973 del 2011, soprattutto per quanto attiene alla disci-

plina del sequestro delle navi contenenti aiuti militari destinati alle forze del colonnello Gheddafi.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) illustra quindi le proposte 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.3 e 4.0.5, ponendo l'accento sui gravi danni economici patiti dall'intero indotto turistico a seguito della chiusura temporanea dell'aeroporto civile di Trapani a seguito dell'avvio delle operazioni contro la Libia. Auspicando che il Governo presti la dovuta attenzione al contenuto degli emendamenti, precisa inoltre che le coperture finanziarie configurano, in tutti i casi, degli interventi *una tantum*, senza incidere direttamente sul bilancio della Difesa.

Interviene anche il senatore DE GREGORIO (*PdL*), aggiungendo la propria firma agli emendamenti 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.3 e 4.0.5.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 5.2, soppressivo della norma in materia di contrasto alla pirateria; fa presente che l'emendamento a propria firma 5.3 propone, qualora fosse mantenuta la disposizione, di istituire misure di contrasto che facciano riferimento ai servizi di vigilanza privata.

Il relatore per la Commissione Difesa ESPOSITO (*PdL*) si sofferma sui contenuti dell'emendamento 5.100, recante un'opportuna disciplina di dettaglio sulle regole di ingaggio che i *team* di protezione (sia militari che delle agenzie di sicurezza privata), dovranno svolgere, in funzione anti-pirateria, a bordo delle imbarcazioni civili.

Il senatore GAMBA (*PdL*) illustra l'emendamento 5.1 che adegua il contenuto dell'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge prevedendo esplicitamente la lotta alla pirateria marittima quale compito istituzionale della Marina militare.

Si danno per illustrati gli ulteriori emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore per la Commissione Difesa ESPOSITO (*PdL*) aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 6.4 e 6.2 del senatore Amato, osservando che il primo si propone di correggere un errore materiale al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge, mentre il secondo prevede

un opportuno rifinanziamento dell'implementazione del modello professionale di difesa per il 2011.

Sempre con riferimento all'emendamento 6.2, dà quindi conto di una sua proposta di riformulazione relativa ai profili di copertura finanziaria (6.2 Testo 2).

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.3. Nel dettaglio, il primo mira ad estendere l'arco temporale di applicazione delle disposizioni sul riallocaimento del personale civile che ha lavorato presso la comunità atlantica a seguito della prossima chiusura del distaccamento del comando NATO di Verona (al fine di non dar luogo a disparità di trattamento a carico dei dipendenti ivi impiegati, che non potrebbero beneficiare delle predette misure), mentre il secondo –di contenuto simile all'emendamento 6.2- si preoccupa di assicurare i dovuti finanziamenti alla professionalizzazione delle Forze armate.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 6.6 che produce un consistente risparmio di spesa modificando il regime delle spese per i componenti degli organi di rappresentanza dei militari.

I senatori AMATI (*PD*) e SCANU (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) procede successivamente all'illustrazione delle proposte 8.2 e 8.1, che prevedono, rispettivamente, il reimpiego nel successivo esercizio di quanto non impegnato al 31 dicembre 2011 in ordine agli indennizzi per il personale colpito da infermità in operazioni e nei poligoni, e la non applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 6 e 9 del d-l n. 78 del 2010 per quanto attiene alle attività connesse con la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel condividere pienamente i contenuti della proposta 8.2, vi aggiunge la propria firma.

Interviene anche il senatore TORRI (*LNP*), per aggiungere la propria firma all'emendamento 8.2.

Dopo che il relatore per la Commissione difesa ESPOSITO (*PdL*) ha preannunciato una riformulazione dell'emendamento 8.3, il senatore DIVINA (*LNP*) illustra la proposta 8.0.1, che mira a reperire risorse da destinare alla protezione dei militari impiegati all'estero intervenendo disciplina della Commissione di omologazione di cui alla legge n. 110 del 1975. Il predetto organo, infatti, appare di dubbia utilità, avendo quale compito primario la redazione di un elenco in cui le armi da guerra ven-

gono distinte da quelle ad uso sportivo, tenuto conto che tale distinzione è già fissata dalla stessa legge.

Il senatore CARRARA (*CN-Io Sud*), il senatore CANTONI (*PdL*), presidente della Commissione difesa ed il senatore RAMPONI (*PdL*) aggiungono quindi la propria firma all'emendamento 8.0.1.

Dopo che i senatori PEDICA (*IdV*) e SCANU (*PD*) hanno dato, rispettivamente, per illustrati gli emendamenti 9.2 – a cui il senatore PERDUCA (*PD*) aggiunge la propria firma – e 9.1, il senatore GAMBA (*PdL*) si sofferma sulla proposta 10.1, rilevando che essa mira a porre rimedio ad un mero errore materiale contenuto nei riferimenti presenti nel comma 3 dell'articolo 10.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra la proposta emendativa Coord.1, la quale mira a correggere talune imprecisioni lessicali contenute nel decreto-legge.

Il relatore per la Commissione difesa ESPOSITO (*PdL*) ritira quindi l'emendamento 6.4, in quanto già recepito nella proposta di coordinamento poc' anzi illustrata dal relatore Bettamio.

La senatrice AMATI (*PD*) illustra, da ultimo, la proposta Tit.1, che modifica il titolo del provvedimento in modo da rispecchiare la priorità data dallo stesso al contributo fornito alle operazioni militari rispetto agli interventi di cooperazione e sviluppo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento Tit.1.

Esaurita l'illustrazione delle proposte emendative, il presidente DINI dà la parola ai relatori ed ai rappresentanti del Governo per i prescritti pareri.

Il relatore per la Commissione affari esteri BETTAMIO (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, poiché reca una copertura che sopprime l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione della missione in Afghanistan. Quanto agli emendamenti 1.2, 2.12 e 2.13, pur condividendone l'intento, ritiene debba essere valutata la copertura finanziaria.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 1.4 e un parere contrario sull'emendamento 2.2.

Quanto all'emendamento 2.1, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Dopo aver sollecitato l'approvazione dell'emendamento 2.100 a propria firma, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.17.

Con riferimento all'emendamento 2.9, a seguito della precisione del senatore TONINI (*PD*), primo firmatario, per cui la proposta reca un

mero chiarimento lessicale sulla distinzione tra cooperazione civile e militare, il relatore BETTAMIO (*PdL*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.15 e 2.4.

Relativamente all'emendamento 2.10, di rifinanziamento dello *Staff College*, si rimette alle Commissioni riunite.

Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.7.

Sugli identici emendamenti 2.14 e 2.11, il relatore formula un invito alla trasformazione in un ordine del giorno, rispetto al quale il parere sarebbe favorevole in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.11 e 2.8.

Dopo aver sollecitato l'approvazione dell'emendamento a propria firma 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento 3.2.

Infine sull'emendamento 3.3, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo, e sull'emendamento 3.4 esprime parere contrario.

Il sottosegretario MANTICA esprime a sua volta parere sugli emendamenti riferiti ai primi 3 articoli del decreto-legge, di competenza del Ministero degli affari esteri.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Rispetto all'emendamento 1.2, pur apprezzandone il contenuto, ritiene che debba essere valutata la copertura finanziaria del medesimo. Simili considerazioni svolge con riferimento agli emendamenti 2.12 e 2.13.

Rispetto all'emendamento 1.3, strettamente connesso all'emendamento 2.9, ritiene sia necessario effettuare verifiche, ragion per cui esprime un parere contrario, riservandosi di riesaminare la materia nel corso dell'esame.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4 e parere contrario sull'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.1 evidenzia la delicatezza dell'esigenza di consentire al Consiglio nazionale transitorio libico di disporre di un finanziamento. Esprime quindi un parere contrario sulla proposta riformulazione del comma 2 dell'articolo 2, riservandosi comunque di approfondire la materia in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.100 a firma del relatore Bettamio e parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.17.

Quanto all'emendamento 2.9, si riserva di effettuare degli approfondimenti sulla portata in termini finanziari della proposta riformulazione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.15 e 2.4.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.10.

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.7.

Relativamente agli identici emendamenti 2.14 e 2.11, auspica a sua volta la trasformazione in un ordine del giorno, che sarebbe disponibile ad accogliere, condividendo la prospettiva dell'organizzazione di una conferenza regionale sulla Somalia e sulla situazione nel Corno d'Africa.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.8.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.1 presentato dal relatore Bettamio.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, ritenendo preferibile mantenere la prevista istituzione di una *task force* per la cooperazione allo sviluppo, mentre sull'emendamento 3.3 si rifà alle considerazioni già svolte in sede di replica, ed esprime un parere favorevole, nell'auspicio che tale posizione possa venire incontro ai rilievi espressi da parte dell'opposizione e condurre ad una convergenza nel voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il parere è infine contrario sull'emendamento 3.4.

Il presidente DINI avverte che la seduta è sospesa e riprenderà in relazione all'andamento dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 11,35.

Il relatore per la Commissione difesa ESPOSITO (*PdL*), dopo aver dato conto della riformulazione dell'emendamento 8.3, recante la sua firma (8.3 testo 2), esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.1, 5.1, 6.1, 8.2, 8.1, 8.0.1 e 10.1 e parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.5, 6.6, 7.1, 9.1 e Tit.1, rimettendosi a quanto le Commissioni riunite riterranno di deliberare in ordine alle proposte 4.0.2, 4.0.4, 4.0.3 e 4.0.5, ed invitando infine i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7, 5.0.2 (in quanto la formulazione dell'emendamento 4.0.1, di tenore simile, appare meno problematica) e 6.3 (in quanto analoga alla proposta 6.2).

Con riferimento all'emendamento 5.0.1 osserva che la proposta, di tenore simile alla 2.1, potrebbe essere riformulata in un apposito ordine del giorno.

Da ultimo, in relazione alla proposta 9.2, condiziona il proprio parere favorevole alla disponibilità dei presentatori a riformulare la proposta medesima che la renda compatibile con il tenore dell'articolato.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che l'emendamento Tit.1 si limita semplicemente a prendere atto della realtà fattuale, e che non appare fonte di particolari problemi politici. Invita pertanto il relatore Esposito a rivedere il giudizio poc'anzi espresso al riguardo.

Dopo un breve dibattito circa la formulazione dell'emendamento 9.2 nel quale intervengono i senatori BRICOLO (*LNP*), SCANU (*PD*) e RAMPONI (*PdL*), il quale segnala la opportunità che la relazione analitica sullo stato delle missioni vada presentata dal Governo al Parlamento in prossimità dell'esame del successivo decreto-legge di proroga, al fine di valorizzare il confronto istituzionale, prende la parola il senatore DIVINA (*LNP*) il quale osserva che la proposta emendativa in questione, essendo sostitutiva dell'intero articolo 9, sopprimerebbe l'opportuna disposizione

da esso recata in ordine alla progressiva riduzione del personale militare impegnato all'estero. In ragione di ciò, esprime un avviso decisamente contrario sull'emendamento 9.2.

Il presidente DINI osserva che la proposta potrebbe comunque essere riformulata come disposizione aggiuntiva a quanto già recato dall'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario COSSIGA esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.5, 6.6, 7.1 e 9.1, pronunciandosi invece favorevolmente sulle proposte 4.0.2, 4.0.4, 4.0.3, 4.0.5, 5.100, 5.1, 6.2 (testo 2), 6.1, 6.3, 8.2, 8.1, 8.3 (testo 2), 8.0.1, 10.1 e Coord.1.

Dopo aver dichiarato di rimettersi a quanto le Commissioni riunite riterranno opportuno deliberare sull'emendamento 4.1, si esprime conformemente al relatore Esposito in relazione alla proposta 4.0.1, invitando quindi il presentatore a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Successivamente, il rappresentante del Governo invita i presentatori a valutare l'opportunità di riformulare in un apposito ordine del giorno l'emendamento 5.0.1, pena l'avviso contrario. Con riferimento, poi, all'emendamento 9.2 precisa che il proprio parere favorevole è comunque condizionato alla riformulazione della proposta in modo da evitare la soppressione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge.

Conclude rimettendosi a quanto le Commissioni riunite riterranno di deliberare sull'emendamento Tit.1.

Preso atto di quanto rilevato dal relatore Esposito e dal rappresentante del Governo, il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Con riferimento a quanto osservato dal sottosegretario Cossiga in ordine all'emendamento 9.2, il senatore CABRAS (*PD*) osserva che l'articolo 9 del decreto-legge andrebbe comunque riformulato, stante la sua eccessiva genericità che sembrerebbe, peraltro, ledere le prerogative del Parlamento in ordine alla rimodulazione dell'impegno del Paese nelle singole operazioni.

Dissente il senatore DIVINA (*LNP*), per il quale l'articolo 9 del decreto-legge appare formulato in maniera più che corretta.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che la formulazione tecnica della norma in questione non presenta alcuna problematicità, in quanto il ministro della Difesa interviene sulla ridefinizione dei contingenti in base agli obiettivi che il Governo assegna alle Forze armate ed in relazione alle mutate esigenze operative, fatto sempre salvo il rapporto politico con la controparte parlamentare.

Ad avviso del senatore SCANU (*PD*) quanto osservato dal senatore Cabras andrebbe invece tenuto nel debito conto, considerato che l'operato del Ministro della difesa può e deve tener conto dei criteri di indirizzo espressi dal Parlamento.

Il senatore CABRAS (*PD*) ribadisce l'eccessiva genericità dell'articolo 9 del decreto-legge, che consentirebbe al Ministro della difesa di prendere decisioni in ordine alla rimodulazione della presenza militare nelle singole missioni senza alcuna discussione preliminare nelle sedi parlamentari competenti.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*), un'opportuna riformulazione dell'emendamento 9.2 nel senso da lui precedentemente indicato e che non comporti la soppressione di quanto già disposto dall'articolo 9 del decreto-legge non pregiudicherebbe affatto le prerogative del Parlamento.

Il presidente DINI osserva che, in ogni caso, la riformulazione di quanto disposto dall'emendamento 9.2 come disposizione aggiuntiva a quanto recato dall'articolo 9 del decreto-legge rappresenterebbe la soluzione tecnicamente preferibile.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono il presidente DINI, i senatori SCANU (*PD*), DIVINA (*LNP*) e TONINI (*PD*), il relatore per la Commissione affari esteri BETTAMIO (*PdL*), il senatore CANTONI (*PdL*), presidente della Commissione difesa, ed il senatore DE GREGORIO (*PdL*), le Commissioni riunite convengono di sospendere la seduta e di riprendere i lavori alle ore 13,30.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 13,35.

Il presidente DINI propone di sospendere nuovamente i lavori, che riprenderanno in relazione all'andamento di quelli dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 19,10.

Il presidente DINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 viene approvato.

Previo parere contrario del sottosegretario MANTICA, viene respinto l'emendamento 1.3.

Dopo un intervento del senatore PERDUCA (*PD*) per auspicare l'effettiva realizzazione della Casa della società civile a Kabul, viene approvato l'emendamento 1.4.

L'emendamento 2.2 viene respinto.

Previo parere favorevole del sottosegretario MANTICA, vengono approvati gli emendamenti 2.12 e 2.13.

Stante il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il sottosegretario MANTICA invita al ritiro dell'emendamento 2.1, dichiarandosi peraltro disponibile a riesaminare la materia nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritira l'emendamento 2.1, riservandosi di ripresentarlo per l'esame da parte dell'Aula.

Con successiva votazione viene approvato l'emendamento 2.100.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.3 e 2.17.

Previo parere favorevole del sottosegretario MANTICA, viene approvato l'emendamento 2.9, a cui avevano aggiunto la propria firma i senatori SCANU (*PD*), PINOTTI (*PD*), DEL VECCHIO (*PD*), PEGORER (*PD*), AMATI (*PD*), NEGRI (*PD*) e PERDUCA (*PD*).

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.16, 2.15 e 2.4.

Con successiva votazione viene poi approvato l'emendamento 2.10 (testo 2), a cui avevano aggiunto la propria firma i senatori SCANU (*PD*), PINOTTI (*PD*), DEL VECCHIO (*PD*), PEGORER (*PD*), AMATI (*PD*), NEGRI (*PD*) e PERDUCA (*PD*).

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.7.

Gli identici emendamenti 2.14 e 2.11 vengono trasformati dai presentatori nell'ordine del giorno G/2824/5/3 e 4.

Il senatore PERDUCA (*PD*) auspica che tale ordine del giorno rechi anche la finalità di affrontare la grave carestia che interessa l'area, e l'ordine del giorno viene riformulato in un testo 2.

Il sottosegretario MANTICA preannuncia la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2824/5/3 e 4 (testo 2) in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Non insistendosi per la votazione dell'ordine del giorno, si passa alla votazione dell'emendamento 2.8, che viene respinto.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) ritira quindi l'emendamento 3.1, stante il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio, riservandosi di riproporre la tematica per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.2.

Dopo che il sottosegretario MANTICA ha ribadito il parere favorevole, viene quindi approvato l'emendamento 3.3.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.4.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono successivamente gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, deliberando successivamente di accantonare l'emendamento 4.1 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*), preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, ritira quindi l'emendamento 4.0.1.

Dopo che, in attesa del parere della Commissione bilancio, le Commissioni riunite hanno deliberato di accantonare l'emendamento 4.0.2 (testo 3), il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira tutti i suoi restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Successivamente sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3, mentre risultano approvate dalle Commissioni riunite le proposte 5.100 e 5.200.

Il senatore GAMBA (*PdL*) ritira l'emendamento 5.1.

Il senatore TONINI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 5.0.1, preannunciando la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno che ne recepisce i contenuti.

Vengono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.0.2 e 6.5, mentre viene accantonata, in attesa del parere della Commissione bilancio, la proposta 6.2 (testo 3).

Il senatore SCANU (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1, che viene successivamente approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore GAMBA (*PdL*) ritira quindi la proposta 6.3.

Il senatore PERDUCA (*PD*) auspica che i contenuti dell'emendamento 6.6 possano essere accolti dal Governo qualora recepiti in un apposito ordine del giorno.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 6.6.

Relativamente all'emendamento del Governo 6.100, il sottosegretario MANTICA fa presente che esso è finalizzato a garantire la continuità di composizione delle Commissioni di avanzamento della Guardia di finanza, un Corpo che fornisce il proprio contributo alle missioni internazionali di pace.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100, il quale, posto successivamente in votazione, risulta approvato.

Il presidente DINI dà quindi conto dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio, appena pervenuto. In particolare, esso risulta non ostativo sulle proposte 4.1 e 4.0.2 (testo 3), mentre, con riferimento all'emendamento 6.2 (testo 3), il tenore non ostativo è subordinato alla condizione che, alle lettere *c*), primo periodo, siano soppresse le parole «entro il 15 dicembre 2011» e le parole «fino a tale data».

Il relatore per la Commissione difesa ESPOSITO (*PdL*), dopo aver comunque riformulato l'emendamento 4.1 (4.1 (testo 2)) e preso atto di quanto comunicato dal Presidente, riformula anche l'emendamento 6.2 (testo 3) secondo le indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione (6.2 (testo 4)).

Vengono quindi posti in votazione ed approvati dalle Commissioni riunite gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 6.2 (testo 4), mentre risulta successivamente respinta la proposta 7.1.

Il senatore GAMBA (*PdL*) ritira gli emendamenti 8.2 ed 8.1.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 8.3 (testo 2) ed 8.0.1 (quest'ultimo previa aggiunta di firma da parte del senatore MURA (*LNP*)).

Il sottosegretario MANTICA si pone criticamente sul primo comma dell'emendamento 9.2, ed in particolare sull'inciso «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori SCANU (*PD*) e TORRI (*LNP*), il presidente DINI, i senatori DIVINA (*LNP*), TONINI (*PD*), CABRAS (*PD*) e RAMPONI (*PdL*), il sottosegretario MANTICA, ed il senatore MARCENARO (*PD*). Al termine, il sena-

tore SCANU (*PD*) riformula l'emendamento sostituendo le parole «sentite le», con le parole «con comunicazione alle» (9.2 (Testo 3)).

Le Commissioni riunite approvano quindi la proposta 9.2 (Testo 3), respingendo successivamente l'emendamento 9.1. Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 10.100, 10.1 e Coord.1.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) esprime da ultimo avviso favorevole sull'emendamento Tit.1, che viene approvato dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite conferiscono infine all'unanimità mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento e sugli emendamenti approvati, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2824

G/2824/1/3 e 4 (testo 2)

AMATO, PINOTTI, CARRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970(2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;

premessi che:

all'articolo 4, comma 13 del presente provvedimento è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9;

l'operazione militare *Atalanta* – a sostegno delle risoluzioni 1814(2008), 1816(2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – presenta tra i suoi compiti di missione la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria di cui all'azione comune 2087/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. In particolare il mandato prevede – oltre alla protezione delle navi PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia, e la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime – la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti;

sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione del diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e

definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati, sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione, ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni;

riguardo all'esercizio della giurisdizione penale, l'Italia – dopo un primo periodo (2008) nel quale fu ipotizzato di processare i pirati catturati in Somalia mediante modalità di convalida degli arresti in videoconferenza – con il decreto-legge 15 giugno 2009 n. 61 ha invece rinunciato ad esercitare la propria giurisdizione sui pirati somali in favore del Kenya. Così che, in base all'Azione comune del Consiglio UE del 10.11.2008 n. 2008/851/PESC, il 6 marzo 2009 è stato concluso un Scambio di Lettere tra l'EU e il Kenya contenente le regole che disciplinano il trasferimento delle persone arrestate e il processo delle stesse con delle chiare garanzie sul rispetto dei diritti umani;

considerato che:

il citato accordo, come del resto anche l'ulteriore Scambio di Lettere tra l'UE e le Seychelles, non ha ad oggi conseguito i risultati sperati, in quanto è stato calcolato che il 60% dei pirati catturati in seno alla missione *Atalanta* sono stati rilasciati senza essere stati sottoposti ad alcun processo;

la patente inadeguatezza delle sanzioni penali per la repressione dei crimini pirateschi ha generato nei pirati l'idea di una quasi impunità, tale da inficiare l'efficacia dello stesso impegno militare internazionale;

valutato che:

la Risoluzione 1976 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'11 aprile 2011 propone di istituire : un tribunale speciale di diritto somalo (assistito da giudici internazionali) che operi nelle zone di Somaliland e di Puntland, oppure un tribunale misto composto da giudici internazionali e giudici somali o, infine, un vero Tribunale internazionale specializzato contro la pirateria;

la creazione di un meccanismo giurisdizionale per la pirateria permetterebbe innanzitutto : la ripartizione dei costi tra tutta la comunità internazionale, rendendo più propensi gli Stati alla detenzione dei pirati; la diminuzione dei casi di rimessa in libertà dei pirati fermati sulla base di cavilli tecnici o di richieste di asilo; la certezza della celebrazione dei processi, oggi frequentemente annullati per la mancanza di testimoni tra i marinai dei mercantili attaccati – mai stanziali, per evidenti motivi di lavoro, nello Stato in cui viene commesso il crimine e/o celebrato il processo –;

ribadito che la soluzione ad un fenomeno con ricadute economiche globali come quello della pirateria marittima non può che investire, sotto ogni profilo – ivi incluso quello giurisdizionale – la comunità internazionale nel suo complesso;

impegna il Governo:

a rafforzare il proprio ruolo di stimolo in seno all'Unione Europea e presso le Nazioni Unite affinché sia istituito un Tribunale Penale Internazionale speciale o altro adeguato meccanismo giurisdizionale per i crimini legati alla pirateria marittima internazionale.

G/2824/1/3 e 4

AMATO, PINOTTI, CARRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970(2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;

premesso che:

all'articolo 4, comma 13 del presente provvedimento è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9;

l'operazione militare *Atalanta* – a sostegno delle risoluzioni 1814(2008), 1816(2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – presenta tra i suoi compiti di missione la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria di cui all'azione comune 2087/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. In particolare il mandato prevede – oltre alla protezione delle navi PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia, e la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime – la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti;

sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione del diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e

definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati, sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione, ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni;

riguardo all'esercizio della giurisdizione penale, l'Italia – dopo un primo periodo (2008) nel quale fu ipotizzato di processare i pirati catturati in Somalia mediante modalità di convalida degli arresti in videoconferenza – con il decreto-legge 15 giugno 2009 n. 61 ha invece rinunciato ad esercitare la propria giurisdizione sui pirati somali in favore del Kenya. Così che, in base all'Azione comune del Consiglio UE del 10.11.2008 n. 2008/851/PESC, il 6 marzo 2009 è stato concluso un Scambio di Lettere tra l'EU e il Kenya contenente le regole che disciplinano il trasferimento delle persone arrestate e il processo delle stesse con delle chiare garanzie sul rispetto dei diritti umani;

considerato che:

il citato accordo, come del resto anche l'ulteriore Scambio di Lettere tra l'UE e le Seychelles, non ha ad oggi conseguito i risultati sperati, in quanto è stato calcolato che il 60% dei pirati catturati in seno alla missione *Atalanta* sono stati rilasciati senza essere stati sottoposti ad alcun processo;

la patente inadeguatezza delle sanzioni penali per la repressione dei crimini pirateschi ha generato nei pirati l'idea di una quasi impunità, tale da inficiare l'efficacia dello stesso impegno militare internazionale;

valutato che:

la Risoluzione 1976 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'11 aprile 2011 propone di istituire : un tribunale speciale di diritto somalo (assistito da giudici internazionali) che operi nelle zone di Somaliland e di Puntland, oppure un tribunale misto composto da giudici internazionali e giudici somali o, infine, un vero Tribunale internazionale specializzato contro la pirateria;

secondo i sostenitori di quest'ultima opzione (UE, NATO e Federazione Russa) la creazione di un tribunale internazionale ad hoc per la pirateria permetterebbe innanzitutto : la ripartizione dei costi tra tutta la comunità internazionale, rendendo più propensi gli Stati alla detenzione dei pirati; la diminuzione dei casi di rimessa in libertà dei pirati fermati sulla base di cavilli tecnici o di richieste di asilo; la certezza della celebrazione dei processi, oggi frequentemente annullati per la mancanza di testimoni tra i marinai dei mercantili attaccati – mai stanziati, per evidenti motivi di lavoro, nello Stato in cui viene commesso il crimine e/o celebrato il processo –;

ribadito che la soluzione ad un fenomeno con ricadute economiche globali come quello della pirateria marittima non può che investire, sotto

ogni profilo – ivi incluso quello giurisdizionale – la comunità internazionale nel suo complesso;

impegna il Governo:

a rafforzare il proprio ruolo di stimolo in seno all'Unione Europea e presso le Nazioni Unite affinché sia istituito un Tribunale Penale Internazionale speciale per i crimini legati alla pirateria marittima internazionale.

G/2824/2/3 e 4 (testo 2)

AMATO, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970(2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;

premessi che:

il 4 marzo 1964, con la Risoluzione n. 186 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, veniva istituita la missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) che divenne operativa il 27 marzo 1964;

successivamente, il 15 luglio 1974, un tentativo di colpo di Stato da parte della formazione paramilitare EOKA-B, appoggiata dal governo di Atene in nome del mito dell'«Enosis» per l'annessione di Cipro alla Grecia, provocò la ferma reazione del Governo di Ankara che, per proteggere la minoranza turco-cipriota, inviò le proprie truppe nella parte Nord di Cipro;

il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiese alle parti in conflitto un cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 agosto 1974, e pose le basi per le negoziazioni tra la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna, le quali, sin dall'indipendenza di Cipro (avvenuta nel 1960) svolgono la funzione di Stati garanti dello *statu quo* tra le due comunità cipriote;

a seguito di tali accadimenti, il Consiglio di Sicurezza estendeva il mandato della Forza di UNFICYP in modo da vigilare sull'applicazione del cessate il fuoco, controllando una Buffer Zone estesa per una lunghezza di 180 Km ed una ampiezza variabile da 20 metri a circa 7 Km che, di fatto, separa il Nord (Turco) dal Sud (Greco) e divide in due la città di Nicosia;

in ottemperanza a quanto premesso, all'articolo 4, comma 10 del provvedimento in oggetto è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare – quattro Sottufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri – alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);

a partire dal 2002, contestualmente alla richiesta di entrata nell'Unione Europea di Cipro, le due comunità promossero con il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan un piano per riannodare i fili del dialogo che prevedeva la creazione di una Repubblica Unita di Cipro, con bandiera nazionale ed inno unificati;

su questa concreta ipotesi di soluzione delle controversie cipriote nel 2004 è stato indetto, senza successo, un *referendum* in cui la maggioranza (64,90%) dei votanti nella zona turca si è dichiarata favorevole, mentre la maggioranza (75,83%) dei votanti nella zona greca ha votato in modo negativo;

il 1° maggio 2004, Cipro è entrata a far parte dell'UE, anche se in pratica l'*acquis communautaire* si applica, ad oggi, soltanto alla parte del Sud dell'isola, nonostante la stessa Unione avesse comunque previsto concessioni commerciali per stimolare lo sviluppo economico nel Nord;

considerato che:

grazie all'impegno fattivo delle due comunità e al ruolo di sostegno e monitoraggio svolto in prima persona dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, dal settembre 2008 si è riaperta un fase negoziale caratterizzata da alcune novità rispetto al passato con la creazione di sei gruppi di lavoro (*governance*, affari europei, sicurezza e garanti esterni, territorio, proprietà, questioni economiche) e sette commissioni tecniche per la gestione di problemi legati alla vita quotidiana e la promozione di un clima di fiducia tra le due comunità;

dopo ormai tre anni di lavoro comune, pur registrando progressi nella discussione degli affari europei e dell'economia ed una possibilità di trovare un compromesso nei campi della *governance*, della sicurezza e sul ruolo di garanti che paesi terzi potrebbero svolgere nei confronti di una Cipro riunificata, le richieste delle due delegazioni restano tuttora inconciliabili. Così come appare lontano anche il raggiungimento di un accordo sulla dirimente questione del territorio e della conseguente gestione delle proprietà abbandonate a causa degli scontri interetnici degli anni 60 e 70;

il 7 luglio 2011 il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, pur riconoscendo alcuni progressi finora compiuti nei negoziati, ha incontrato i due leader dell'isola divisa di Cipro sottolineando la scarsa produttività del percorso negoziale rispetto ad alcuni temi fondamentali per il raggiungimento di un accordo finale;

valutato che:

il costante impegno dell'UE a porre fine all'isolamento economico della comunità turco-cipriota si è recentemente tradotto in uno stanziamento di 26.5 milioni di euro di fondi comunitari destinati a sostenere organizzazioni della società civile, scuole, agricoltori, villaggi, piccole e medie imprese della comunità turco-cipriota al fine di 'promuovere la riconciliazione e la costruzione di una fiducia fra le due parti dell'isola';

alle citate risorse si devono aggiungere, da parte europea, ulteriori 1.5 milioni di euro già destinati a finanziare il programma di borse di studio UE per l'anno accademico 2011/2012 in favore degli studenti turco-ciprioti;

ricordato altresì che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa» il Governo italiano ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a favorire in sede europea – nel pieno rispetto dell'autonomia del processo negoziale in corso tra le due comunità – ogni iniziativa internazionale, anche economica, volta a facilitare il processo ed il contatto tra le parti per una soluzione concordata;

ribadito che l'impegno dell'Italia e dell'Unione Europea per un equo, imparziale e concreto prosieguo del processo negoziale, è ritenuto dagli attori coinvolti un elemento fondamentale per il raggiungimento di un accordo da ratificare con nuovo referendum popolare

impegna il Governo:

a continuare a porre in essere ogni utile azione, sia sul piano delle relazioni bilaterali sia negli appropriati consessi multilaterali ed in particolare in ambito europeo, volta a sostenere il dialogo tra le parti in vista dell'auspicato esito positivo del negoziato di pace, a vantaggio delle popolazioni interessate.

G/2824/2/3 e 4

AMATO, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché

delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970(2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;

premessi che:

il 4 marzo 1964, con la Risoluzione n. 186 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, veniva istituita la missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) che divenne operativa il 27 marzo 1964;

successivamente, il 15 luglio 1974, un tentativo di colpo di Stato da parte della formazione paramilitare EOKA-B, appoggiata dal governo di Atene in nome del mito dell'«Enosis» per l'annessione di Cipro alla Grecia, provocò la ferma reazione del Governo di Ankara che, per proteggere la minoranza turco-cipriota, inviò le proprie truppe nella parte Nord di Cipro;

il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiese alle parti in conflitto un cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 agosto 1974, e pose le basi per le negoziazioni tra la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna, le quali, sin dall'indipendenza di Cipro (avvenuta nel 1960) svolgono la funzione di Stati garanti dello *statu quo* tra le due comunità cipriote;

a seguito di tali accadimenti, il Consiglio di Sicurezza estendeva il mandato della Forza di UNFICYP in modo da vigilare sull'applicazione del cessate il fuoco, controllando una Buffer Zone estesa per una lunghezza di 180 Km ed una ampiezza variabile da 20 metri a circa 7 Km che, di fatto, separa il Nord (Turco) dal Sud (Greco) e divide in due la città di Nicosia;

in ottemperanza a quanto premesso, all'articolo 4, comma 10 del provvedimento in oggetto è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare – quattro Sottufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri – alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);

a partire dal 2002, contestualmente alla richiesta di entrata nell'Unione Europea di Cipro, le due comunità promossero con il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan un piano per riannodare i fili del dialogo che prevedeva la creazione di una Repubblica Unita di Cipro, con bandiera nazionale ed inno unificati;

su questa concreta ipotesi di soluzione delle controversie cipriote nel 2004 è stato indetto, senza successo, un *referendum* in cui la maggioranza (64,90%) dei votanti nella zona turca si è dichiarata favorevole, mentre la maggioranza (75,83%) dei votanti nella zona greca ha votato in modo negativo;

il 1° maggio 2004, Cipro è entrata a far parte dell'UE, anche se in pratica l'*acquis communautaire* si applica, ad oggi, soltanto alla parte del Sud dell'isola, nonostante la stessa Unione avesse comunque previsto concessioni commerciali per stimolare lo sviluppo economico nel Nord;

considerato che:

grazie all'impegno fattivo delle due comunità e al ruolo di sostegno e monitoraggio svolto in prima persona dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, dal settembre 2008 si è riaperta un fase negoziale caratterizzata da alcune novità rispetto al passato con la creazione di sei gruppi di lavoro (*governance*, affari europei, sicurezza e garanti esterni, territorio, proprietà, questioni economiche) e sette commissioni tecniche per la gestione di problemi legati alla vita quotidiana e la promozione di un clima di fiducia tra le due comunità;

dopo ormai tre anni di lavoro comune, pur registrando progressi nella discussione degli affari europei e dell'economia ed una possibilità di trovare un compromesso nei campi della *governance*, della sicurezza e sul ruolo di garanti che paesi terzi potrebbero svolgere nei confronti di una Cipro riunificata, le richieste delle due delegazioni restano tuttora inconciliabili. Così come appare lontano anche il raggiungimento di un accordo sulla dirimente questione del territorio e della conseguente gestione delle proprietà abbandonate a causa degli scontri interetnici degli anni 60 e 70;

il 7 luglio 2011 il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, pur riconoscendo alcuni progressi finora compiuti nei negoziati, ha incontrato i due leader dell'isola divisa di Cipro sottolineando la scarsa produttività del percorso negoziale rispetto ad alcuni temi fondamentali per il raggiungimento di un accordo finale;

valutato che:

il costante impegno dell'UE a porre fine all'isolamento economico della comunità turco-cipriota si è recentemente tradotto in uno stanziamento di 26.5 milioni di euro di fondi comunitari destinati a sostenere organizzazioni della società civile, scuole, agricoltori, villaggi, piccole e medie imprese della comunità turco-cipriota al fine di 'promuovere la riconciliazione e la costruzione di una fiducia fra le due parti dell'isola';

alle citate risorse si devono aggiungere, da parte europea, ulteriori 1.5 milioni di euro già destinati a finanziare il programma di borse di studio UE per l'anno accademico 2011/2012 in favore degli studenti turco-ciprioti;

ricordato altresì che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa» il Governo italiano ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a favorire in sede europea – nel pieno rispetto dell'autonomia del processo negoziale in corso tra le due

comunità – ogni iniziativa internazionale, anche economica, volta a facilitare il processo ed il contatto tra le parti per una soluzione concordata;

il Governo italiano – in piena sintonia con la Presidenza della Repubblica e sulla scorta di quanto analogamente fatto da altri Paesi europei – ha scelto di elevare la delegazione dell’Autorità nazionale Palestinese in Italia al rango di missione diplomatica, quale significativo gesto simbolico utile a favorire lo sblocco del negoziato di pace fra lo Stato di Israele e la comunità palestinese;

ribadito che l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea per un equo, imparziale e concreto prosieguo del processo negoziale, è ritenuto dagli attori coinvolti un elemento fondamentale per il raggiungimento di un accordo da ratificare con nuovo referendum popolare

considerato infine che ogni impegno assunto dagli Stati e dagli organismi internazionali per un riconoscimento particolare, seppur parziale, delle attuali rappresentanze della cosiddetta «Repubblica Turca di Cipro del Nord» può costituire un utile e positivo contributo all’incentivazione del negoziato di pace intercipriota, che si augura indirizzato al raggiungimento di una condivisa ed equilibrata conclusione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità – così come è stato fatto per la comunità palestinese – di elevare lo *status* della delegazione della comunità di Cipro del Nord in Italia al rango di missione diplomatica (o perlomeno : riconoscendo ad essa uno stato giuridico di rappresentanza economica, commerciale e culturale), onde conseguire una più rapida e condivisa conclusione del negoziato di pace tra la Repubblica di Cipro e la comunità turco-cipriota organizzatasi in «Repubblica Turca di Cipro del Nord».

G/2824/3/3 e 4 (testo 2)

TONINI, MARCENARO, DEL VECCHIO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,

premessò che

il Capo I disciplina iniziative e interventi destinati al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi coinvolti in eventi bellici nonché attività di cooperazione allo sviluppo

apprezzato il fatto che nella relazione illustrativa parte delle risorse previste dall’articolo 2, comma 1 del decreto in titolo dovranno essere destinate «per attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi in Libano e per attività di *advocacy* anche tramite *Friends of UNRWA*»

ricordato che il contributo italiano ha tradizionalmente rappresentato una quota rilevante delle disponibilità del bilancio dell'UNRWA, che questo contributo negli ultimi anni si è notevolmente ridotto, da 9 milioni nel 2008 a 2 milioni nel corrente anno,

impegna il Governo

a utilizzare quota delle risorse previste dal comma 1 dell'articolo 2, per provvedere al contributo al sostegno ai *friends of UNRWA*, così da garantire continuità al sostegno politico e finanziario italiano all'attività di questa Agenzia delle Nazioni Unite.

G/2824/3/3 e 4

TONINI, MARCENARO, DEL VECCHIO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,

premesso che

il Capo I disciplina iniziative e interventi destinati al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi coinvolti in eventi bellici nonché attività di cooperazione allo sviluppo

apprezzato il fatto che nella relazione illustrativa parte delle risorse previste dall'articolo 2, comma 1 del decreto in titolo dovranno essere destinate «per attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi in Libano e per attività di *advocacy* anche tramite *Friends of UNRWA*»

ricordato che il contributo italiano ha tradizionalmente rappresentato una quota rilevante delle disponibilità del bilancio dell'UNRWA,

che questo contributo negli ultimi anni si è notevolmente ridotto, da 9 milioni nel 2008 a 2 milioni nel corrente anno,

impegna il Governo

a utilizzare quota delle risorse previste dal comma 1 dell'articolo 2, per provvedere al contributo a UNRWA, così da garantire continuità al sostegno politico e finanziario italiano all'attività di questa Agenzia delle Nazioni Unite.

G/2824/4/3 e 4 (testo 2)

MARINARO, TONINI, SCANU, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MICHELONI, DEL VECCHIO, PEGORER

Il Senato,

premesso che:

i pesanti effetti della crisi finanziaria ed economica nei Paesi europei e negli Stati Uniti impongono rigore e razionalizzazione della spesa pubblica;

tagli consistenti investono anche il settore della sicurezza e difesa;

la stagnazione della spesa per la sicurezza e la difesa dei Paesi europei non costituisce novità e, in particolare per l'Italia, si tratta di tagli di rilevanti dimensioni;

considerato che:

il conflitto in Libia ha confermato che neanche i governi europei meglio equipaggiati – Gran Bretagna e Francia – sono in grado di condurre in modo autonomo una operazione di grandi dimensioni, sia pure a pochi chilometri dai confini dell'Unione;

senza l'intervento della Sesta Flotta americana, che ha effettuato gran parte dei lanci di missili per la distruzione della difesa aerea libica, l'imposizione della «no-fly zone» sarebbe stata impossibile;

allo stato dell'arte, una strategia dell'Unione europea di sicurezza e difesa può essere sviluppata solamente sulla base del multilateralismo, anche in ragione dei numerosi impegni di molti Paesi europei nelle diverse missioni internazionali e la diffusa instabilità nello scacchiere mediterraneo e mediorientale, che è di importanza strategica per l'Italia e l'Unione europea;

le forze di pace della Ue sono attualmente più multilaterali che integrate;

le disposizioni del Trattato di Lisbona prevedono una *governance* europea della sicurezza e della difesa da finanziare con risorse previste non solo nel bilancio dell'Unione ma anche con fondi e programmi gestiti da Istituzioni comunitarie (tra i quali, il Fondo europeo di Sviluppo per i paesi ACP; il meccanismo di Atene, per il finanziamento di operazioni militari congiunti come l'OCCAR; il meccanismo intergovernativo per finanziare programmi congiunti in materia di ricerca militare e armamenti; altri strumenti finanziari comunitari come Banca Investimenti, i «Fondi Margherita» e i fondi d'azione paneuropei per gli investimenti di lungo termine nel campo dell'energia, dei cambiamenti climatici e delle infrastrutture);

considerato altresì che:

sarebbe necessaria una forte volontà e capacità di gestione politica a livello nazionale ed europeo per la definizione di una chiara strategia di integrazione e di convergenza delle politiche e delle risorse finanziarie in materia di sicurezza e difesa, con particolare attenzione al fatto che il per-

seguito di quest'obiettivo deve essere sostenuto da una maggiore integrazione e interdipendenza, con vincoli finanziari chiari, al fine di assicurare:

- la capacità militare finalizzata alle missioni di pace globali e all'integrazione delle capacità militari dell'Ue;
- un mercato comune degli armamenti, prevedendo anche fusioni fra industrie militari europee e una politica comune sulle esportazioni;
- il sostegno alla ricerca e alle aree di eccellenza tecnologica;
- incentivi europei per affrontare i costi sociali dell'inevitabile ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria europea.

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea, anche attraverso cooperazioni rafforzate, affinché i principali Paesi giungano a concordare una ripartizione dei ruoli nella prospettiva di una maggiore integrazione, unica risposta possibile alla riduzione delle spese in un settore di importanza vitale quale quello della sicurezza e della difesa;

a recepire le direttive sui trasferimenti di prodotti militari e sugli acquisti di prodotti della difesa e della sicurezza nel quadro attuale della delega parlamentare.

G/2824/4/3 e 4

MARINARO, TONINI, SCANU, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MICHELONI, DEL VECCHIO, PEGORER

Il Senato,

premesso che:

i pesanti effetti della crisi finanziaria ed economica nei Paesi europei e negli Stati Uniti impongono rigore e razionalizzazione della spesa pubblica;

tagli consistenti investono anche il settore della sicurezza e difesa;

la stagnazione della spesa per la sicurezza e la difesa dei Paesi europei non costituisce novità e, in particolare per l'Italia, si tratta di tagli di rilevanti dimensioni;

considerato che:

il conflitto in Libia ha confermato che neanche i governi europei meglio equipaggiati – Gran Bretagna e Francia – sono in grado di condurre in modo autonomo una operazione di grandi dimensioni, sia pure a pochi chilometri dai confini dell'Unione;

senza l'intervento della Sesta Flotta americana, che ha effettuato gran parte dei lanci di missili per la distruzione della difesa aerea libica, l'imposizione della «no-fly zone» sarebbe stata impossibile;

allo stato dell'arte, una strategia dell'Unione europea di sicurezza e difesa può essere sviluppata solamente sulla base del multilateralismo, anche in ragione dei numerosi impegni di molti Paesi europei nelle diverse missioni internazionali e la diffusa instabilità nello scacchiere mediterraneo e mediorientale, che è di importanza strategica per l'Italia e l'Unione europea;

le forze di pace della Ue sono attualmente più multilaterali che integrate;

le disposizioni del Trattato di Lisbona prevedono una *governance* europea della sicurezza e della difesa da finanziare con risorse previste non solo nel bilancio dell'Unione ma anche con fondi e programmi gestiti da Istituzioni comunitarie (tra i quali, il Fondo europeo di Sviluppo per i paesi ACP; il meccanismo di Atene, per il finanziamento di operazioni militari congiunti come l'OCCAR; il meccanismo intergovernativo per finanziare programmi congiunti in materia di ricerca militare e armamenti; altri strumenti finanziari comunitari come Banca Investimenti, i «Fondi Margherita» e i fondi d'azione paneuropei per gli investimenti di lungo termine nel campo dell'energia, dei cambiamenti climatici e delle infrastrutture);

considerato altresì che:

sarebbe necessaria una forte volontà e capacità di gestione politica a livello nazionale ed europeo per la definizione di una chiara strategia di integrazione e di convergenza delle politiche e delle risorse finanziarie in materia di sicurezza e difesa, con particolare attenzione al fatto che il perseguimento di quest'obiettivo deve essere sostenuto da una maggiore integrazione e interdipendenza, con vincoli finanziari chiari, al fine di assicurare:

- la capacità militare finalizzata alle missioni di pace globali e all'integrazione delle capacità militari dell'Ue;
- un mercato comune degli armamenti, prevedendo anche fusioni fra industrie militari europee e una politica comune sulle esportazioni;
- il sostegno alla ricerca e alle aree di eccellenza tecnologica;
- incentivi europei per affrontare i costi sociali dell'inevitabile ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria europea.

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea, anche attraverso cooperazioni rafforzate, affinché i principali Paesi giungano a concordare una ripartizione dei ruoli nella prospettiva di una maggiore integrazione, unica risposta possibile alla riduzione delle spese in un settore di importanza vitale quale quello della sicurezza e della difesa;

a recepire le direttive sui trasferimenti di prodotti militari e sugli acquisti di prodotti della difesa e della sicurezza con urgenza, al fine di

evitare di compromettere il ruolo della industria militare italiana nel mercato della difesa europea.

G/2824/5/3 e 4 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824,

impegna il Governo,

nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, a provvedere all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace e di affrontare la grave carestia che interessa l'area.

G/2824/5/3 e 4

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2824,

impegna il Governo,

nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, a provvedere all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2824**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di euro 5.800.000» con le seguenti: «la spesa di euro 20.000.000»,

conseguentemente,

all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.2

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.800.000» con le seguenti: «euro 16.500.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «725.064.192 euro» con le seguenti: «735.764.192 euro».

1.3

SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della Nato destinato al sostegno

dell'esercito nazionale afgano e al fondo Nato-Russia Council per l'Afghanistan».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della Nato destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano e al fondo Nato-Russia Council».

1.4

MARCENARO, SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresì, alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30».

Art. 2.

2.2

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di euro 5.900.000» con le seguenti: «la spesa di euro 60.000.000»,

conseguentemente,

all'art. 4, sopprimere il comma 1.

2.12

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Al comma 1, ove ricorrano, sostituire le parole: «euro 5.900.000» con le seguenti: «euro 10.500.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «725.064.192 euro» con le seguenti: «729.664.192 euro».

2.13

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 300.000» con le seguenti: «euro 1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «725.064.192 euro» con le seguenti: «725.764.192 euro».

2.1

TORRI, DIVINA, CARRARA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato, nonché per far fronte alle perdite subite dalle imprese, società e persone fisiche italiane che operavano

in Italia prima dello scoppio della crisi socio-politica in corso, in qualità di subappaltatori dei medesimi soggetti per attività riguardanti la Libia.

2-bis. A sostegno delle imprese, società e persone fisiche italiane di cui al precedente comma, si dispone quanto segue:

a) sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza e assistenza sociale;

b) la sospensione di cui alla lettera a) si applica ai termini la cui scadenza decorre dall'anno fiscale in corso fino al momento dell'incasso dei crediti maturati in Libia da parte dei soggetti che vi operavano, i quali sono tenuti a comunicare alle autorità competenti l'avvenuto incasso dei crediti;

c) in relazione e per effetto della sospensione di cui alla lettera a), non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

d) i termini per i versamenti degli acconti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, in ottemperanza alla sospensione disposta dalla lettera a) del presente articolo, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale l'acconto si riferisce e che opera solo a partire dall'incasso dei crediti maturati dai soggetti che operavano in Libia;

e) sono altresì sospesi, per il periodo indicato alla lettera b) del presente comma, nei confronti di tutti i soggetti indicati in premessa, le azioni legali che i creditori italiani hanno nei loro confronti, i termini di prescrizione, i termini perentori legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione i termini previsti per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ivi comprese le rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere e natura, nonché i fidi bancari, a condizione che riguardino l'attività svolta dai medesimi soggetti in Libia.».

2.100

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole: «9 giugno 2011» aggiungere le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011, »;

allo stesso comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato».

2.3

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di euro 5.159.751» con le seguenti: «la spesa di euro 10.000.000»,

conseguentemente,

all'art. 4, sopprimere il comma 1.

2.17

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, dopo le parole: «il Ministro degli affari esteri,» aggiungere le seguenti «previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro della difesa e delle Commissioni parlamentari competenti in materia,».

2.9

TONINI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 9, 11 e 12.

Conseguentemente:

- sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi di cooperazione allo sviluppo»;*
- dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

(Interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e di sicurezza)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del

Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,

del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.».

2.16

PERDUCA, PORETTI

Al comma 9, sopprimere le parole «e a quelle di altre organizzazioni internazionali».

2.15

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 14.

2.4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 7, sostituire le parole: «la spesa di euro 200.000» con le seguenti: «la spesa di euro 1.000.000»,

conseguentemente,

all'art. 4, sopprimere il comma 1.

2.10 (testo 2)

MARCENARO, TONINI, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, PEGORER, DEL VECCHIO, NEGRI, PERDUCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 500.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale della risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole «725.064.192 euro» sono sostituite dalle seguenti: «726.564.192 euro»

2.10

MARCENARO, TONINI, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, PEGORER, DEL VECCHIO, NEGRI, PERDUCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale della risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole «725.064.192 euro» sono sostituite dalle seguenti: «726.564.192 euro»

2.5

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 8, sostituire le parole: «la spesa di euro 399.983» con le seguenti: «la spesa di euro 1.000.000»,

conseguentemente,

all'art. 4, sopprimere il comma 1.

2.7

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di euro 1.000.000» con le seguenti: «la spesa di euro 5.000.000»,

conseguentemente,

all'art. 4, sopprimere il comma 1.

2.14

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.».

2.11

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, MONGIELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.».

2.8

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 14.

Art. 3.**3.1**

BETTAMIO

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fondi per la cooperazione allo sviluppo.».

3.2

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, PERDUCA

Sopprimere il comma 13.

3.3

TONINI, SCANU, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO, PERDUCA

Sopprimere i commi 14 e 15.

3.4

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 18.

Art. 4.**4.2**

CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 1.

4.3

SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 128.507» con le seguenti: «euro 5.569.609».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «725.064.192 euro» con le seguenti: «730.505.294 euro».

4.4

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente all'articolo 10 sopprimere il comma 2.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato della somma di euro 17.400.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.1 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro esigenziale del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato A annesso alla presente legge. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia – Costiera.».

Conseguentemente alla presente legge, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO A

| Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto) | | |
|--|----------------|--|
| OGGETTO | TARIFFE (EURO) | ANNOTAZIONI |
| 1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà. | 62,00 | Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17. |
| 2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico sanitarie (comprese le unità da diporto). | 51,65 | Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa. |
| 3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. | 129,12 | |
| 4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi. | 0,26 | Il compenso spetta per ogni pagina |

4.1

ESPOSITO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro essenziale del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato A annesso alla presente legge. Le maggiori risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dal presente comma sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Conseguentemente alla presente legge, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO A

| Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto) | | |
|--|----------------|--|
| OGGETTO | TARIFFE (EURO) | ANNOTAZIONI |
| 1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà. | 62,00 | Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17. |
| 2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico sanitarie (comprese le unità da diporto). | 51,65 | Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa. |
| 3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. | 129,12 | |
| 4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi. | 0,26 | Il compenso spetta per ogni pagina |

4.0.1

DE GREGORIO, AMATO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Controllo del carico delle unità navali e aeree in applicazione dell'embargo di cui alle risoluzioni delle N.U. n. 1970 e 1973 del 2011)

Le Unità navali o gli aeromobili fermati in acque e spazi aerei internazionali, in applicazione dell'embargo delle armi, munizioni e materiali relativi, stabilito dalle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle strutture portuali e aeroportuali italiane, da definirsi con la firma di un apposito MOU (*Memorandum of Understanding*) fra la NATO ed il Ministero della Difesa, per l'ispezione al carico. La possibilità di ispezione è estesa anche alle altre unità navali ed aeree, presenti sul territorio nazionale, quando sussistono fondati motivi di ritenere che il mezzo contenga materiali oggetto di divieto di cui alle medesime risoluzioni.»

4.0.2 (testo 3)

D'ALÌ

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973)

1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani, interessata da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale temporanea, e parziale ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Provincia Regionale di Trapani, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.2 (testo 2)

D'Alì

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale temporanea, e parziale ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, un fondo con una dotazione di euro 10.000.000,00.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa, e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Provincia Regionale di Trapani, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo in prededuzione di quota parte dei proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e successive modificazioni.».

4.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessate da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni e colpita da un tangibile crollo del flusso turistico a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale dell'aeroporto civile «Vincenzo Florio» dal 20/03/2011 al 30/03/2011 e la successiva chiusura temporanea con un conseguente cospicuo ridimensionamento delle autorizzazioni di volo dal 20/03/2011, e parzialmente ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», e allo stesso modo interessata con gravi ricadute territoriali dall'allestimento di una grande tendopoli in località Kinisia del Comune di Trapani, vengono disposti i seguenti interventi di carattere straordinario:

a) rilascio della concessione definitiva di lunga durata all'AIR-GEST S.p.a in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC assunta in data 4 maggio 2011 con espressa previsione dell'esenzione in capo al soggetto destinatario dell'obbligo di rendicontazione previsto dall'art. 17 del DM 521/97 a decorrere dal 1 gennaio 2011;

b) esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

c) immediata liquidazione dei trasferimenti erariali pregressi vani dalla Provincia Regionale di Trapani nei confronti dello Stato e dai Comuni della stessa che ne abbiano diritto, escludendo l'applicabilità, per le spese di cui alla finalità di cui al presente articolo, dei limiti del patto di stabilità nella misura massima di 5 milioni di euro;

d) finanziamento di una campagna per la promozione dell'immagine turistica del territorio, che comprenda un piano di comunicazione articolato su più media (quotidiani, periodici, riviste di settore, tv, radio, internet, etc.) arredo urbano, implementazione del marchio territoriale provinciale per un importo di euro 1.500.000,00;

e) contributo straordinario per la realizzazioni di eventi di grande richiamo turistico nella provincia di Trapani per un importo di 2.000.000,00;

f) istituzione di un fondo per il pagamento della spesa per interessi per quelle imprese che faranno un ricorso straordinario al sistema creditizio per fronteggiare l'attuale situazione di crisi per un importo di euro 1.000.000,00;

g) restano a carico delle competenti amministrazioni statali di riferimento le spese di ripristino di ogni danno cagionato dallo sviluppo di operazioni militari sulle infrastrutture e le attrezzature aeroportuali, sia militari che civili, da valutarsi tramite apposite perizie al termine delle operazioni;

h) al fine di favorire le condizioni atte a superare o attenuare l'attuale momento di crisi, anche attraverso l'incremento del traffico portuale, è disposto l'immediato ripristino dell'autorità portuale di Trapani.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando al citato comma 33 le parole «*in misura pari al 10 per cento*» con le parole «*in misura pari al 15 per cento*».

4.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni e colpita da un tangibile crollo del flusso turistico a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale dell'aeroporto civile «Vincenzo Florio» dal 20/03/2011 al 30/03/2011 e la successiva chiusura temporanea con un conseguente cospicuo ridimensionamento delle autorizzazioni di volo dal 20/03/2011, e parzialmente ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», e allo stesso modo interessata con gravi ricadute territoriali dall'allestimento di una grande tendopoli in

località Kinisia del Comune di Trapani, vengono disposti i seguenti interventi di carattere straordinario:

a) rilascio della concessione definitiva di lunga durata all'AIRGEST S.p.a in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC assunta in data 4 maggio 2011 con espressa previsione dell'esenzione in capo al soggetto destinatario dell'obbligo di rendicontazione previsto dall'art. 17 del DM 521/97 a decorrere dal 1 gennaio 2011;

b) esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

c) immediata liquidazione dei trasferimenti erariali pregressi vantati dalla Provincia Regionale di Trapani nei confronti dello Stato e dai Comuni della stessa che ne abbiano diritto, escludendo l'applicabilità, per le spese di cui alla finalità di cui al presente articolo, dei limiti del patto di stabilità nella misura massima di 5 milioni di euro;

d) finanziamento di una campagna per la promozione dell'immagine turistica del territorio, che comprenda un piano di comunicazione articolato su più media (quotidiani, periodici, riviste di settore, tv, radio, internet, etc.) arredo urbano, implementazione del marchio territoriale provinciale per un importo di euro 1.500.000,00;

e) contributo straordinario per la realizzazioni di eventi di grande richiamo turistico nella provincia di Trapani per un importo di 2.000.000,00;

f) istituzione di un fondo per il pagamento della spesa per interessi per quelle imprese che faranno un ricorso straordinario al sistema creditizio per fronteggiare l'attuale situazione di crisi per un importo di euro 1.000.000,00;

g) restano a carico delle competenti amministrazioni statali di riferimento le spese di ripristino di ogni danno cagionato dallo sviluppo di operazioni militari sulle infrastrutture e le attrezzature aeroportuali, sia militari che civili, da valutarsi tramite apposite perizie al termine delle operazioni;

h) al fine di favorire le condizioni atte a superare o attenuare l'attuale momento di crisi, anche attraverso l'incremento del traffico portuale, è disposto l'immediato ripristino dell'autorità portuale di Trapani.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo in prededuzione di quota parte dei proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni.»

4.0.6

D'Alì

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessate da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni e colpita da un tangibile crollo del flusso turistico a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale dell'aeroporto civile «Vincenzo Florio» dal 20/03/2011 al 30/03/2011 e la successiva chiusura temporanea con un conseguente cospicuo ridimensionamento delle autorizzazioni di volo dal 20/03/2011, e parzialmente ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», e allo stesso modo interessata con gravi ricadute territoriali dall'allestimento di una grande tendopoli in località Kinisia del Comune di Trapani, vengono disposti i seguenti interventi di carattere straordinario:

a) rilascio della concessione definitiva di lunga durata all'AIRGEST S.p.a in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC assunta in data 4 maggio 2011 con espressa previsione dell'esenzione in capo al soggetto destinatario dell'obbligo di rendicontazione previsto dall'art. 17 del DM 521/97 a decorrere dal 1 gennaio 2011;

b) esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

c) immediata liquidazione dei trasferimenti erariali pregressi vantati dalla Provincia Regionale di Trapani nei confronti dello Stato e dai Comuni della stessa che ne abbiano diritto, escludendo l'applicabilità, per le spese di cui alla finalità di cui al presente articolo, dei limiti del patto di stabilità nella misura massima di 5 milioni di euro;

d) finanziamento di una campagna per la promozione dell'immagine turistica del territorio, che comprenda un piano di comunicazione articolato su più media (quotidiani, periodici, riviste di settore, tv, radio, internet, etc.) arredo urbano, implementazione del marchio territoriale provinciale per un importo di euro 1.500.000,00;

e) contributo straordinario per la realizzazioni di eventi di grande richiamo turistico nella provincia di Trapani per un importo di 2.000.000,00;

f) istituzione di un fondo per il pagamento della spesa per interessi per quelle imprese che faranno un ricorso straordinario al sistema crediti-

zio per fronteggiare l'attuale situazione di crisi per un importo di euro 1.000.000,00;

g) restano a carico delle competenti amministrazioni statali di riferimento le spese di ripristino di ogni danno cagionato dallo sviluppo di operazioni militari sulle infrastrutture e le attrezzature aeroportuali, sia militari che civili, da valutarsi tramite apposite perizie al termine delle operazioni;

h) al fine di favorire le condizioni atte a superare o attenuare l'attuale momento di crisi, anche attraverso l'incremento del traffico portuale, è disposto l'immediato ripristino dell'autorità portuale di Trapani.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 17, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011.»

4.0.7

D'Alì

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale temporanea, e parziale ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di euro 10.000.000.

2. A ristoro dei danni già prodotti e in attenuazione dell'attuale momento di crisi, per l'ambito territoriale di cui al comma 1 sono previsti in via straordinaria:

a) L'esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali previste dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni;

b) l'immediato ripristino dell'Autorità portuale di Trapani al fine dell'incremento del traffico portuale, anche considerato il progressivo decremento in atto di quello aeroportuale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della Difesa, e delle

infrastrutture e dei Trasporti, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 17, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011.».

4.0.3

D'Alì

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessate da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale temporanea, e parziale ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile "Vincenzo Florio", è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di euro 10.000.000.

2. A ristoro dei danni già prodotti e in attenuazione dell'attuale momento di crisi, per l'ambito territoriale di cui al comma 1 sono previsti in via straordinaria:

a) l'esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali previste dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni;

b) l'immediato ripristino dell'Autorità portuale di Trapani al fine dell'incremento del traffico portuale, anche considerato il progressivo decremento in atto di quello aeroportuale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della Difesa, e delle infrastrutture e dei Trasporti, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 24, comma 33, del dl 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando al citato

comma 33 le parole "in misura pari al 10%" con le parole "in misura pari al 15%".».

4.0.5

D'ALÌ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessate da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

1. Ai fini dell'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia della Provincia Regionale di Trapani interessata da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno determinato la chiusura totale temporanea, e parziale ancora in atto, dello scalo aeroportuale civile «Vincenzo Florio», è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di euro 10.000.000.

2. A ristoro dei danni già prodotti e in attenuazione dell'attuale momento di crisi, per l'ambito territoriale di cui al comma 1 sono previsti in via straordinaria:

a) l'esenzione dal riversamento, per l'anno 2011, delle addizionali aeroportuali comunali previste dall'articolo 2, comma 11, della legge n.350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni;

b) l'immediato ripristino dell'Autorità portuale di Trapani al fine dell'incremento del traffico portuale, anche considerato il progressivo decremento in atto di quello aeroportuale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della Difesa, e delle infrastrutture e dei Trasporti, si provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo in prededuzione di quota parte dei proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni.».

Art. 5.**5.2**

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo 5.

5.3

PERDUCA, PORETTI

*L'articolo 5 è sostituito con il seguente:***«Art. 5.***(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)*

1. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, l'armatoria privata, può avvalersi di servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.».

5.100

ESPOSITO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'arti-

colo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all’Azione Comune del Consiglio 2008/851/PESC del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del »*Maritime Safety Committee*« (MSC) delle Nazioni Unite in seno all’»*International Maritime Organization*« (IMO), è consentito, fino al 31 dicembre 2012, nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, l’impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.

5. L’impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l’attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle »*best management practices*« di autoprotezione del naviglio definite dall’*International Maritime Organization* (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell’articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

5-*bis*. Il personale di cui al comma 4, nell’espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell’interno rilasciata all’armatore ai sensi dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l’acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l’espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.».

5.1

GAMBA, TOTARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

5.200

I RELATORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.1

TONINI, SCANU, PEGORER

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal febbraio 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore, spese sostenute per il periodo di inattività ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.

2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.».

5.0.2

DE GREGORIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Embargo delle armi)

1. Le unità navali fermate in alto mare in applicazione dell'embargo delle armi stabilito dalle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani per l'ispezione al carico. La possibilità di ispezione è estesa alle altre unità navali presenti sul territorio nazionale quando sussistono fondati motivi di ritenere che il mezzo contenga materiale oggetto di divieto di cui alle medesime risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, le autorità competenti trasmettendo al prefetto il relativo rapporto e tutti gli atti connessi all'eventuale sequestro dei mezzi e del carico trasportato. In caso di esito negativo dell'ispezione, l'unità navale fermata in alto mare lascia le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dal comma 7. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono effettuate dalle autorità competenti anche su aerei presenti nelle aree aeroportuali del territorio nazionale quando sussistono fondati motivi di ritenere che il mezzo contenga materiale oggetto di divieto di cui alle risoluzioni ivi indicate. Il conseguente rapporto e tutti gli atti relativi all'eventuale sequestro dei mezzi e del carico trasportato sono trasmessi al prefetto.

3. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso Stato, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dal comma 6. Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso.

4. I provvedimenti di sequestro e di confisca dei materiali e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

5. Ai fini delle ispezioni previste dal presente articolo il comandante della nave o dell'aereo, o chi ne fa le veci, è tenuto, a richiesta e secondo le istruzioni dei nuclei ispettivi, a mettere a disposizione il carico depositandolo nelle aree indicate, nonché ad esibire le carte e i documenti di bordo ed a fornire tutte le informazioni necessarie.

6. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente articolo restano a carico del soggetti di cui al comma 4.

7. Il rilascio delle navi previsto dal presente articolo 6 subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate dal comma 6.

8. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU di cui al comma 1 in materia di embargo nei confronti della Libia.

9. Ove i soggetti tenuti agli adempimenti di cui al comma 5 non vi provvedano tempestivamente, l'autorità preposta all'esecuzione dell'ispezione adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, anche

a mezzo di imprese appositamente incaricate mediante affidamento a trattativa privata. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è notificata agli interessati per il pagamento, ai sensi del comma 3.

10. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri di cui al comma 6 non vi provvedano tempestivamente, la prefettura territorialmente competente può anticipare le spese necessarie, sulla base della documentazione giustificativa delle competenti amministrazioni, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti summenzionati.

11. Ai procedimenti di sequestro, custodia, confisca e vendita dei materiali e dei mezzi e ai provvedimenti conseguenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate sono versate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

6.5

CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e l'articolo 5, comma 2-bis», fino alla fine del periodo.

6.4

AMATO

Al comma 1, sostituire le parole «29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» con le seguenti: «6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».

6.2 (testo 4)

ESPOSITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state rassegnate ai pertinenti programmi;

c) quanto ad euro 31.400.000, mediante riduzione lineare delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2 (testo 3)

ESPOSITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede:

d) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come integrata ai sensi dell'articolo 3,

comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state rassegnate ai pertinenti programmi;

f) quanto ad euro 31.400.000, mediante riduzione lineare delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 riferite al Ministero della difesa, entro il 15 dicembre 2011, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a tale data. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite all'entrata ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011 al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalità di cui al presente comma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle esigenze di reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per l'anno 2011, anche in relazione alle esigenze delle missioni internazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a destinare ulteriori risorse finanziarie, in aggiunta a quelle previste dagli articoli 582, comma 1, lettera c), e 583, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella misura massima di euro 53.000.000. Al relativo onere si provvede:

g) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come integrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

h) quanto ad euro 40.182.378, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dei risparmi di spesa derivanti da misure di ottimizzazione organizzativa e razionalizzazione della spesa adottate dal Ministero della difesa entro il 15 dicembre 2011.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.2

AMATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate connesse anche alle missioni internazionali, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa complessiva di euro 85.000.000 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli articoli 582, comma 1, lettera c), e 583, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla relativa spesa si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.1

GAMBA, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.».

6.3

GAMBA, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 582, comma 1, lettera c), e 583, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono complessivamente incrementate di euro 85.000.000 per le esigenze delle Forze armate connesse anche alle missioni internazionali.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:

– *all'alinea, sostituire le parole «euro 736.358.397» con le seguenti: «euro 821.358.397»;*

– *alla lettera a), sostituire le parole «725.064.192 euro» con le seguenti: «810.064.192 euro».*

6.6

PERDUCA, PORETTI

All'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nei confronti del personale militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1803 del 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati;

b) i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

Conseguentemente i risparmi di spesa ottenuti dall'applicazione del presente comma, valutabili in euro 30.000.000 annui, sono destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122.».

6.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis* al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della Guardia di Finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, l'art 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.

69, si interpreta nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazioni a tali commissioni.».

Art. 7.

7.1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

All'articolo 7 dopo le parole «e successive modificazioni,» sopprimere le seguenti «e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.»

Art. 8.

8.2

GAMBA, TOTARO, FONTANA, TORRI

All'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 603, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, non impegnate al 31 dicembre 2011, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2012. Alla presente disposizione non si applica l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

8.1

GAMBA, TOTARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività connesse con le missioni internazionali, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, non si applicano i limiti di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

8.3 (testo 2)

ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro esigenziale del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, comma 10 lettera b), si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere richiesto alla commissione di congruità di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comma 10 lettera b) sopracitato, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011.».

8.3

ESPOSITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro esigenziale del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica, l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, comma 10 lettera b), si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista fanno carico, in aggiunta a quanto

stabilito per la dismissione del bene, sul privato cittadino acquirente. A tal fine la procedura di dismissione dei beni immobili, rispetto ai quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è conclusa entro il 31 ottobre 2011. Il Ministro della difesa presenta, entro il 31 dicembre 2011, una relazione al Parlamento con l'individuazione dei beni per i quali non è stata conclusa la procedura di cui al presente comma entro i termini indicati, anche al fine di sollecitare le eventuali modifiche normative occorrenti.».

8.0.1

BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, TORRI, DIVINA, CARRARA, RAMPONI

Nel testo del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, dopo l'articolo 8, inserire l'articolo 8-bis, così formulato:

«Articolo 8-bis

(Modifiche alla Legge 18 Aprile 1975, n. 110)

1. Al fine del perseguimento del contenimento della spesa e della maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi correlati, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza e i principi nazionali e comunitari in termini di concorrenza, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 1 – Armi e munizioni da guerra

1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra quelle comprese nel materiale d'armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono inoltre armi e munizioni da guerra quelle previste dalla Categoria A dell'Allegato I della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.»;

b) *all'articolo 2, al secondo comma, il primo periodo è abrogato;*

c) *all'articolo 6 il quinto comma è sostituito dal seguente:*

«La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custo-

dia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.»

d) *l'articolo 7 è abrogato;*

e) *all'articolo 10 nel terzo periodo del sesto comma le parole «del catalogo nazionale» sono soppresse;*

f) *all'articolo 11:*

1) *al primo comma, le parole «il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed» sono soppresse;*

2) *al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;*

3) *il settimo comma è abrogato;*

g) *all'articolo 11 bis nel primo comma le parole «, il numero di catalogo ove previsto,» sono soppresse;*

h) *all'articolo 12, il quarto comma è abrogato;*

i) *all'articolo 14:*

1) *le parole del primo comma «ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati,» sono sostituite con le seguenti: «ovvero a giudizio del Banco risultino diverse dalle armi comuni da sparo»;*

2) *il quinto comma è abrogato;*

3) *al sesto comma le parole «per mancata catalogazione di una arma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;*

l) *all'articolo 23:*

1) *il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente: «1) le armi comuni da sparo non regolarmente importate o trasferite sul territorio nazionale;»;*

2) *al quarto comma le parole del secondo paragrafo «di catalogo o» sono soppresse;*

3) *al sesto comma le parole «del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o» sono soppresse;*

m) *le somme provenienti dalla riduzione di spesa dovuta alle soppressioni di cui al presente comma sono attribuite al Ministero della Difesa, che le destina alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati nelle missioni internazionali.».*

Art. 9.**9.2 (testo 3)**

SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

2. Entro 60 giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.».

9.2 (testo 2)

SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 3. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

4. Entro 60 giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefis-

sati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.»

9.2

SCANU, TONINI, AMATI, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – Entro il 30 settembre 2011, il Governo presenta al Parlamento una Relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla Relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.»

9.1

CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «presente capo», sino alla fine del periodo con le seguenti: «all'articolo 4, comma 1». Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ulteriore riduzione» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «il ritiro della partecipazione italiana alle missioni di cui al precedente periodo.»

Art. 10.

10.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la parola «escluso» con le seguenti: «esclusi l'articolo 3, comma 18, e».

10.1

GAMBA, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole «articoli 7 e 8» con le seguenti: «articoli 6 e 7».

Coord.1

BETTAMIO

Art. 2.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di vigenza del» con le seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 2, sostituire le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» con le seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011»;

al comma 4 sostituire le parole: «di vigenza del» con le seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 11 sostituire le parole: «alla scadenza del» con le seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 13 dopo la parola: «area» aggiungere le seguenti: « dell’Iniziativa Centro europea».

Art. 3.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «autorizzazioni»;

al comma 4 ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1»;

al comma 6, ultimo periodo, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «autorizzazioni»;

al comma 14, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire le parole: «decreto interministeriale» con le seguenti: «decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 5.

Al comma 2, dopo le parole: «n. 197,» inserire la seguente: «intendendosi».

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» con le seguenti: « del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».

Art. 10.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per l'anno 2011».

Tit.1

AMATI, TONINI, SCANU, CABRAS, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MICHELONI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MONGIELLO

Sostituire le parole: «degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.» con le seguenti: «delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

309^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA NORMATIVA E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che è disponibile per la pubblica consultazione il contributo scritto fornito dal professor Enzo Cannizzaro, in relazione all'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva su normativa e politiche dell'Unione europea, il 7 luglio scorso.

La Commissione prende atto.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 306 E 346 IN MATERIA DI PERSONE SCOMPARSE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 19 luglio, la Presidenza del Senato, facendo seguito alla richiesta della Commissione, ha nuovamente assegnato per la discussione congiunta in sede deliberante i disegni di legge nn. 306 e 346, il cui esame congiunto in sede referente si era concluso lo scorso 6 luglio con la definizione di un testo unificato, pubblicato in allegato.

Il senatore BIANCO (PD) esprime il compiacimento del suo Gruppo per l'accoglimento, da parte del Presidente del Senato, della richiesta di nuova assegnazione in sede deliberante. Auspica che sia fissato un termine

ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti, in ragione del consenso generale sul testo unificato che è stato definito in sede referente.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di acquisire il dibattito svolto in sede referente, inclusi i pareri espressi da altre Commissioni, e di fissare alle ore 18 di domani, giovedì 21 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato, definito in sede referente, che viene pertanto assunto come testo base per la discussione in sede deliberante.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (*PD*) chiede che la prossima settimana si svolga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per esaminare la proposta di procedere quanto prima all'esame dei disegni di legge costituzionali che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, separatamente rispetto ad altre ipotesi di riforma costituzionale che riguardano anche il bicameralismo e la forma di governo. Infatti, si tratta, a suo avviso, di una questione sulla quale tutti i Gruppi parlamentari hanno espresso un orientamento convergente e che può essere risolta entro il termine della legislatura.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ricorda che la Commissione aveva già espresso il suo orientamento in favore di un esame complessivo delle proposte che riguardano la composizione e la funzione delle Camere nel quadro di una più generale revisione della seconda Parte della Costituzione. Tuttavia, non vi sono obiezioni da parte del suo Gruppo a riconsiderare la questione in una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE riferisce che, intervenendo questa mattina in Assemblea, ha ricordato l'indagine conoscitiva in corso, presso le Commissioni congiunte affari costituzionali della Camera e del Senato, sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica. Conviene sulla possibilità che i Gruppi parlamentari, in luogo di procedere all'esame complessivo dei disegni di legge di riforma della seconda Parte della Costituzione, decidano di esaminare esclusivamente – o, comunque, in via prioritaria – il tema della riduzione del numero dei Parlamentari, anche per raccogliere le istanze che provengono dall'opinione pubblica.

Assicura, comunque, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza nella giornata di martedì 27 luglio.

Il senatore BIANCO (*PD*) precisa di aver solo preannunciato la richiesta, che sarà formalmente avanzata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ribadisce l'intenzione del suo Gruppo di chiedere che l'esame si concentri sulla questione specifica della riduzione del numero dei parlamentari, rispetto alla quale ogni Gruppo assumerà le proprie decisioni, non sussistendo, a suo avviso, le condizioni politiche per trattare nel loro complesso le ipotesi di riforma dell'assetto costituzionale.

Il senatore LAURO (*PdL*) osserva che il tema della riduzione del numero dei parlamentari è strettamente connesso al tema della riforma dei Regolamenti parlamentari, soprattutto per quanto attiene alla programmazione dei lavori e al loro svolgimento nelle Commissioni e nelle Assemblee.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-TER (CARTA DEI DOVERI P.A.)

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge n. 2243-ter, recante delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche. Tali emendamenti, pubblicati in allegato, sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a riprodurre, nel testo del decreto-legge, la formulazione recata dalla direttiva, che egli giudica più chiara, in particolare per quanto riguarda il concetto di «incolumità pubblica».

Si sofferma anche sull'emendamento 3.25, che prevede che la richiesta del questore di prestare una garanzia da parte del cittadino dello Stato terzo sia facoltativa e non obbligatoria. Illustra, poi, l'emendamento 3.35, volto a consentire l'accesso anche dei giornalisti ai centri di identificazione e accoglienza, e l'emendamento 3.45, che propone la soppressione del prolungamento a diciotto mesi del trattenimento nei centri, un tempo che egli giudica esageratamente lungo se si considera che le persone tratteneute non hanno commesso alcun reato. Infine, riferisce sull'emendamento 3.51, in base al quale i lavoratori extracomunitari che, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangano privi di occupazione hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per altri dodici mesi.

La senatrice ADAMO (PD), dopo aver ribadito l'esigenza di un esame più attento e approfondito del decreto-legge, illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza che la verifica della sussistenza delle condizioni per il godimento del permesso di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari non abbia carattere sistematico.

Illustra poi l'emendamento 3.3, diretto ad abrogare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e l'emendamento 3.16, volto a incentivare il rientro volontario, anche attraverso sostegni economici, il cui costo sarebbe comunque inferiore a quello che comporta il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione. Infine, si sofferma sull'emendamento 3.19, che propone la soppressione dell'ipotesi di espulsione dello straniero in mancanza della richiesta di un termine per la partenza volontaria, e sull'emendamento 3.36, recante la soppressione della multa per chi contravviene alle misure disposte in luogo del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

Il PRESIDENTE, in considerazione di un'importante riunione del Gruppo del Partito Democratico, propone di rinviare il seguito dell'esame a una ulteriore seduta pomeridiana da convocare oggi, alle ore 19 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, mercoledì 20 giugno, alle ore 19 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**TESTO UNIFICATO DEFINITO IN SEDE REFERENTE
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 306 E 346**

**Disposizioni in materia di obbligo di denuncia
della scomparsa di persone**

Art. 1.

(Obbligo di denuncia della scomparsa di persone)

1. Chiunque abbia notizia che una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora, e questi non ne abbia dato conto ad alcuno senza alcun plausibile motivo, e quando tale condizione possa mettere in pericolo la vita o l'incolumità personale, ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia, anche amministrativa.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale questi la trasmettono immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e al Prefetto per le iniziative di propria competenza da intraprendere, anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché con le strutture informative e specializzate del servizio pubblico radiotelevisivo che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 30 giugno 2009, n. 85.

5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1, sono tenuti, in caso di ritrovamento, a darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

6. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti senza giustificato motivo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2000. La competenza è del Prefetto e si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-TER**Art. 1.****1.1**

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - *(Riordino dell'azione amministrativa verso le autonomie locali)*. – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

1.2PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.100

MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», inserire le seguenti: «nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

1.200

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *alla lettera b), dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese»;*

– *alla lettera i), sostituire le parole: «il cittadino è tenuto» con le seguenti: «il cittadino e l'impresa sono tenuti»;*

– *alla lettera n), dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese».*

1.300

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

1.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni», con le seguenti: «, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza».

1.4

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», aggiungere le seguenti: «nonchè della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,».

Art. 2.**2.1****D'ALIA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali" aggiungere le seguenti: "delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni";

c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: "non superiori a 90 giorni" con le seguenti: "non superiori a 60 giorni";

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";

e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis";

f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale";

g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

"2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale";

h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2";

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento";

j) all'articolo 17, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite con le seguenti: "60 giorni";

k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione*). – 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.";

m) all'articolo 19, le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis".

2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 43, alinea, le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1» sono soppresse;

b) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:

«Capo III – Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi».

2.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedurali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali

delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;».

2.100

D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– alle lettere b) e n), dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese»;

– alla lettera i), sostituire le parole: «il cittadino è tenuto» con le seguenti: «il cittadino e l'impresa sono tenuti».

2.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,».

2.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dai regolamenti attuativi».

2.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «al fine di garantire agli utenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei regolamenti attuativi».

2.200

D'ALIA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con i cittadini e con le imprese,» inserire le seguenti: «anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze».

2.300

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con i cittadini e con le imprese,» inserire le seguenti: «anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze».

2.6

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,».

2.7

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite le modalità della cooperazione applicativa».

2.8

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;».

2.400

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.500

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.9

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) garantire a tutti l'esercizio, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa».

2.10

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;» con le seguenti: «garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;».

2.11

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego, dell'istanza e prevedere che il mancato rispetto dei termini, qualora derivante da condotte negligenti imputabili ai responsabili dei procedimenti costituisca violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e venga comunque valutato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

2.12

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

«q-bis) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

q-ter) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale non immediato;

q-quater) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire, la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemplandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonchè individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

q-quinquies) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.13

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

«*q-bis*) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

q-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

2.14

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

«*q-bis*) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche non generale e non immediato.».

2.15

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«*q-bis*) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.16

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

«*q-bis*) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».

2.600

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis*) stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

- 1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;
- 2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;
- 3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.700

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis*) stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

- 1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;
- 2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;
- 3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.17

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis*) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.».

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2825**

ORDINI DEL GIORNO

G/2825/1/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge, nel modificare il decreto legislativo 286/1998 per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, prevede l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;

nei centri di identificazione ed espulsione gli stranieri sono soggetti, di fatto, a un trattamento assimilabile a quello detentivo in carcere, non certo a un trattamento di accoglienza;

la libertà personale è un valore della massima rilevanza costituzionale e la sua limitazione, in assenza di condanna penale, deve essere prevista solo in casi di necessità;

per la direttiva il trattamento dello straniero rappresenta una misura estrema, da disporre solo se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

nel testo del decreto il trattenimento dello straniero appare come la regola generale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, anche in funzione del mutato quadro internazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica non è effettuata sistematicamente».

1.2

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), n. 2, nel capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.» con le seguenti: «una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.».

1.3

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera g) sopprimere i numeri 4) e 5).

1.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro la mezzanotte del 10 luglio 2011 possono presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 3.**3.1**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE*). – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione";

a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Respingimenti*). – 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre i trenta giorni dalla data in cui la persona è stata rintracciata nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà co-

municazione al giudice di pace, che deve archiviare nei suoi confronti ogni eventuale procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-*bis*.

9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previsti nei commi 3 e 5-*bis* dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili".

b) all'articolo 10-*bis*, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale";

c) all'articolo 13:

1) al comma 2:

a) all'alinea, dopo le parole: "disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: ", caso per caso,";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68";

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1";

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarare la disponibilità ad ospitarlo;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali

la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10";

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; *d)* dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14";

7) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "Nei casi previsti ai commi 4 e 5" sono sostituite con le seguenti: "Nei casi previsti al comma 4";

8) al comma 13 le parole: "Lo straniero espulso" sono sostituite dalle seguenti: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione";

9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito";

d) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis*, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi,

sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o *5-bis*;

2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello stra-

niere siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giu-

dice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-*bis*, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento";

4) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio";

5) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis*, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3";

6) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da

15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo";

7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

"5-quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione";

8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";

9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

"5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale";

10) al comma 7, le parole: "a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento";

e) dopo l'articolo 14-bis, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-ter.

(Programmi di rimpatrio assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o inter-governative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con asso-

ciazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli straniere:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
- c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

- a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
- b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinvio, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
- b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
- c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
- d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis";

f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater";

g) all'articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: "e di respingimento" sono aggiunte le seguenti: "Disposizioni in materia di categorie vulnerabili";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fatto salve le garanzie di cui al comma 2 del presente articolo fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate".

g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

1) le parole: "sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33," sono soppresse;

2) dopo le parole: "ovvero sottoposti a tutela," sono inserite le seguenti: "previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati".

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Respingimenti*). – 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-*bis* che sia stato eventualmente avviato a suo carico.

9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-*bis* dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili"».

3.2a

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine"».

3.3

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) L'articolo 10-bis è abrogato».

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal Prefetto quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisiti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo

di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il Questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il Questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-*bis*. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al Questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria».

3.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e

non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il questore si astiene dall'emanare una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale».

3.6

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Il provvedimento di espulsione è adottato soltanto se a seguito di adeguata valutazione preliminare, risulti che non vi sia violazione del principio di non refoulement, come altresì previsto dall'articolo 19, comma 1, ovvero non si configurino altri divieti di allontanamento quali quelli previsti dall'articolo 19, comma 2 o derivanti da obblighi internazionali come stabilito anche dall'articolo 5, comma 6 con riferimento ai seri motivi in particolare di carattere umanitario, ovvero lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno. In particolare, il provvedimento di espulsione non è adottato nei confronti dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero abbia già presentato domanda di protezione internazionale. Prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito».

3.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sopprimere la lettera b).

3.8

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 3) capoverso 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

3.9

INCOStANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 3, capoverso «4», sopprimere la lettera g).

3.10

INCOStANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 4, capoverso «4-bis» sopprimere la lettera a).

3.11

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero

stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarare la disponibilità ad ospitarlo;».

3.12

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 4) capoverso «4-bis», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarare la disponibilità ad ospitarlo;».

3.13

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: «, in corso di validità»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 5), capoverso 5.2, sopprimere le parole: «in corso di validità».

3.14

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevolmente rintracciato».

3.15

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 4, capoverso «4-bis», alla lettera b) sopprimere le parole da «idonea» fino a «disponibilità».

3.16

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: «Il prefetto, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni».

3.17

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c) numero 5), capoverso «5» sostituire i primi due periodi con il seguente: «Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima

lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.».

Aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, lo straniero può richiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 6), sostituire il capoverso "5.1" con il seguente:

«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue».

3.18

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della

partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione».

3.19

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) numero 6), sopprimere il capoverso 5.1.

3.20

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.1» sopprimere l'ultimo periodo.

3.21

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso «5.2», con il seguente:

«5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un

luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14».

3.22

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso 5.2 con il seguente:

«5.2. Il questore può disporre altresì una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure,

su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.».

3.23

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.2» sostituire il primo periodo con il seguente: «Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilità, il questore può disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea».

3.24

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.2 », sostituire le parole da: «chiede» fino a: «sociale annuo» con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

3.25

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera c), numero 6), nel capoverso 5.2, primo periodo, sostituire le parole da: «chiede» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

3.26

BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.2, secondo periodo, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

3.27

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: «destinatario di un provvedimento di espulsione» con le seguenti: «allontanato mediante accompagnamento.».

3.28

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso «14», sopprimere l'ultimo periodo.

3.29

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), numero 9) sostituire l'ultimo periodo del capoverso «14» con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

3.30

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso «14», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

3.31

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 9) inserire il seguente:

«9-bis) dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta."».

3.32

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il questore dispone» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma l-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga,

identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*.».

3.33

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso »1», dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «, qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sostituire il primo periodo con il seguente.

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.».

3.34

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che lo straniero sia trattenuto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giu-

dice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

3.35

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera d), n. 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di cui al presente articolo, nonché i Centri di accoglienza ed i Centri di accoglienza richiedenti asilo, possono essere visitati, senza autorizzazione, dai soggetti di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche accompagnati da giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, da giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive».

3.36

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sopprimere il sesto periodo.

3.37

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento."».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.».

3.38

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio

dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

3.39

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:

«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione».

3.40

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.41

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

3.42

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al quinto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

3.43

DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), n. 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ri-

tardo al giudice. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione non può essere superiore e a sessanta giorni».

3.44

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso «5» sopprimere le parole: «a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o più delle misure di cui al comma 1-bis».

3.45

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).

3.46

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), numero 10), sostituire le parole: «mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento» con le seguenti: «In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento».

3.47

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 1, sostituire le parole: «programmi di rimpatrio volontario ed assistito» con le seguenti: «programmi di rimpatrio assistito».

3.48

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo «14-ter», comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente».

3.49

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

3.50

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso articolo «14-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinvio, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio; d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione

del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis*, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-*bis*».

3.51

PARDI, CARLINO, LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g. 1) all'articolo 22, comma 11, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».

3.0.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.3-bis.

1. Ai sensi della normativa vigente e cioè del Testo Unico sull'Immigrazione (Dlgs. 286/1998), così come modificato dalla legge Bossi-Fini (legge 189/2002, art. 19, comma 2, lettera *a*), che dispone la inespellibilità dei minori stranieri non accompagnati presenti irregolarmente in Italia, come previsto dalla costituzione all'articolo 33 e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore", si prevede il rilascio del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età».

Art. 4.**4.0.1**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

1. Il Governo è tenuto a fornire semestralmente una informazione puntuale e dettagliata al Parlamento per dare conto dell'utilizzo delle risorse, a valere sui Fondi europei per le quote destinate all'Italia, a comunicare «ammontare delle risorse residue e la loro eventuale destinazione in coerenza con le politiche europee sull'immigrazione».

Plenaria**310^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra l'emendamento 1.3, finalizzato ad una migliore formulazione del testo e ad evitare interpretazioni estensive in contrasto con la direttiva. Soffermandosi sull'emendamento 3.5, segnala l'opportunità che non sia adottata la decisione di rimpatrio, qualora il cittadino comunitario abbia iniziato una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione.

La senatrice BASTICO (PD) illustra l'emendamento 3.24, che elimina l'obbligo del questore di verificare la sussistenza delle condizioni economiche dello straniero sufficienti per permanere nel territorio nazionale.

Quanto all'emendamento 3.26, invece, osserva che esso prevede la facoltà – in luogo dell'obbligo – di applicare le misure di sicurezza.

La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra quindi l'emendamento 3.22, che riformula la disposizione relativa alla partenza volontaria dello straniero irregolare, allo scopo di allineare l'ordinamento italiano al diritto europeo, che prevede solo la facoltà di verificare la condizione economica.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) illustra l'emendamento 3.39, volto a consentire di rimettere in libertà lo straniero, quando non esista più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento. Tale modifica, a suo av-

viso, è propedeutica ad un'altra modifica, volta a disporre che il trattenimento nel centro, che non può essere comunque superiore a centottanta giorni, sia adeguatamente motivato e graduato in base a una specifica procedura di garanzia.

Il senatore VITALI (*PD*) contesta l'ipotesi di un trattenimento prolungato nei centri di identificazione ed espulsione, contraria alla cultura europea dei diritti umani. A suo avviso, si potrebbe ricercare la collaborazione con i Paesi terzi di provenienza ed eliminare il reato di immigrazione clandestina: solo in questo modo può essere affrontato il problema alla radice, invece di limitarsi ad enunciazioni propagandistiche.

Il senatore DE SENA (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.1, che prevede la concessione del permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato presente irregolarmente in Italia.

Riferisce sull'emendamento 4.0.1, che introduce l'obbligo del Governo di informare il Parlamento sull'uso delle risorse, a valere sui fondi europei, destinate alle politiche europee sull'immigrazione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra l'emendamento 3.29, volto a prevedere che il divieto di rimpatrio decorra dal termine previsto per l'uscita dal territorio, quando sia stata concessa la partenza volontaria o l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito.

Successivamente illustra l'emendamento 3.34, in materia di misure non coercitive alternative all'espulsione con accompagnamento alla frontiera: tali misure potrebbero evitare un inutile trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, in osservanza di quanto stabilito dalla direttiva.

Il PRESIDENTE, in considerazione di impegni istituzionali di alcuni senatori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14, è anticipata alle ore 12 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 20,05.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria**227^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CANTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-02185, a firma del senatore Caforio e relativa alle limitazioni dei diritti politici del personale militare osservando che la risposta da lui fornita durante lo svolgimento di una interrogazione a risposta immediata presso la commissione Difesa della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'iscrizione dei militari ai partiti politici, ribadiva che, allo stato, non risulta esistere una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione al divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione, che, al fine di salvaguardare l'imparzialità e la sottrazione a strumentalizzazioni di appartenenti a categorie speciali dei pubblici dipendenti, consente di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, nonché rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Rileva quindi che le disposizioni riguardanti l'esercizio dei diritti politici da parte dei militari, previste dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge n. 382 del 1978, sono state riassettate nell'articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che non ha operato, né avrebbe potuto operare, alcuna innovazione di istituti preesistenti in ragione dei limiti imposti alla codificazione dall'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e

dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi richiamati, precisando che, con un decreto legislativo già deliberato preliminarmente dal Consiglio dei ministri ed ora ai previsti pareri, si provvederà a un perfezionamento formale del riassetto con la sostituzione all'articolo 1483 delle parole «di cui all'articolo 1350» con le parole «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350», ripristinando l'identico testo dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1978 in rapporto all'articolo 5.

Tutto ciò chiarito, puntualizza che va pertanto confermato quanto affermato in sede di risposta alla citata interrogazione a risposta immediata in argomento, e cioè che, per le Forze armate, non esiste né è mai esistita una disposizione di legge ordinaria che, dando attuazione alla previsione dell'articolo 98 della Costituzione, abbia imposto espressamente il divieto di iscrizione ai partiti politici per i militari. Ciò a differenza di quanto avvenuto per i magistrati, per i quali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 109 del 2006 l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici costituisce illecito disciplinare ancorché al di fuori dell'esercizio delle funzioni, e per le Forze di polizia, a seguito di quanto disposto dall'articolo 114 della legge n. 121 del 1981 e successivi provvedimenti legislativi di proroga.

Quanto alle Forze armate, il citato articolo 6 della legge n. 382 del 1978 (ora articolo 1483 del Codice dell'ordinamento militare) ha espressamente previsto che esse debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e che ai militari che si trovino nelle condizioni attinenti alle attività di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 5 (ora articolo 1350, comma 2, del citato codice) è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. Le Forze armate hanno pertanto dato e danno attuazione alle citate disposizioni assumendo di non poter ravvisare per i militari, nel descritto quadro normativo di riferimento, la possibilità di iscrizione ai partiti politici, in quanto essa stessa costituisce espressione di militanza politica attiva e, come tale, in antitesi rispetto al dovere di preservare, in ogni circostanza, l'estraneità delle stesse Forze armate da qualsivoglia competizione politica.

Al riguardo, prosegue l'oratore, mentre non si ha contezza di pronunce in materia della Corte Costituzionale, risulta che recentemente il Consiglio di Stato, nell'unico intervento del quale si ha notizia, abbia affermato, ancorché in sede cautelare, che in ragione del quadro normativo attuale non possa considerarsi legittima l'assunzione di cariche attive da parte di militari all'interno di organizzazioni partitiche.

Questo è quindi il quadro normativo e la situazione in materia di possibilità di iscrizione dei militari ai partiti politici; un quadro di riferimento che potrebbe essere ulteriormente definito con chiare disposizioni legislative idonee a coniugare i diritti dei singoli con l'esigenza di terzietà delle Forze armate.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) sottolinea l'importanza delle problematiche sottese al suo atto di sindacato ispettivo, rimarcando altresì l'esigenza che la normativa vigente venga sottoposta ad interventi volti ad eliminare interpretazioni discriminatorie.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(971) BIANCHI ed altri. – Riconoscimento della medaglia d'oro ai caduti di Nassiriya
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il sottosegretario CROSETTO osserva che, sulla base del dettato degli articoli da 1410 a 1432 del codice dell'ordinamento militare, e tenuto conto che ai caduti di Nassiriya il Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa, aveva già conferito la Croce d'onore alla memoria (risultando peraltro rarissimi i casi in cui la massima carica dello Stato ha proceduto, *motu proprio*, alla concessione allo stesso titolo della medaglia d'oro al valor militare), la concessione *ex lege* della decorazione di cui al disegno di legge in titolo, ponendosi del tutto *extra ordinem* realizzerebbe una situazione di evidente disparità di trattamento rispetto agli altri caduti nel corso di missioni internazionali.

Inoltre, l'iniziativa iscritta all'ordine del giorno è suscettibile di generare oneri finanziari, seppur contenuti, non provvisti dell'adeguata copertura finanziaria, atteso che alla concessione della medaglia d'oro è annesso un assegno straordinario determinato dall'articolo 1925 del citato codice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) SCANU. – Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

– e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio scorso.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra un'ulteriore proposta emendativa (1.2, *pubblicata in allegato*), volta a razionalizzare i costi associati al rientro delle salme e che si fonda su quanto osservato dal rappresentante del Governo nella seduta del 29 giugno.

Dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 1.1 e 2.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**NUOVO EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 988**

Art. 1.

1.2

ESPOSITO, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 272 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le lettere "su richiesta", eliminare le seguenti "e a spese";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"2. Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e rimpatrio della salma sono a carico dello Stato che provvede, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite al comma 3, tramite il Commissario generale coadiuvato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le necessarie riduzioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'elaborazione da parte del Commissario generale, della graduatoria ai fini dell'accoglimento delle domande di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di dare precedenza ai richiedenti di più stretto vincolo di parentela e di livello di reddito minore."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

555^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Governo non dispone ancora degli elementi necessari per rispondere ai rilievi formulati dal Relatore sul testo dell'atto Senato n. 2824.

Pertanto, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta antimeridiana, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Sottocommissione per i pareri**156^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2326) Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE dà lettura di una nota in cui si esclude che la quota delle scelte non espresse, a titolo di otto per mille dell'IRPEF, attualmente attribuite allo Stato, affluisca all'entrata; altresì, si fa presente che l'attribuzione all'Unione cristiana evangelica battista d'Italia della quota dell'otto per mille, con la conseguente riduzione della quota attualmente disponibile per lo Stato, non determina il venir meno di risorse attualmente impiegate per altri interventi statali.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**556^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) ricorda di aver già dato lettura della scheda illustrativa sia in relazione al testo che agli emendamenti, rispetto ai quali segnala che è stata presentata una riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 6.2, riguardo al quale occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta e che, in relazione all'emendamento 5.100 di ulteriore nuova presentazione, occorre una valutazione alla luce delle osservazioni formulate sul testo.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della Commissione due note di chiarimenti – predisposte rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della difesa – relative ai profili di criticità sollevati dal Relatore sul testo del provvedimento in esame.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la violazione della legge di contabilità compiuta dai commi 9 e seguenti dell'articolo 3, riguardanti la gestione delle risorse non impegnate, risulta acclarata e confermata dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, chiede di conoscere l'entità delle risorse movimentate dal comma 9 dell'articolo 3, ove si dispone il trasferimento in conto residui di risorse non impegnate per il 2011 che, in base alla normativa sulla contabilità, dovrebbero andare in economia. Rileva peraltro che il Governo avrebbe compiuto un'operazione più trasparente se, invece di effettuare una discutibile operazione di gestione delle somme non impegnate, avesse fatto ricorso, per la copertura, interamente al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il PRESIDENTE fa presente che, secondo la relazione tecnica, l'entità delle risorse movimentate dal comma 9 dell'articolo 3 ammonta a circa 12 milioni di euro.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), alla luce delle note consegnate dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione, per quanto concerne il testo del provvedimento, di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 5, sia inserito, in fine, il seguente comma: "7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– all'articolo 10, comma 1, la parola "escluso" sia sostituita dalle seguenti: "esclusi l'articolo 3, comma 18, e";

e con la seguente osservazione:

– per quanto riguarda i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 3 – relativi alle modalità di gestione delle risorse non impegnate nell'anno finanziario di competenza – si raccomanda, in futuro, una più scrupolosa aderenza al principio contabilistico della destinazione in economia delle somme non impegnate.».

Il senatore MORANDO (*PD*), nel condividere le due condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dissente invece dalla previsione di una mera osservazione, per quanto concerne il rispetto dei principi contabilistici, ritenendo che su tale profilo sarebbe opportuna l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Pertanto, chiede che la proposta di parere del Relatore venga votata per parti separate.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere sul testo, limitatamente alle due condizioni e con l'esclusione dell'osservazione finale.

La Commissione approva all'unanimità.

Successivamente, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di parere a partire dalle parole: «e con la seguente osservazione», fino alla fine della proposta.

Con il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, la Commissione approva.

Si passa, quindi, all'esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario GENTILE formula parere contrario sull'emendamento 1.2, che reca una copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sottolineando che gli stanziamenti del FISPE sono destinati a finalità urgenti e improcrastinabili.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda la necessità, già evidenziata dal Relatore, di allineare la cadenza temporale dell'onere con quella della copertura, per quanto riguarda l'emendamento 2.10.

Il PRESIDENTE, nel ritenere che sull'emendamento 2.10 debba essere formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica ricordata dal senatore Morando, reputa poi opportuno che sugli emendamenti 1.2, 2.12, 2.13, 4.3 e 6.3 la Commissione esprima un parere non ostativo, con l'intesa che, qualora tutte le proposte fossero approvate, dovrebbe essere verificata la capienza del FISPE ai fini della congruità delle coperture.

Il sottosegretario GENTILE esprime poi un avviso conforme sull'emendamento 6.2 (testo 3).

Il PRESIDENTE dispone la sospensione del parere su quest'ultima proposta emendativa, in quanto risulta necessario acquisire l'asseverazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario GENTILE formula poi un avviso di contrarietà sull'emendamento 2.1, che, oltre a violare una risoluzione delle Nazioni Unite, risulta oneroso.

Il presidente AZZOLLINI conferma l'onerosità della proposta in quanto si sospendono i termini per una serie di adempimenti di obblighi tributari e contributivi.

Viene poi disposta la sospensione del parere sull'emendamento 4.1, per permetterne un approfondimento.

Il rappresentante del GOVERNO formula successivamente parere contrario sugli emendamenti 5.0.2 e 8.1, motivando tale valutazione sulla base di difetti di copertura.

Il presidente AZZOLLINI rileva poi l'opportunità di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.4.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi avviso contrario sulle proposte 3.1, 8.2 e 4.0.1.

Il sottosegretario CROSETTO chiede chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, rilevando che non appare evidente il carattere di onerosità.

Il presidente AZZOLLINI, nel fornire alcuni chiarimenti, ritiene che su tale emendamento sia inevitabile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GENTILE, rappresenta poi un avviso contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il presidente AZZOLLINI dispone la sospensione della formulazione del parere sull'emendamento 4.0.2, in attesa di una riformulazione da parte del presentatore, mentre ritiene che gli altri emendamenti siano censurabili per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GENTILE esprime quindi parere di contrarietà sull'emendamento 5.0.1.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone, per quanto riguarda gli emendamenti, l'approvazione di un parere del seguente tenore destinato alle Commissioni 3^a e 4^a riunite: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 2824, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 1.2, 2.12, 2.13, 4.3 e 6.3, aventi tutti una copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) con l'intesa che, qualora tutte le proposte fossero approvate, dovrebbe essere verificata la capienza del Fondo ai fini della congruità delle coperture.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 3.1, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.0.1, 5.0.2, 8.1 e 8.2.

Esprime altresì parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della medesima norma costituzionale, all'inserimento della cadenza temporale

dell'onere sull'emendamento 2.10, per il quale vale peraltro l'osservazione relativa a tutti gli emendamenti che trovano copertura sul FISPE.

Infine, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.4.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 6.2 (testo 3), 4.1 e 4.0.2, sui quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE, sospende la seduta, che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di esaminare gli emendamenti sui quali il parere è stato sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 19,10.

Il PRESIDENTE rende noto che sono pervenuti gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e che, per quanto riguarda l'emendamento 6.2 (testo 3), la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso delle proposte correttive.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sull'emendamento 6.2 (testo 3), rilevando la bontà delle proposte correttive della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda, tuttavia, l'ultimo periodo della lettera *c*), individua forti criticità nel meccanismo legato alle rimesse dell'ONU.

Il PRESIDENTE, con riguardo all'emendamento 6.2 (testo 3), suggerisce di votare un parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal recepimento delle proposte correttive della Ragioneria generale dello Stato, mentre limitatamente all'ultimo periodo della lettera *c*), accogliendo l'osservazione del senatore Morando, la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà.

Rileva, poi, che sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.2 (testo 3) non vi sono rilievi da formulare.

Da ultimo, in relazione agli emendamenti coperti sul FISPE ritiene di condizionare la valutazione non ostativa nel presupposto che l'ammontare totale delle coperture non superi la cifra di 90 milioni di euro, che rappresenta, secondo una ricognizione sulle disponibilità esistenti, il limite massimo entro il quale tali emendamenti possono avere un parere di nulla osta dalla Commissione bilancio.

Alla luce del dibattito svoltosi, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 6.2 (testo 3), sospesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.2 (testo 3), mentre, in relazione all'emendamento 6.2 (testo 3) esprime parere di

nulla osta a condizione che, alla lettera c), primo periodo, siano soppresse le parole: "entro il 15 dicembre 2011" e le parole: "fino a tale data". Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'ultimo periodo del medesimo emendamento.

Si osserva inoltre che, poiché gli emendamenti 1.2, 2.10, 2.12, 2.13, 4.3 e 6.3 trovano tutti copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), si intende che il parere su tali emendamenti sia contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora gli emendamenti approvati superino il limite delle disponibilità esistenti di 90 milioni di euro.».

La Commissione approva.

(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) dà per acquisita la relazione già svolta per il parere sul testo e sugli emendamenti alle Commissioni 3^a e 4^a riunite.

Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea, fa presente la necessità di acquisire conferma dell'invarianza finanziaria dell'emendamento 3.103. Gli emendamenti 4.105 e 10.100 sembrano comportare maggiori oneri. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari indiretti dell'emendamento 6.101. È necessario, altresì, acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 9.0.100.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che gli ulteriori emendamenti presentati all'Assemblea siano tutti censurabili, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per la proposta 9.0.100, per la quale il parere dovrebbe essere non ostativo.

Con l'avviso conforme del Governo, il relatore CROSETTO propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 5, sia inserito, in fine, il seguente comma: "7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– all'articolo 10, comma 1, la parola "escluso" sia sostituita dalle seguenti: "esclusi l'articolo 3, comma 18, e";

e con la seguente osservazione:

– per quanto riguarda i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 3 – relativi alle modalità di gestione delle risorse non impegnate nell'anno finanziario di competenza – si raccomanda, in futuro, una più scrupolosa aderenza al principio contabilistico della destinazione in economia delle somme non impegnate.

In relazione agli emendamenti, la Commissione esprime parere di nulla osta sulle proposte 1.2, 2.12, 2.13, 4.3 e 6.3, aventi tutti una copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) con l'intesa che, qualora tutte le proposte fossero approvate, dovrebbe essere verificata la capienza del Fondo ai fini della congruità delle coperture.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 3.1, 3.103, 4.105, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.0.1, 5.0.2, 6.101, 8.1, 8.2 e 10.100.

Esprime altresì parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della medesima norma costituzionale, all'inserimento della cadenza temporale dell'onere sull'emendamento 2.10, per il quale vale peraltro l'osservazione relativa a tutti gli emendamenti che trovano copertura sul FISPE.

Infine, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.4. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle 19,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Il senatore RUSCONI (PD) tiene preliminarmente a precisare che è in corso un'assemblea del suo Gruppo su argomenti assai delicati all'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Aula. In considerazione dell'importanza dell'audizione del ministro Brunetta, una rappresentanza del Gruppo è comunque presente in Commissione.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, prende la parola il ministro BRUNETTA il quale evidenzia anzitutto come il valore legale delle lauree si fonda su una copiosa normativa, che si è stratificata negli ultimi ottanta anni.

In questi decenni, nella società italiana sono tuttavia intervenuti molteplici mutamenti, sotto il profilo sia della formazione sia dell'accesso al mercato del lavoro, che hanno posto in discussione la permanente utilità del valore legale del titolo di studio, affermatosi in tutt'altro contesto e che risente di una certa rigidità.

Nell'esprimere perciò apprezzamento per la riflessione avviata dalla Commissione, il Ministro osserva che la modifica del valore legale del titolo di studio può determinare profonde conseguenze in diversi settori: nel sistema universitario (per il quale la riforma Gelmini contribuisce peraltro a definire linee di intervento in modo estremamente concreto), nel mercato del lavoro e nell'accesso per concorso ai pubblici uffici.

L'obiettivo condivisibile è passare dal concetto di valore legale a quello di valore sostanziale del titolo di studio, rafforzando la credibilità del percorso formativo seguito.

Del resto – prosegue – anche negli ordinamenti più flessibili, come quelli di tipo anglosassone, la laurea esprime un valore collegato al raggiungimento di un certo livello di formazione culturale. Il titolo di studio rappresenta cioè la certificazione dell'investimento compiuto in capitale umano. In tale prospettiva, è dunque necessario che il titolo sia rilasciato da un'istituzione accreditata da organismi pubblici, coordinati e vigilati da un soggetto terzo che in Italia è rappresentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'accREDITAMENTO serve cioè a garantire il valore formativo e scientifico delle lauree, lasciando poi al mercato del lavoro il compito di decidere in piena libertà come regolare l'accesso alle professioni o ai posti d'impiego e quali requisiti ulteriori richiedere. Si possono così qualificare i centri di insegnamento e, in ultima analisi, affermare i principi di trasparenza e meritocrazia.

Soffermandosi in particolare sui meccanismi di accesso alla Pubblica amministrazione, il Ministro rileva poi che per la partecipazione ai concorsi i candidati devono essere in possesso di determinati titoli accademici o di istruzione superiore aventi valore legale. Prima di abbandonare questo sistema è quindi necessario riflettere attentamente circa i necessari meccanismi sostitutivi che valgano ad assicurare alla selezione, sul piano sostanziale, livelli qualitativi comunque idonei a compensare il criterio formale del valore legale. L'abrogazione *tout court* di tale riconoscimento significherebbe infatti consentire l'accesso ai concorsi pubblici a chiunque, indi-

pendentemente dal *curriculum* formativo, con un evidente aggravio di costi per il processo selettivo.

D'altra parte, non si possono non rilevare i limiti del valore legale del titolo universitario con riferimento alla dimensione globale del mercato del lavoro, in cui, nei fatti, la sua portata sembra ormai superata dalle mutate dinamiche di selezione.

Dopo aver rimarcato la difficoltà di riconoscere, in costanza di valore legale, i titoli di studio dei lavoratori stranieri, conviene che il meccanismo dell'accreditamento si muova nella direzione di predisporre un contesto di qualità della formazione che potrà eventualmente condurre all'abolizione del valore legale.

Peraltro, qualora si voglia gradualmente eliminare questa stratificazione di norme, che per molti aspetti ha appiattito il sistema universitario, occorre agire su più fronti, ivi compresi l'organizzazione e l'accesso alle pubbliche amministrazioni, nonché l'operato degli organismi professionali per l'accesso ai quali la Costituzione prevede l'esame di Stato. Quanto a quest'ultimo profilo, il Ministro rileva peraltro come le nuove tecnologie siano suscettibili di innescare profonde innovazioni.

Avviandosi alla conclusione, egli sottolinea come il percorso delineato dalla riforma dell'università appaia in grado di determinare un sistema coerente di incentivi per la competizione, con l'effetto di spingere gli atenei a impegnarsi nella predisposizione di un'offerta formativa di qualità, in grado di attrarre gli studenti.

A tal fine, occorre che esse assumano come obiettivo di lungo termine quello di migliorare la loro reputazione formativa, attesa l'importanza crescente assunta non tanto dal percorso di studi prescelto e dal risultato in termini di votazione finale, ma anche e, soprattutto, dalla capacità di preparare laureati eccellenti. L'ipocrisia di una valutazione uniforme dei titoli di studio permane del resto, prosegue il Ministro, solo nei bandi pubblici mentre il mercato privato da tempo riconosce il diverso valore sostanziale dei titoli.

Auspica pertanto che la questione sia ulteriormente approfondita e a tal fine manifesta la piena disponibilità del suo Dipartimento ad avviare un confronto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che il valore legale del titolo di studio mantenga efficacia solo per l'accesso alla Pubblica amministrazione, atteso che il privato è da tempo più incline a valutare la preparazione effettiva dei lavoratori. Anche alla luce della riforma Gelmini, che si muove nel senso dell'accreditamento, chiede quindi al ministro Brunetta che cosa cambierebbe in pratica nei pubblici concorsi se fosse abolito il valore legale e quali difficoltà comporterebbe una più pregnante verifica di qualità nel corso delle procedure concorsuali.

Il senatore RUSCONI (*PD*) paventa l'incertezza normativa conseguente ad un'eventuale abolizione del valore legale, in assenza di validi strumenti alternativi di certificazione. Nel sottolineare come il nodo cruciale sia rappresentato dal valore reale del titolo di studio conseguito, auspica percorsi più agili che premino il merito dei lavoratori anche in età giovanile.

Ai primi quesiti risponde il ministro BRUNETTA, il quale riferisce l'esperienza positiva di due concorsi gestiti dal suo Dipartimento con modalità esclusivamente elettroniche. Il primo si riferisce a 500 posti di livello impiegatizio presso il comune di Napoli, che ha dato risultati eccellenti anche grazie a modalità selettive completamente automatiche e pertanto assai poche manipolabili. I risultati del concorso hanno consentito di valutare la qualità formativa dei percorsi seguiti dai candidati, elaborando una graduatoria delle *performance*. Il secondo concorso si riferisce invece a 110 dirigenti di seconda fascia, per il quale sono state presentate oltre 55.000 domande. Entrambe queste esperienze dimostrano come sia essenziale porre la massima attenzione a delineare con chiarezza la figura del candidato, onde consentire un corretto incrocio fra domanda ed offerta. Altrimenti, si registra un'enorme sproporzione fra domande presentate, candidati effettivi ed, infine, vincitori, che determina una cospicua lievitazione dei costi.

I predetti concorsi hanno per altro verso dimostrato la sostanziale irrilevanza del titolo di studio, nonché una scarsa capacità attrattiva all'estero. Occorre pertanto che la formazione sia maggiormente sintonizzata sulle esigenze concrete del mercato del lavoro e l'informazione sia più ampiamente diffusa per allargare il bacino di richiamo.

Invita quindi la Commissione a proseguire con coraggio nel cammino intrapreso, alla ricerca di un'alternativa che garantisca il valore reale del percorso seguito.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene che al momento sia ancora fantascientifico immaginare l'abolizione del valore legale. È invece realistico avviare una marcia di avvicinamento che conduca gradualmente all'obiettivo. Per quanto riguarda il reclutamento degli insegnanti, egli ha proposto l'istituzione di aree professionali di livello regionale che il docente possa scegliere liberamente. Indi, nell'ambito di concorsi regionali, il punteggio verrebbe acquisito in misura esigua (pari ad un quinto) sulla base dei titoli, mentre in misura più cospicua in base alla valutazione. Ciò consentirebbe una maggiore omogeneità quanto meno a livello locale, superando le attuali difficoltà.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) suggerisce anzitutto lo svolgimento di *test* unitari per l'accesso alle facoltà di medicina, finalizzati alla elaborazione di graduatorie nazionali.

Sottolinea poi l'importanza del prossimo concorso per dirigenti scolastici, evidenziando come il nuovo anno scolastico inizierà con circa

2.000 posti vacanti. Non giudicando convincente il ricorso ai vice presidi, che fra l'altro non saranno più esonerati dall'insegnamento, avanza l'ipotesi di concedere una proroga, nell'auspicio che i nuovi concorsi diano risultati migliori rispetto al passato.

Il ministro BRUNETTA ribadisce l'importanza di svolgere i concorsi con modalità elettroniche, che consentono speditezza di procedure, impossibilità di manipolazione e certezza di risultati. Su questo, auspica un forte consenso *bipartisan*.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Brunetta e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 221

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

305^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Misiti.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del prescritto numero legale per il seguito dell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, comunica che tali provvedimenti verranno affrontati in altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 20 luglio 2011, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria**306^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Misiti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 dicembre 2010.

Il presidente GRILLO (*PdL*) illustra un'ipotesi di emendamento, elaborata in collaborazione con alcuni tecnici, volta a superare i dubbi emersi nel corso della trattazione del provvedimento in esame presso la 5^a Commissione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) manifesta qualche interrogativo sulla congruità di alcuni profili della proposta formulata dal Presidente rispetto alle finalità che il comitato ristretto si era prefisso nel corso della elaborazione del testo unificato.

Il presidente GRILLO (*PdL*) fornisce i chiarimenti richiesti, invitando i membri della Commissione a compiere approfondimenti sull'emendamento in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la Commissione è convocata per domani, giovedì 21 luglio 2011, alle ore 9, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

246^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che nel corso dell'audizione informale del Consorzio L'Italia Zootecnica sulla situazione della zootecnia bovina, svoltasi ieri, 19 luglio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che al termine della seduta avrà luogo l'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dei Presidenti dell'ISMEA e dell'Eurispes sul «1° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia».

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEI PRESIDENTI DELL'ISMEA E DELL'EURISPES SUL
«1° RAPPORTO SUI CRIMINI AGROALIMENTARI IN ITALIA»*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria**228^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CURSI*La seduta inizia alle ore 14,30.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. COM (2011) 370 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo la senatrice VICARI (*PdL*), ricordando che l'Unione europea si è fissata l'obiettivo di conseguire nel 2020 un risparmio del 20 per cento di energia primaria e lo ha incluso tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Le stime della Commissione europea indicano che nel 2020 l'Unione europea raggiungerà soltanto la metà dell'obiettivo del 20 per cento. Da qui nasce la proposta di direttiva europea che si prefigge di fornire un contributo significativo al conseguimento di questi obiettivi, rendendo vincolanti alcuni aspetti del Piano di efficienza energetica presentato dalla Commissione europea l'8 marzo scorso. È dunque necessario prevedere misure per ottenere ulteriori risparmi in materia di fornitura e uso dell'energia. Per questo auspica che la proposta di direttiva europea venga rapidamente adottata e applicata dagli Stati membri.

La direttiva proposta consta di 24 articoli complessivi. Il Capo I raggruppa le disposizioni che riguardano l'ambito di applicazione, le definizioni e gli obiettivi della direttiva europea. L'articolo 1 definisce oggetto ed ambito di applicazione della direttiva. In esso si afferma che la direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di rea-

lizzare un risparmio del 20 per cento di energia primaria entro il 2020 e di gettare le basi per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione oltre il 2020. La direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. L'articolo 2 presenta un elenco di definizioni. L'articolo 3 prevede che gli Stati membri stabiliscano un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta se l'Unione sia in grado di raggiungere il suo obiettivo di risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020. Il Capo II si occupa di efficienza nell'uso di energia. L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri garantiscano che dal 1° gennaio 2014 il 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici sia ristrutturata ogni anno al fine di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti da ogni Stato membro interessato in applicazione di quanto previsto dalla direttiva n. 31 del 2010. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici ed incoraggiano gli enti pubblici ad adottare un autonomo piano di efficienza energetica. Al riguardo ricorda che è stato recentemente costituito in Senato un Comitato per il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, che, senza costi aggiuntivi per il Senato, sta già acquisendo utili informazioni sui consumi energetici, al fine di avanzare proposte concrete al Consiglio di Presidenza e al Collegio dei Questori, che favoriranno una riduzione delle spese in linea con gli annunciati interventi della Presidenza del Senato. L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri garantiscano che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica. L'articolo 6 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmio energetico richiesto a ciascuna delle parti obbligate in termini di consumo energetico finale o primario. Sempre gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata e i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici nel quadro del regime. L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri promuovano la disponibilità, per tutti i clienti finali, di *audit* energetici dai costi contenuti e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. L'articolo 8 prevede che gli Stati membri garantiscano che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali in grado di misurare con precisione e di mostrare il consumo energetico in tempo reale, tenendo conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale. Viene altresì stabilito che i clienti finali possano scegliere tra una bolletta elettronica ed una cartacea. L'articolo 9 stabilisce che gli Stati membri possano fissare le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 6 e 8. Il Capo III tratta il tema della efficienza nella fornitura di energia. L'articolo 10

dispone che gli Stati membri, entro il 1° gennaio 2014, stabiliscano e notifichino alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento volto a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ed a garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali disposizioni. Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a garantire che le regolamentazioni nazionali sulla pianificazione urbana e rurale siano adattate a criteri di autorizzazione tali da assicurare che gli impianti siano ubicati in prossimità dei punti in cui esiste domanda di calore e che tutti i nuovi impianti di produzione di energia elettrica, come pure gli impianti esistenti sottoposti ad ammodernamento sostanziale, siano equipaggiati di unità di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di definire condizioni di esenzione da tale obbligo quando sussistano determinati requisiti. L'articolo 11 chiede agli Stati membri di elaborare un inventario (e di aggiornarlo con cadenza triennale) dei dati per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e gli impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e gas sul loro territorio. L'articolo 12 invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica al momento di prendere decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'elettricità. Gli Stati membri dovranno altresì adottare piani che valutino i potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, ed individuare misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno adoperarsi affinché, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e assicurino il dispacciamento prioritario di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento. Il Capo IV reca le disposizioni orizzontali. L'articolo 13 stabilisce che, affinché sia raggiunto un elevato livello di competenza tecnica, obiettività ed affidabilità, gli Stati membri debbano assicurare che, entro il 1° gennaio 2014, saranno disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di *audit* energetici e misure di miglioramento dell'efficienza energetica. L'articolo 14 prevede che gli Stati membri promuovano il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese a questo mercato attraverso una serie di misure all'uopo. L'articolo 15 obbliga gli Stati membri a valutare e ad adottare le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo che intralcino l'efficienza energetica, in particolare la separazione degli incentivi tra proprietari ed

inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari. L'articolo 16 rimanda ai fattori di conversione di cui nell'allegato IV. Il Capo V reca le disposizioni finali. L'articolo 17 contiene una serie di deleghe alla Commissione ad adottare atti e ad adeguare gli allegati. L'articolo 18 norma in materia di esercizio della delega da parte della Commissione. In particolare, la delega di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. L'articolo 19 stabilisce una precisa e dettagliata scaletta per la verifica ed il monitoraggio dell'attuazione della direttiva in esame. In particolare, entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri devono presentare relazioni supplementari contenenti informazioni circa le politiche nazionali di efficienza energetica. La Commissione è chiamata ad esaminare le relazioni annuali e le relazioni supplementari per valutare in che misura gli Stati membri abbiano realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e nell'attuazione della direttiva in esame. La Commissione sottoporrà la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio e, se del caso, presenterà in seguito una proposta legislativa che fissi gli obiettivi obbligatori a livello nazionale. L'articolo 20 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato. L'articolo 21 stabilisce l'abrogazione di parti delle seguenti direttive: 2006/32/CE, 2004/8/CE, 2010/30/CE. L'articolo 22 disciplina il recepimento della direttiva in esame da parte degli Stati membri. L'articolo 23 stabilisce che la presente direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. L'articolo 24 individua come destinatari della direttiva in esame gli Stati membri dell'Unione europea.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2809) Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Barbato ed altri; Pagano e Carlucci; Bragantini ed altri e del disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Costa; Barbolini

(2616) DI NARDO ed altri. – Misure di contrasto e prevenzione dei fenomeni fraudolenti nel settore assicurativo e istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo

– e petizioni nn. 53, 118, 176, 996 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, in sostituzione del senatore Casoli, il presidente CURSI (*PdL*), il quale si sofferma

in particolare sul disegno di legge n. 2809, concernente principalmente il settore delle assicurazioni dei veicoli a motore, approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge in questione consta di 6 articoli complessivi. L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Viene altresì istituito un gruppo di lavoro al quale vengono affidati una serie di compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti. In particolare, per l'adempimento dei suoi compiti il gruppo di lavoro si avvale di un archivio informatico integrato di cui al comma 5. L'articolo 2 apporta una serie di modifiche ad alcuni articoli del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attestazione sullo stato di rischio e sulle procedure di liquidazione dei danni a cose e persone. L'articolo 3 stabilisce che chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Viene altresì modificato l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede sanzioni anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice. L'articolo 4 prevede che, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, vengano definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con i sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Viene altresì stabilito che la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, formi periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, mettendolo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti per territorio. Inoltre, successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato, la violazione dell'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle

norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. Qualora siano utilizzati questi strumenti non sussiste l'obbligo di contestazione immediata. L'articolo 5, recante la valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi, stabilisce che ogni impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. L'ISVAP, a sua volta, trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo, ed una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi. Inoltre, le stesse imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri sono tenute ad indicare, nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame. Nello stesso articolo è stabilito, infine, il divieto per le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo di vigilanza previsto dal comma 2.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa la Commissione che nella giornata di ieri ha avuto un primo incontro con il neo eletto presidente di Farindustria. Nel corso dell'incontro è emersa l'opportunità di approfondire alcuni profili relativi all'industria farmaceutica così come sta già avvenendo da parte del Ministero dello sviluppo economico che ha istituito un apposito tavolo per il settore farmaceutico. Propone, pertanto, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, la Commissione dedichi particolare attenzione a questo tema, anche attraverso l'audizione del Ministro dello sviluppo economico,

del Ministro della salute, del presidente di Farindustria, del direttore dell'Agencia italiana per il farmaco (AIFA) e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di questo settore.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria**239^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BELLOTTI risponde all'interrogazione n. 3-02226, a firma della senatrice Sbarbati, ricordando che la ricongiunzione dei periodi contributivi regolata dalla legge n. 29 del 1979, avviene su domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato nelle diverse forme previdenziali fino al momento della domanda e sempre che non siano stati utilizzati per liquidare una pensione.

Anteriormente al 1° luglio 2010, la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» dell'AGO avveniva senza oneri per il richiedente. Per effetto dell'articolo 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti avviene invece sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività alla quale si riferiscono i relativi contributi. Dalla stessa data, coloro che si avvarranno della facoltà di cui all'articolo 1 della citata legge n. 29 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e

degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Per le domande presentate in epoca anteriore al 1° luglio 2010 si applicheranno le disposizioni previgenti.

Con riguardo al Fondo Elettrici, l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, ai commi 12-*octies* e 12-*novies*, ha disposto che i trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo vengano effettuati con le modalità e dalla stessa decorrenza fissate dal comma 12-*septies*, abrogando, contestualmente, le disposizioni che nel Fondo disciplinavano la costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria a titolo gratuito. Pertanto, per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 78, sono state abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 562 del 1996.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 122, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono dunque continuare a trasferire la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a titolo oneroso. In base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti, tali soggetti possono usufruire dell'istituto della totalizzazione, che consente, a titolo gratuito, l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Il Sottosegretario precisa infine che è stato costituito presso la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro un Tavolo tecnico di studio per individuare possibili interventi operativi. A conclusione dei lavori di tale Tavolo, sono emersi orientamenti per un eventuale intervento normativo che muova in direzione della creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con quaranta anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello «pro quota», e l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, che si limita a ricostruire la normativa vigente ed a dar conto di fatti già noti, come la costituzione del Tavolo tecnico, banalizzando la stessa importanza del quesito da lei rivolto. Auspica pertanto che il Governo si faccia realmente carico del delicato problema segnalato nell'atto di sindacato ispettivo.

IN SEDE DELIBERANTE

(2417) *Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati*

(2082) *DELOGU ed altri.* – *Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato*

(2151) *PINOTTI.* – *Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti*

(2278) *SPADONI URBANI ed altri.* – *Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità*

(Discussione congiunta e approvazione)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che l'esame congiunto dei disegni di legge si è già concluso in sede referente, con l'adozione del disegno di legge n. 2417 come testo base, e che la Presidenza del Senato ha autorizzato il trasferimento alla sede deliberante il 12 luglio scorso. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo un intervento adesivo della senatrice BLAZINA (*PD*), la Commissione conviene.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) prende atto con soddisfazione del trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge, segnalando che tra quelli in discussione è ricompreso il disegno di legge n. 2278, di cui è prima firmataria.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge n. 2417, che colma un vuoto legislativo, rispondendo a finalità di giustizia sociale. Risultano pertanto esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta *una tantum*, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato in tutte quelle ipotesi nelle quali hanno provocato la morte del familiare. Si va così finalmente nella direzione più volte ribadita dalla Corte costituzionale, secondo la quale la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti *iure proprio* e non *iure successionis*.

La senatrice BLAZINA (*PD*) esprime soddisfazione per la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, che colma una lacuna nel sistema previdenziale, conseguendo altresì un obiettivo di giustizia sociale. La piena condivisione del suo Gruppo è d'altro canto testimoniata dalla presentazione di una analoga iniziativa legislativa a firma della senatrice Pinotti, esaminata congiuntamente.

Anche la senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, manifestando tuttavia perplessità in ordine all'effetto retroattivo della normativa così risultante, che avrebbe dovuto a suo giudizio essere meglio ponderato.

Il senatore CASTRO (*PdL*) dichiara il voto favorevole del Gruppo PdL.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che consta di un articolo unico, che risulta approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) comunica che sono pervenute le osservazioni favorevoli della 14^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZATTIVA – COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONE MALATI CRONICI (CnAMC), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI (ANMAR) E DELL'ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E RICERCA SULL'EPATITE «C» (EpaC), IN MERITO AI PROFILI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI CONNESSI ALLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

283^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, interviene in replica manifestando l'intenzione di inserire nella proposta di parere favorevole, che si accinge a redigere, le osservazioni emerse nel corso del dibattito, ed in particolare quelle della senatrice Mazzuconi relative alle attività turistiche e alle case di cura. Si riserva inoltre di approfondire alcune questioni terminologiche al fine di tenere opportunamente conto delle attività artigianali che si svolgono presso centri estetici e di massaggi.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) osserva incidentalmente l'opportunità di circoscrivere bene il novero delle attività artigianali onde evitare l'inclusione di tipologie non afferenti a quelle indicate dal Relatore.

Previa verifica del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti il mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,05 di oggi. L'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (A.G. n. 384).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

284^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 384)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra lo schema di decreto in titolo che reca la ripartizione, per l'anno finanziario 2011, delle risorse da assegnare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere nell'ambito della missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente» – programma 13 «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», sul capitolo 1551, piano gestionale 1, della tabella n. 9 del bilancio dello Stato. Nello schema di decreto sono riportati gli importi assegnati per il 2011, mentre nella relazione allegata vengono illustrati i criteri che hanno presieduto alla ripartizione. L'importo complessivo da ripartire è pari a 6.160.393 euro, a seguito delle riduzioni intervenute, di euro 704.746 e di euro 2.861, sullo stanziamento iniziale di euro 6.868.000, per effetto rispettivamente del comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 e del comma 44 dell'articolo 2 della decreto-legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011. Il divario tra l'ammontare dei contributi ripartiti con il precedente decreto del 2010 e l'ammontare indicato nel provvedimento in esame è dovuto all'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge di contabilità e finanza pubblica, che distingue tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie, espungendo le prime dalla ex tabella C della legge di stabilità. Conseguentemente, il provvedimento in esame reca la ripartizione delle sole somme riferite a spese non obbligatorie, mentre le spese obbligatorie, che comprendono anche quelle per gli stipendi del personale che costituiscono una voce di grande rilievo per gli enti parco, sono adesso inserite nel capitolo 1552. I criteri di ripartizione seguiti per il 2011 sono i medesimi dell'esercizio 2010. Sono stati confermati gli stessi soggetti beneficiari (23 enti parco, 3 parchi minerari, azioni di rilevanza nazionale ed obblighi derivanti dall'adesione a Convenzioni internazionali in materia ambientale) con l'unica eccezione delle riserve naturali dello Stato che saranno finanziate a valere sulle risorse di cui al citato capitolo 1552. La procedura per il riparto della quota destinata agli enti parco nazionali è stata elaborata sulla base dei criteri di riparto già utilizzati ed approvati per l'anno 2010, ad eccezione della individuazione della quota destinata alla copertura dei costi fissi in considerazione della novità di un capitolo appositamente destinato alle spese di natura obbligatoria (il capitolo 1552 anzidetto). Il fondo residuo viene pertanto ripartito sulla base di parametri articolati in tre macro-aree relative rispettivamente alla complessità territoriale, a quella amministrativa ed a quella dell'efficienza gestionale. Per la macro-area complessità territoriale sono stati utilizzati i parametri della superficie occupata, delle caratteristiche altimetriche e della superficie delle zone naturali di riserva integrale. Per la macro-area della complessità amministrativa sono stati utilizzati i parametri del numero dei comuni, della popolazione e delle distanze tra la sede dell'ente parco ed i comuni presenti nel suo territorio. Per la macro-area della efficienza gestionale sono stati utilizzati i parametri della documentazione programmatica, degli strumenti di pianificazione ambientale e della capacità di spesa.

Osserva in conclusione che l'espressione del parere sull'atto del Governo in esame può costituire un'occasione per indicare al Ministero dell'ambiente suggerimenti in ordine ai predetti criteri di ripartizione dei fondi.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*), dopo aver rilevato che la registrazione in due distinti capitoli degli stanziamenti per le spese rispettivamente obbligatorie e non obbligatorie costituisce un elemento di chiarezza, fa presente che le spese non obbligatorie rivestono sicuramente importanza maggiore dal punto di vista delle politiche attive. Purtroppo, proprio rispetto alle spese non obbligatorie si deve rilevare una drastica riduzione delle risorse disponibili e questa circostanza deve indurre la Commissione quanto meno a far valere la necessità di sottrarre le risorse residue ai tagli disposti con la recente manovra economica.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) osserva che destano perplessità i parametri utilizzati per valutare la complessità amministrativa ai fini del riparto dei contributi.

Il senatore LEONI (*LNP*), in qualità di relatore, ricorda che nel parere di competenza della Commissione possono essere eventualmente inserite anche osservazioni riguardanti i criteri che presiedono al riparto e fa presente che il sistema delle aree protette è senz'altro in grado di raccogliere autonomamente risorse per il proprio funzionamento.

Il senatore FERRANTE (*PD*), intervenendo incidentalmente, sottolinea la delicatezza rivestita dagli indici di complessità amministrativa e fa presente che in particolare quello della distanza tra la sede dell'ente parco e i comuni che insistono sul territorio di quest'ultimo si motiva in virtù dell'esigenza di tener conto dell'onerosità degli spostamenti all'interno dell'area del parco.

Il senatore ORSI (*PdL*) osserva che il tema dell'autofinanziamento degli enti parco e quello dell'esigenza di evitare che la complessità amministrativa comporti costi esponenziali saranno sicuramente affrontati in sede di discussione del disegno di legge n. 1820, attualmente all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**285^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giovanni Romano, assessore all'ecologia e alla tutela dell'ambiente della regione Campania, il dottor Tommaso Sodano, vice sindaco e assessore all'ambiente del comune di Napoli, e il dottor Gianluca Aceto, assessore alle politiche per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali della provincia di Benevento.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti della regione Campania, del comune di Napoli e della provincia di Benevento

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del professor Giovanni Romano, assessore all'ecologia e alla tutela dell'ambiente della regione Campania.

Il professor ROMANO fa preliminarmente riferimento all'ordinanza n. 4983 del 18 luglio 2011 con la quale il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio che i rifiuti urbani sottoposti al trattamento di tritovagliatura e selezione sono da considerarsi rifiuti speciali. Tale affermazione

contrasta con quella del Ministero dell'ambiente, secondo cui nonostante il processo di trattamento subito i rifiuti sono sempre classificabili urbani e non speciali. Alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato appare pertanto necessario il rinvio in Commissione disposto oggi dall'Assemblea della Camera dei deputati. Fa quindi presente che nella regione Campania esiste già, in esito agli accordi di palazzo Chigi dello scorso 4 gennaio, un sistema che consente di superare la cosiddetta provincializzazione dei rifiuti. Riporta quindi i dati relativi alla produzione giornaliera di rifiuti solidi urbani nella Regione per l'anno 2011, che, ad esclusione della raccolta differenziata, si attesta sulle 1.200 tonnellate giornaliere per la città di Napoli, 2.300 tonnellate giornaliere per la relativa Provincia e 7.200 tonnellate giornaliere per l'intera Regione. Ricorda poi che la Regione ha recentemente approvato il piano relativo ai rifiuti speciali e quello relativo ai rifiuti urbani operando una pianificazione della impiantistica necessaria allo smaltimento dei rifiuti che mancava dal 1997. Fa inoltre presente la necessità di sviluppare un modello culturale di approccio al tema del corretto smaltimento dei rifiuti che abbia nelle amministrazioni comunali un supporto essenziale. Dopo aver riassunto le vicende amministrative relative alla realizzazione dei termovalorizzatori di Salerno e di Napoli-Est, si sofferma sul funzionamento del termovalorizzatore di Acerra facendo presente che il relativo impianto è perfettamente funzionante ed è costantemente monitorato per verificare eventuali sforamenti delle emissioni. A regime il sistema dei termovalorizzatori campani dovrebbe garantire lo smaltimento di 1.300.000 tonnellate di rifiuti all'anno con una raccolta differenziata nei limiti del 65 per cento, così come previsto dalla legge. Nel dimensionamento degli impianti è stato comunque previsto che una parte dei rifiuti raccolti mediante la differenziata non sia utilizzabile e debba essere pertanto avviata alla Commissione. Inoltre, in considerazione della difficoltà a reperire spazi da adibire a discarica nella Regione, il modello previsto dal piano regionale punta prevalentemente al recupero energetico. Il quadro complessivo delinea quindi la necessità di trovare una soluzione alla situazione per i prossimi quattro anni finché non saranno realizzati gli altri due termovalorizzatori con la ricerca di una soluzione temporanea per quei rifiuti che saranno eccessivamente avviati alla termovalorizzazione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver manifestato apprezzamento per la relazione del professor ROMANO, fa presente la necessità di superare il contrasto con il comune di Napoli sull'opportunità di realizzare un secondo termovalorizzatore da realizzare sul territorio partenopeo. Gli obiettivi da raggiungere appaiono ambiziosi e meritevoli di attenzione, ma si pone il problema di come gestire i rifiuti che verranno prodotti nei prossimi quattro anni e che non potranno essere smaltiti dalle potenzialità del termovalorizzatore di Acerra. Chiede quindi in che termini la Regione intende risolvere la necessità di reperire nuovi siti di stoccaggio dei rifiuti e se a tal fine possa esser considerata l'ipotesi dell'impiego delle cave dismesse presenti sul territorio campano. Chiede infine se la regione Cam-

pania ritiene necessario, nel caso in cui il decreto-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati dovesse decadere, un intervento di regolamentazione di livello nazionale.

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede se corrisponda al vero che il costo per il conferimento dei rifiuti campani nella regione Liguria sia molto più elevato del costo medesimo sostenuto dal comune di Genova.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede chiarimenti sulla capacità di incenerimento del termovalorizzatore di Acerra in rapporto alla produzione di rifiuti dell'intera Regione.

Il professor ROMANO fa presente che il sistema per lo smaltimento dei rifiuti non è attualmente in grado di reggersi sulla capacità di smaltimento del solo termovalorizzatore di Acerra e sul trasferimento alle altre Province. Fa quindi riferimento alla ipotesi di impiegare alcune delle oltre 1.600 cave abbandonate presenti sul territorio regionale, potenzialmente esposte all'aggressione della criminalità organizzata, per reperire siti presso cui depositare i rifiuti per i prossimi quattro anni al fine di rendere autosufficiente la provincia di Napoli. Lo sforzo operativo è pertanto quello di disporre di una percentuale maggiore di frazione organica stabilizzata da poter avviare alle cave che dovrebbero essere agibili entro marzo 2012. Fino ad allora ritiene necessario un intervento normativo nazionale anche perché la complessiva incertezza normativa del settore non aiuta neanche quei soggetti che valutano positivamente la recente ordinanza del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il prezzo di conferimento dei rifiuti, fa presente che esso è dato pertanto dai rapporti contrattuali tra chi conferisce rifiuti e chi li smaltisce. Tale prezzo varia così da regione a regione: è vero che i rifiuti campani smaltiti in Liguria costano di più, ma tale prezzo si aggira sui 200 euro a tonnellata. Fa infine presente che se è vero che le province di Avellino, Benevento e Caserta ricevono cospicui apporti di rifiuti dalla provincia di Napoli, è anche vero che, una volta realizzato il completamento del sistema regionale di termovalorizzazione, di tale forma di smaltimento beneficerebbero le stesse Province.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il professor Romano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce quindi l'audizione del dottor Sodano, vice sindaco del comune di Napoli e assessore all'ambiente.

Il dottor SODANO fa presente che la nuova giunta comunale di Napoli si è insediata il 13 giugno scorso in coincidenza con un sostanziale blocco degli impianti e con la presenza nelle strade della città di oltre 2.000 tonnellate di rifiuti non rimossi. La prima decisione della nuova amministrazione è stata la delibera del 16 giugno, con la quale si è innanzitutto esteso il sistema di raccolta «porta a porta» per raggiungere, entro 90

giorni, 325.000 abitanti, in vista della progressiva estensione di tale sistema all'intera città. Sono stati inoltre individuati nel territorio comunale due siti di trasfenza, uno già attivo e uno in via di attivazione; si tratta di un'assoluta novità, perché nella città di Napoli in precedenza non erano mai stati attivati siti simili. È stato inoltre individuato un sito di proprietà comunale per lo stoccaggio provvisorio e la trasfenza dei rifiuti attualmente giacenti sul territorio cittadino. Si sta poi trattando il trasferimento all'estero, a mezzo navi, di un certo quantitativo di rifiuti in questa fase transitoria ed è anche in corso una trattativa per l'acquisizione di un impianto di digestione anaerobica dei rifiuti e sono state attivate sin dai primi giorni 13 isole ecologiche mobili. Per altro per poter estendere il «porta a porta» all'intera città sono necessarie risorse al momento non disponibili e per questo appare necessario sbloccare sia i 145 milioni di euro attualmente fermi in sede comunitaria, sia i 150 milioni di euro di fondi FAS per la regione Campania, pure essi al momento bloccati, sia i 268 milioni di euro dei ristori ambientali collegati all'accordo del 2008, dei quali solo 17 milioni sono stati già autorizzati dal Governo. Ricorda, infine, che l'Asia Napoli Spa, che era sull'orlo del collasso finanziario, è stata ricapitalizzata con 43 milioni di euro del bilancio comunale ed il suo *management* è stato ridefinito e razionalizzato.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede se la nuova amministrazione comunale di Napoli conferma la valutazione, a suo tempo da essa espressa, secondo la quale il solo termovalorizzatore di Acerra sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze della provincia di Napoli, mentre risulterebbe non necessaria la realizzazione dell'impianto di Napoli-Est. Domanda quindi maggiori chiarimenti su come si pensa di gestire la fase di avvicinamento all'ambizioso obiettivo di raccolta differenziata che lo devolvemente si è posta l'amministrazione comunale di Napoli, visto che desta molti dubbi la possibilità di affidarsi unicamente al trasporto all'estero dei rifiuti in eccedenza. Chiede, infine, se il comune di Napoli intenda utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti cinque cave dismesse o abbandonate presenti nel territorio provinciale e già individuate dal competente Commissario.

Il senatore DE LUCA (*PD*), dopo aver ricordato che il 30 per cento del fatturato delle mafie in Italia deriva dai rifiuti, chiede una valutazione in ordine all'opportunità di una nuova normativa che valorizzi il ruolo dei comuni nel ciclo dei rifiuti, nonché in ordine alla possibilità di liberare gli STIR dai rifiuti in essi accumulati trasportando questi ultimi in cave dismesse o abbandonate all'uopo individuate.

Il senatore FERRANTE (*PD*) esprime apprezzamento per il fatto che la prima decisione della nuova giunta comunale sia stata l'estensione coraggiosa e significativa della raccolta differenziata, estensione che costituisce certamente lo snodo centrale di un virtuoso ciclo dei rifiuti. Rimane per altro il fatto che per la quota dei rifiuti non suscettibile di recupero

occorre prospettare una soluzione di smaltimento che non può che essere la discarica o la termovalorizzazione. Chiede quindi informazioni circa il costo sostenuto per lo smaltimento di rifiuti presso una discarica in provincia di Genova.

Il senatore ALICATA (*PdL*) domanda maggiori chiarimenti circa la posizione di contrarietà assunta dall'amministrazione comunale rispetto alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli-Est, atteso che i rifiuti non recuperabili devono comunque essere smaltiti.

Il senatore LEONI (*LNP*) fa presente che la termovalorizzazione costituisce, al pari della raccolta differenziata, un passaggio obbligato di ogni efficiente ciclo integrato dei rifiuti; ciò è ancor più vero nel caso napoletano, nel quale si parte da un tasso assai basso di raccolta differenziata e nel quale si dovrebbe ipotizzare anche l'impiego di termovalorizzatori mobili.

Il dottor SODANO osserva che in Campania si producono circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno e che i termovalorizzatori di Acerra e di Salerno consentiranno di smaltire rispettivamente 600.000 e 400.000 tonnellate all'anno di rifiuti. Se si considera che il previsto impianto di Caserta è destinato a smaltire circa 100.000 tonnellate all'anno, si può rilevare che, in un'ottica regionale di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge, gli impianti sopra ricordati appaiono in grado di assicurare una copertura più che sufficiente del fabbisogno residuo dalla raccolta differenziata medesima, senza che sia necessario realizzare un ulteriore termovalorizzatore. Uno degli snodi decisivi del ciclo integrato dei rifiuti napoletano è costituito sicuramente dalla frazione umida, in quanto la città di Napoli produce 550.000 tonnellate all'anno di rifiuti, circa il 40 per cento delle quali costituito da frazione umida ed è intenzione dell'amministrazione comunale arrivare a trattare 150.000 tonnellate di umido all'anno. La stessa amministrazione punta molto sul trattamento meccanico manuale e sull'inertizzazione dei residui, che potrebbero essere eventualmente collocati in cave. Tuttavia, la questione dell'impiego delle cave dismesse o abbandonate esige un notevole approfondimento, giacché al momento ci si è fermati ad una valutazione esclusivamente geologica dei siti; basti pensare al fatto che dei cinque siti individuati due sono vicini alla discarica di Chiaiano.

Dopo aver ricordato che Napoli ha avuto per decenni discariche regionali, come quella di Pianura, che hanno purtroppo dovuto registrare anche lo smaltimento illegale di quantità cospicue di rifiuti estremamente pericolosi, fa presente che le tariffe per il conferimento in discariche di altre Regioni sono concordate dalle società provinciali interessate. Osserva quindi che lasciar decadere il decreto-legge n. 94 del 2011 costituirebbe un errore, mentre si potrebbe modificarne il contenuto nel senso di prevedere, in luogo del nulla osta, una comunicazione alla Regione presso la quale sono trasferiti i rifiuti.

Dopo aver rilevato che il trasferimento all'estero di una parte dei rifiuti napoletani si rende oggi indispensabile anche a seguito di una non sempre trasparente gestione dei flussi, dichiara di continuare a mantenere un giudizio critico sul termovalorizzatore di Acerra, attorno al quale si è svolta una vicenda che forma anche oggetto di un'inchiesta della magistratura. Coloro che oggi insistono sull'assoluta necessità dei termovalorizzatori dovrebbero chiedersi se in Italia senza gli incentivi CIP6 sarebbero mai stati realizzati impianti di termovalorizzazione e dovrebbero riflettere sul fatto che i termovalorizzatori esistenti, anche all'estero, hanno seri problemi nel risultare economicamente convenienti in assenza di un quantitativo sufficiente di rifiuti da smaltire. Non va dimenticato poi che la previsione del termovalorizzatore di Napoli-Est è circondata da condizioni estremamente svantaggiose per la città di Napoli e in particolare dall'obbligo di conferimento di ben 450.000 tonnellate di rifiuti all'anno, che in caso di conferimenti insufficienti dovrebbero essere sostituiti da recapiti provenienti da fuori Provincia.

Si dichiara quindi favorevole ad una revisione della normativa vigente che valorizzi il ruolo dei Comuni, anche se per le realtà locali di ridotte entità la dimensione provinciale rimane più conveniente, ed osserva di essere fermamente convinto dell'indissolubilità del legame tra impegno politico e lotta per la legalità, ma di ritenere anche che la camorra non può essere utilizzata come un alibi per il non fare.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Sodano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce quindi l'audizione del dottor Aceto, assessore alle politiche per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali della provincia di Benevento.

Il dottor ACETO fa preliminarmente presente che la situazione della provincia di Benevento, per quanto riguarda la problematica dei rifiuti, risulta sostanzialmente differente rispetto a quella della provincia di Napoli, anche alla luce della pianificazione e della programmazione sviluppate e grazie alla sigla di protocolli d'intesa con alcuni soggetti istituzionali operanti nel settore del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti. Fra gli obiettivi della Provincia vi è quello di ridurre del 25 per cento i conferimenti al termovalorizzatore di Acerra grazie allo svolgimento di particolari processi di biostabilizzazione. La situazione è sostanzialmente positiva nonostante le difficoltà che l'amministrazione provinciale ha dovuto affrontare con riferimento alla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte ubicata in una zona in dissesto idrogeologico. La Provincia ha però attivato commissioni tecniche e comitati di valutazione per il monitoraggio costante del territorio anche al fine di mettere in sicurezza siti di discariche preesistenti. Sottolinea poi la solidarietà a più riprese manifestata nei confronti della problematica gestione dei rifiuti di Napoli, attestata dal fatto che il 90 per cento dei rifiuti presenti nella provincia di Benevento proviene da quella provincia. Tale spirito di collaborazione istituzionale e territoriale deve es-

sere però confortato da un quadro normativo, statale e regionale, che sia quanto più omogeneo per poter consentire di risolvere le problematiche cogenti che la Provincia si trova ad affrontare anche con riferimento alle vertenze occupazionali che riguardano il riassorbimento dei dipendenti delle *ex* società consortili. Auspica pertanto che gli accordi tra la provincia di Benevento e la regione Campania siano rispondenti alle difficoltà evidenziate e coerenti con gli impegni presi negli accordi raggiunti a palazzo Chigi nel gennaio e febbraio di quest'anno.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede chiarimenti sul progetto di recupero dell'olio vegetale sviluppato dalla provincia di Benevento.

Il senatore DE LUCA (*PD*) chiede quale sia il livello della raccolta differenziata e quali siano i tempi di saturazione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte.

Il dottor ACETO descrive brevemente l'iniziativa di recupero degli oli vegetali usati di cui la provincia di Benevento è capofila. Fa poi presente che la Provincia, in un periodo di generale difficoltà finanziaria degli enti locali, è stata in grado di reperire risorse che gli hanno consentito di finanziare i piani provinciali dei rifiuti. La raccolta differenziata si attesta oggi a circa il 48 per cento. Si presume pertanto che l'obiettivo previsto dalla legge potrà essere conseguito per la fine del 2011. La discarica di Sant'Arcangelo Trimonte risulta soddisfare ampiamente le esigenze della provincia di Benevento e, in assenza di situazioni emergenziali provenienti da altre province, dovrebbe accogliere i rifiuti della Provincia almeno per i prossimi dieci anni.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Aceto per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica che il relatore Orsi ha presentato alcune proposte emendative al disegno di legge in titolo. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di martedì 2 agosto 2011.

La Commissione conviene.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente che tra le proposte emendative a sua firma nessuna tratta la disciplina transitoria che si renderà comunque necessaria a seguito delle modifiche che verranno apportate alla normativa vigente. A tale riguardo manifesta la propria disponibilità a recepire i suggerimenti dei componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820

Art. 2.

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-septies*. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il

conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-*sexies*. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-*septies*. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-*octies*. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-*novies*. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) Il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-*bis*. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti";

c) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto";

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal presente:

"12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

2.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

Art. 2-ter.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 25 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera *e*), sono aggiunte le seguenti:

"*e-bis*) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale";

b) al comma 2, lettera *a*), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva integrale";

c) al comma 2, lettera *b*), le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva generale orientata";

d) al comma 2, lettera *c*), le parole: "aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di ";

e) al comma 2, lettera *d*), le parole. " aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

f) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della pe-

culiare valenza e destinazione funzionale dell' area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all' ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e*-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta";

h) l'articolo 14 è abrogato;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco."; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili" e al comma 4 le parole: "Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";

l) al comma 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione e aree contigue*). - 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime;

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: " e nelle aree ad esso contigue";

o) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica"».

2.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una

somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per

cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-*quinqüesdecies*. Le entrate di cui ai commi 1-*novies*, 1-*decies*, 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies* affluiscono direttamente al bilancio dell'ente di gestione dell'area protetta"».

2.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) l'attività venatoria; "

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)";

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatorie e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, in conformità al regolamento del parco, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente secondo modalità definite dall'ISPRA.

Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico".

d) all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

e) il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata."

f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-bis e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157"».

Art. 5.

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali statali competenti"».

5.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Comitato nazionale parchi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale parchi. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale parchi è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza"».

5.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole "la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "i poteri del revisore dei conti" e il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato".

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 20 luglio 2011

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle 9,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 2011.

La PRESIDENTE relatrice illustra lo schema di parere da lei predisposto, che, tra l'altro, tiene conto anche del rilievo formulato dal senatore Di GIOVAN PAOLO durante la precedente seduta, attinente all'attività preventiva che può svolgere il Ministero degli esteri, attraverso le ambasciate e i consolati *in loco*, nella procedura amministrativa di identificazione dei cittadini irregolari provenienti da paesi terzi.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dopo aver apprezzato e ringraziato la Presidente per la menzione della sua osservazione nella bozza di parere, dichiara, comunque, il voto contrario della propria parte politica, in quanto, con il provvedimento in titolo, non si risolve la problematica del rimpatrio dei cittadini irregolari, problematica che, essenzialmente, inerisce ad un più efficace funzionamento della macchina amministrativa nazionale chiamata a gestire i flussi migratori.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente, la PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione lo schema di parere da lei preparato, che è accolto dalla Commissione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 2011.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice, dà lettura di una proposta di osservazioni, che recepisce i punti principali della relazione svolta all'uopo nella seduta di ieri.

Si tratta di osservazioni molto articolate che sfociano, con specifico riferimento alle norme applicabili ai celiaci, in una valutazione negativa della proposta di regolamento in esame, in particolare dal punto di vista dei profili attinenti la sussidiarietà e la proporzionalità.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel condividere la sostanza delle argomentazioni espresse dalla relatrice, è dell'avviso che – prima di enunciare una posizione contraria – sia necessario ampliare i tempi di approfondimento delle obiezioni sollevate, in maniera da poter enunciare, per la Commissione di merito, una valutazione ponderata e meditata.

La PRESIDENTE ricorda che, nella sede attuale, la 14^a Commissione è chiamata a inoltrare delle osservazioni alla Commissione sanità, la quale, poi, dovrà pronunciarsi, sull'atto comunitario in parola, in via definitiva mediante una risoluzione.

Anche per tale motivo, pertanto, ci si trova in una situazione di maggiore libertà nell'espressione del rispettivo punto di vista, che, in ogni caso, dovrebbe sempre essere scevro da qualsiasi pregiudizio di natura ideologica nei confronti dell'Unione europea in quanto tale.

Ne consegue, a suo modo di vedere, che non bisogna temere di indirizzare agli organi europei rilievi critici o di contrarietà su specifiche materie o provvedimenti quando si ravvisano in essi delle evidenti incongruenze o palinodie.

Ai sensi del Trattato di Lisbona, infatti, sono stati attribuiti nuovi poteri ai Parlamenti nazionali nella fase propedeutica di formazione della legislazione europea che devono essere esercitati in maniera pragmatica e, naturalmente, con una finalità costruttiva, ossia di cooperazione, dal versante nazionale, nell'elaborazione della normativa comunitaria.

Non bisogna, in conclusione, cadere, per eccesso di zelo, nell'erroneo preconcetto per cui, se si arriva a formulare delle fondate critiche su alcuni aspetti della normativa comunitaria, ci si deve ritenere necessariamente meno «filoeuropei» di altri.

Alla senatrice MARINARO (*PD*) preme richiamare l'attenzione sul contesto generale in cui viene ad inserirsi il progetto di regolamento in discussione, che è quello di una complessiva armonizzazione, a livello europeo, del settore degli alimenti per i bambini e di quelli destinati per fini medici speciali.

Rammenta, inoltre, che – secondo i principi generali del diritto costituzionale europeo – laddove si presentasse un contrasto tra la regolamentazione di origine comunitaria in un dato settore e la relativa normativa di uno Stato membro che risulti più avanzata, tende necessariamente a prevalere la legislazione che contiene *standard* più elevati e dettagliati.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice, tiene a precisare che, come espressamente statuito nella formulazione dello schema di osservazioni, il giudizio di contrarietà pertiene, in modo specifico, alle norme applicabili ai prodotti per celiaci.

Ricorda ancora una volta, inoltre, che la condivisibile esigenza di incrementare la libera circolazione dei prodotti medici speciali, propugnata, appunto, dal suddetto progetto legislativo, può comportare, tra gli effetti indesiderati, anche l'immissione in Italia di prodotti, commercializzati dalle grandi multinazionali farmaceutiche, che non garantiscono in pieno il diritto alla salute dei cittadini affetti da celiachia.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), nel condividere le considerazioni testè svolte dalla relatrice, chiede di rinviare opportunamente alla prossima settimana l'adozione dello schema di osservazioni da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea, in maniera da poter esaminare con particolare attenzione tutte le implicazioni che possono derivare da un recepimento *sic et simpliciter* della predetta proposta in Italia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa appello al buon senso dei commissari affinché non venga persa l'occasione di indirizzare alle istituzioni comunitarie la segnalazione critica correttamente esposta dalla relatrice.

Riferisce, inoltre, che il giudizio negativo sull'impostazione della Commissione è condiviso dal Governo italiano, il quale – anche attraverso una nota ufficiosa del Ministero della salute – è propenso a contrastarla, in quanto, qualora venisse definitivamente accolta, verrebbe cancellato completamente il concetto di prodotto dietetico per i soggetti celiaci, che attualmente è garantito, come noto, dalle vigenti norme nazionali.

Al riguardo, informa che, lo scorso 15 luglio, ha avuto luogo a Bruxelles una apposita riunione tecnica dei vari rappresentanti nazionali, durante la quale anche altri importanti paesi dell'Unione hanno formulato le stesse obiezioni e riserve di cui si sta discutendo in questa sede.

Esprime, infine, dubbi su quanto detto dalla senatrice Marinaro in merito alla prevalenza dell'ordinamento più avanzato: in proposito, vi è più di una ragione per dedurre, purtroppo, che, in caso di approvazione e successiva trasposizione in Italia della suddetta proposta di regolamento, verrebbero a decadere le norme nazionali che ora salvaguardano idoneamente il diritto alla salute dei celiaci.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia, quindi, alla prossima settimana l'esame e la votazione della bozza di osservazioni.

La seduta termina alle ore 13,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2825**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti, necessarie a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, preannunciata dalla Commissione europea con una nota del 31 gennaio 2011, in merito all'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, nonché a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/0208 per mancata attuazione della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010;

rilevato che il decreto-legge provvede a modificare opportunamente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea;

rilevato inoltre che esso dispone le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, al fine di dare compiuta attuazione alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, tenendo conto anche della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 aprile 2011, emessa in relazione al procedimento pregiudiziale C-61/11;

auspicato che il ricorso al trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione possa essere reso il più breve possibile anche attraverso un rafforzamento della collaborazione con i Paesi terzi di origine o di provenienza, utilizzando all'uopo le rappresentanze diplomatiche o consolari dell'Italia in tali Paesi e con le strutture giurisdizionali nazionali competenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2011) 353 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 353 definitivo,

premessi che:

l'atto in questione mira ad armonizzare, semplificare e aggiornare le norme applicabili alla composizione e all'etichettatura di categorie specifiche di alimenti, al fine di fornire ai consumatori prodotti adeguati sotto il profilo nutrizionale, nonché informazioni dettagliate;

tale obiettivo dovrebbe essere realizzato inizialmente mediante l'abrogazione della normativa previgente (articolo 17 della proposta in oggetto) e, successivamente, con la parziale rifusione e normazione ex novo ad opera della Commissione europea, mediante l'adozione di atti delegati ed atti di esecuzione ex articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 2, 10 e 11 della proposta in oggetto);

un intervento siffatto interesserebbe una categoria ampia di prodotti, tra i quali anche gli alimenti, privi di glutine o a basso contenuto di glutine, destinati a chi è affetto da celiachia;

ricordato che la celiachia «è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), alla quale consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;

preso atto del fatto che nel documento in oggetto la Commissione europea:

nell'articolo 17, paragrafo 2, propone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, della Commissione, del 20 gennaio 2009, la cui entrata in vigore era peraltro prevista a partire dal 1° gennaio 2012 (articolo 5, regolamento (CE) n. 41/2009);

nel considerando n. 26 prospetta «per ragioni di semplificazione» l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, con conseguente necessità di completare gli adeguamenti tecnici per incorporarvi le menzioni medesime «precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento»;

tenuto inoltre presente che:

il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (articolo 1) ad uso corrente;

il regolamento (CE) n. 41/2009, invece, è norma specifica sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. È stato adottato sulla base della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (articolo 1), ossia quella che «deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari: i) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o ii) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici (...) dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti» (articolo 2, lettera b, della direttiva n. 89/398/CE);

formula, per quanto di competenza, e con specifico riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci, osservazioni contrarie ai sensi del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con le seguenti motivazioni:

a) violazione del principio di proporzionalità: sono superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati, nella misura in cui in un provvedimento di ravvicinamento delle legislazioni, finalizzato all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articoli 26 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), non si tiene sufficientemente conto delle «esigenze connesse ... con la tutela della salute umana», come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Si tenga presente, peraltro, che anche l'articolo 168, paragrafo 1, primo e secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione garantisce un «livello elevato di protezione della salute umana» nella definizione di tutte le politiche dell'Unione e prevede che «l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza ... alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale».

Ora, la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore; per le seconde occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia come nel caso di specie, appare già correttamente individuata nel citato regolamento (CE) n. 41/2009. Conseguentemente, la sua abrogazione comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento.

Da questo punto di vista la proposta non appare conforme al principio di proporzionalità. Al contrario, le esigenze di tutela della salute do-

vrebbero comportare non solo di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009, ma anche eventualmente di elevarne il rango nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione europea;

b) violazione del principio di sussidiarietà: l'abrogazione del regolamento n. 41/2009 si configura, inoltre, come un'azione:

non necessaria: la mancata operatività, alla data odierna, del regolamento in questione impedisce di valutare se esso abbia o meno raggiunto gli effetti perseguiti. La necessità di una specifica regolamentazione sulla menzione «senza glutine» o «a basso contenuto di glutine» è invece evidente, a fronte della specificità della condizione di chi è affetto da celiachia;

non necessariamente foriera di un valore aggiunto al livello dell'Unione europea: è controverso che l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali, quali definite nel regolamento n. 1924/2006, siano più efficaci di quelle del regolamento n. 41/2009 o di quelle adottabili dai singoli Stati membri. Anzi, in Italia l'abrogazione del concetto di «prodotto dietetico» e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare – stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno – tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia.

Da questo punto di vista, pertanto, la proposta non appare conforme al principio di sussidiarietà, sia nell'aspetto riguardante il parametro della «necessità» – essendo per converso necessario proprio il regolamento (CE) n. 41/2009 che la proposta intende invece abrogare – sia nell'aspetto riguardante il parametro del «valore aggiunto UE», che non si può ritenere sussistente a fronte di un evidente arretramento nella tutela delle persone affette da celiachia, anche rispetto agli elevati standard di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano. Ne consegue ancor di più la necessità di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009.

Si ritiene, infine, necessario un supplemento di riflessione sulla esclusione delle persone in sovrappeso dalla categoria dei «gruppi vulnerabili della popolazione», di cui la proposta di regolamento detta una disciplina specifica. L'Organizzazione mondiale della sanità reputa infatti che l'essere in sovrappeso o l'obesità siano tra i fattori di maggior rischio per un numero rilevante di malattie croniche, come il diabete, i disturbi cardiovascolari e il cancro.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il console generale del Regno del Marocco a Torino, Noureddine Radi e la deputata marocchina, Nezha El Ouafi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del console generale del Regno del Marocco a Torino, Noureddine Radi e della deputata marocchina, Nezha El Ouafi, sulla situazione dei detenuti marocchini negli istituti penitenziari italiani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 luglio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, dopo aver ringraziato le personalità audite, sottolinea l'importanza dell'audizione odierna, inerente la condizione dei detenuti marocchini in Italia, che darà certamente un notevole contributo non solo all'indagine portata avanti da questa Commissione sulla situazione dei detenuti e degli istituti penitenziari in Italia ma anche alla riflessione della Commissione sul problema più generale della condizione degli immigrati nel nostro paese. La testimonianza di rappresentanti marocchini è di grande rilievo in ragione dell'elevato numero di detenuti di origine marocchina negli istituti di pena italiani.

Noureddine RADI, console generale del Regno del Marocco a Torino, ringrazia il presidente Marcenaro per l'invito a questa audizione sia a titolo personale, in quanto cittadino marocchino, sia in qualità di rappresentante del governo del Marocco. La situazione delle carceri in Marocco, le condizioni dei detenuti e il loro reinserimento nella società, sono problemi molto sentiti sia dal governo sia dall'opinione pubblica marocchina, così come sta a cuore la condizione dei detenuti marocchini negli altri paesi. Il governo di Rabat monitora la condizione dei propri cittadini detenuti nelle carceri italiane tramite la rete dei consolati presenti sul territorio italiano, insieme ad organizzazioni non governative e ad altre associazioni, come la Fondazione Hassad II. I consolati provvedono periodicamente a effettuare visite nelle carceri italiane, rispondono a tutte le richieste che pervengono da parte dei detenuti, forniscono consulenza giuridica, sulla base di una convenzione con gli avvocati dell'associazione forense di Roma. Nonostante quest'opera di continuo monitoraggio, la situazione dei detenuti è senza dubbio problematica, giacché si tratta di una condizione di privazione della libertà che colpisce tanto sul piano morale che su quello fisico. La consistenza della presenza marocchina nelle carceri italiane è di circa 5.000 persone, di cui ben il 50 per cento, nelle regioni della Lombardia e del Piemonte. Per quanto riguarda invece la presenza marocchina nei C.I.E, il Console informa di aver incontrato a Torino i responsabili del centro, anche su impulso di uno studio condotto da Medici Senza Frontiere nel 2010, per discutere delle condizioni di permanenza. Dall'incontro è risultato che per ciò che riguarda l'assistenza medica e psicologica sono presenti un medico, a disposizione 24 ore su 24, e due psicologi. I casi di suicidio sono circa 1-2 all'anno su tutta la popolazione del centro, non solo i detenuti marocchini. Sono previsti, in casi particolari, servizi di assistenza da parte di ospedali nonché la presenza di avvocati convenzionati nel caso di pratiche che richiedono assistenza legale. Tuttavia il problema principale di questi centri è la presenza, accanto a persone trattate in arresto a causa di reati, di persone trattate perché prive di permesso di soggiorno. Questa forzata convivenza è all'origine di numerosi problemi, oltre ad essere la causa, com'è noto, del sovraffollamento di questi centri.

Nezha EL OUAFI, deputata marocchina residente all'estero, nonché presidente dell'Associazione Amal Donne Marocchine, ricorda il ruolo

fondamentale della Commissione Diritti Umani del Senato italiano nella protezione dei diritti degli immigrati, specie in una situazione come quella attuale in cui l'Italia assiste ad un'ondata migratoria senza precedenti. In particolare si auspica che l'audizione di oggi costituisca una base per successivi e frequenti contatti tra le istituzioni italiane e rappresentanti dei paesi di provenienza degli immigrati. Proprio per via dell'ondata migratoria che sta investendo l'Italia, ci si chiede se non sia il caso di rivedere la normativa esistente, che non risulta adeguata alla situazione attuale.

Interviene il presidente MARCENARO per rivolgere alcune domane.

Prende quindi la parola il senatore PERDUCA (*PD*) per fare alcune domande ed osservazioni.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e i senatori presenti al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 20 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
DIVINA

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ SICUREZZA E
AMBIENTE S.P.A. SU TEMATICHE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE*

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), dottor Giangì Cretti, e il segretario generale, signor Giuseppe Della Noce.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE)

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente FIRRARELLO dà il benvenuto al presidente della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero, dottor Giangì Cretti e al segretario generale, signor Giuseppe Della Noce.

Ricorda che il Comitato aveva già proceduto all'audizione, il 1° luglio del 2009, della FUSIE medesima, allora presieduta dal dottor Domenico De Sossi. Si è trattato di uno dei primi incontri promossi dal Comitato successivamente al suo insediamento, poiché si era attribuito al tema dell'informazione e della diffusione delle notizie in lingua italiana all'estero un particolare rilievo.

Auspica che oggi il nuovo presidente della FUSIE potrà fornire un prezioso aggiornamento sullo stato della diffusione della stampa italiana all'estero, sulla tipologia e sulla qualità della stessa, nonché dati aggiornati

sul numero di lettori delle testate e sulla loro distribuzione geografica. Chiede se sussistono tuttora differenze di impostazione tra la stampa italiana in Europa e quella destinata al resto del mondo. Domanda altresì se gli italiani di seconda e di terza generazione sono interessati ancora oggi alla fruizione di questi tradizionali strumenti informativi.

Richiama le numerose missioni che delegazioni del Comitato hanno svolto negli anni scorsi in America latina, negli Stati Uniti, in Australia, in Germania e in Spagna. Ciò ha consentito di disporre di un'ampia visuale sulla composizione e sulle attività e gli interessi delle comunità italiane nel mondo. Del resto i componenti eletti nella circoscrizione Estero del Comitato riportano poi quotidianamente le istanze dei loro contesti di provenienza.

Un dato comunemente rilevato è quello dell'affiancarsi ai tradizionali mezzi di informazione di nuovi *media* e dell'usuale ricorso per il reperimento di notizie ai canali telematici e ai siti *internet*. In tale contesto, ritiene che la stampa periodica e la stampa quotidiana conservino maggiori profili di approfondimento e si rivolgano principalmente alle generazioni che hanno un accesso più difficoltoso al mezzo informatico. Peraltro, la necessità di un'attenzione anche agli avvenimenti della vita parlamentare e politica in senso ampio che si svolge in Italia ritiene sia massima anche, e soprattutto, nei confronti dei cittadini emigrati.

Riterrebbe utile disporre di informazioni aggiornate sull'entità degli stanziamenti erogati, su come vengano distribuiti e sull'adeguatezza o meno degli stessi rispetto alle esigenze di stampa e distribuzione.

Il dottor CRETTE ringrazia per la disponibilità e l'interesse dimostrato dal Comitato; si tratta di una preziosa occasione per la FUSIE di interlocuzione a livello istituzionale.

Condivide la considerazione del Presidente per cui la stampa assume nel momento attuale un ruolo particolare rispetto alla grande diffusione dei nuovi *media*.

Richiama l'esigenza che si pone da tempo di una riforma della legge sull'editoria che interessi tanto la disciplina dei quotidiani diffusi all'estero, quanto quella, specifica, sulla stampa periodica.

Riferisce sui dati relativi alle testate edite all'estero ovvero edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, nonché sulla ormai datata composizione della Commissione per l'ammissione ai contributi.

Reputa improrogabile una riforma dei criteri di erogazione degli stanziamenti e riferisce di un quadro quanto mai confuso rispetto all'individuazione e alle spettanze degli aventi diritto. Il ruolo dei consolati e dei comitati italiani all'estero contribuiscono ad incrementare l'esigenza di chiarezza. È altresì necessaria una maggiore pubblicità delle erogazioni.

Affronta quindi il tema delle convenzioni con le agenzie giornalistiche nazionali e di quelle con le agenzie specializzate.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede chiarimenti sulle testate edite in Italia e diffuse all'estero. Chiede altresì se la FUSIE faccia o meno parte della Commissione per l'ammissione ai contributi.

Nel sollecitare da parte del Comitato lo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Bonaiuti, sottosegretario di Stato con delega per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiede altresì alla FUSIE un'opinione sui disegni di legge di riforma della rappresentanza degli italiani all'estero che prevedono l'eliminazione del parere dei comitati degli italiani all'estero sulle erogazioni per la stampa.

Auspica possa procedersi al più presto a un'analisi delle proposte di riforma dei criteri per le erogazioni e chiede maggiori delucidazioni sulle convenzioni con le agenzie di stampa.

Conclude esprimendo preoccupazione per le recenti proposte di riforma costituzionale che eliminano la rappresentanza mediante i parlamentari della circoscrizione Estero.

Il presidente FIRRARELLO informa che l'audizione del sottosegretario Bonaiuti è già stata da tempo sollecitata da parte del Comitato. Chiede a sua volta agli auditi maggiori informazioni sulle testate beneficiarie dei contributi e sulle rispettive spettanze.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) auspica a sua volta che possa attuarsi una riforma delle leggi sull'editoria e che la somma dei contributi possa essere incrementata.

Sollecita a sua volta un aggiornamento della composizione della Commissione per l'ammissione ai contributi e chiede delucidazioni sulle convenzioni con le agenzie di stampa.

Assicura anche da parte sua la massima attenzione e impegno per le problematiche segnalate dalla FUSIE.

Il dottor CRETTE replica ai quesiti posti esprimendo un parere totalmente favorevole da parte della FUSIE rispetto alle ipotesi di riforma normativa che sopprimono il parere dei comitati degli italiani all'estero sulle erogazioni alla stampa.

Ribadisce l'urgenza di un aggiornamento della composizione della Commissione per l'ammissione ai contributi, della quale la FUSIE fa parte, ma solo in sostituzione di un altro ente non più esistente.

Fa osservare come i compensi spettanti ai sensi delle convenzioni con le agenzie di stampa nazionali e con quelle specializzate non siano pubblici e, pertanto, non possano essere conosciuti. In tal senso occorrerebbe senz'altro una maggiore pubblicità istituzionale, anche per evitare abusi.

Il signor DELLA NOCE fornisce chiarimenti sul regime delle testate edite in Italia ma prevalentemente diffuse all'estero, le quali hanno connotazione prevalentemente regionale. Fornisce ulteriori ragguagli sul regime delle convenzioni con le agenzie di stampa nazionali.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 luglio 2011

Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 64

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Programmazione dei lavori per l'esame degli atti di indirizzo all'esame della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

84^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU*

Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli, accompagnato dal Capo ufficio Stampa, Sebastiano Teramo e dal Capo Struttura tecnica di missione, Ercole Incalza.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, illustrando i principali temi di interesse della Commissione.

Il senatore DE SENA, dopo aver segnalato concomitanti impegni del suo Gruppo, chiede che l'audizione non termini nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE assicura che rinvierà il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il ministro MATTEOLI svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli TASSONE, GARAVINI e LABOCETTA e il senatore LUMIA.

Il ministro Matteoli formula alcune osservazioni.

Il Presidente, nel rinviare il seguito dell'audizione, avverte che nella seduta notturna convocata per le ore 20,30 possono essere previste delle votazioni su deliberazioni in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I lavori terminano alle ore 15,15.

XI Comitato Regime degli atti

Riunione n. 19

Orario: dalle ore 20,20 alle ore 20,30

Plenaria

85ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU*

La seduta inizia alle ore 20,45

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno

Il PRESIDENTE avverte che prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio 2011, della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, precisando che la bozza della proposta di relazione, originariamente pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 17 maggio, è ripubblicata, in allegato al resoconto stenografico della seduta del 12 luglio, con le integrazioni emerse dal dibattito e accolte. Pone quindi in distribuzione il fascicolo n. 2, recante le proposte emendative all'Allegato alla proposta di relazione dianzi citata (già pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 31 maggio), in cui sono inclusi i nuovi testi delle citate proposte ad esclusione delle proposte nel frattempo ritirate; pone altresì in distribuzione il foglio aggiunto n.1, recante una ulteriore nuova formulazione della proposta n. 4, precisando che verranno entrambi pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sospende quindi l'esame delle proposte messe in distribuzione, onde consentirne un adeguato approfondimento.

Esame di proposte del Comitato Regime degli atti

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, coordinatore del Comitato sul Regime degli atti, ad illustrare le proposte adottate dal medesimo Comitato.

Il senatore LAURO, riferisce che il Comitato sul regime degli atti, nella riunione del 28 giugno 2011, ha convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero dei seguenti documenti, inerenti la gestione del 41-bis negli anni 1992-1993, acquisiti dalla Commissione in questa legislatura nell'ambito dell'inchiesta della Commissione sulle stragi del 1992-93: *doc. 526/1*, Appunto del direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) *pro tempore*, dott. Adalberto Capriotti, avente per oggetto «Regime detentivo speciale ex 41-bis n. 2, vigente ordinamento penitenziario. Eventuale proroga. Proposte»; *doc. 239/0-1*, decreti di sottoposizione e di proroga al regime di

cui all'art. 41- bis O.P., datati 20 luglio 1992, 16 luglio 1993, 20 luglio 1993 e 30 gennaio 1994; doc. 366/0-3, decreti ministeriali di revoca del regime di cui all'art. 41-bis del O.P. delegati e a firma del Ministro di Grazia e Giustizia relativi all'anno 1993; doc. 481/0-1, appunto del Direttore Generale *pro tempore* del DAP, dott. Nicolò Amato, datato 6 marzo 1993, per il Capo di Gabinetto del Ministro; doc. 513/0-6 documentazione relativa all'audizione svolta dal dott. Amato in Commissione in data 18 gennaio 2011, acquisita presso il DAP, concernente gli atti direttamente riferibili alla sua gestione in qualità di Direttore *pro tempore* del DAP.

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione da regime riservato a libero del doc. 1851 dell'XI Legislatura, nota del direttore del DAP *pro tempore*, dott. Adalberto Capriotti, del 23.10.1993. Il Comitato, nella medesima riunione, ha altresì convenuto all'unanimità di proporre la declassificazione da regime segreto a regime riservato del doc. 230.1, datato 25.3.2010.

Il senatore LAURO precisa che per tutti i documenti dianzi citati è stato acquisito il consenso alla declassificazione da parte del Ministro della giustizia.

Il senatore LAURO illustra, quindi, le proposte adottate all'unanimità dal Comitato Regime degli atti nella riunione odierna. Il Comitato ha convenuto di proporre la declassificazione da regime segreto a regime libero della parte segreta del resoconto stenografico dell'audizione del 22 febbraio 2011 della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di direttore generale *pro tempore* del Ministero della Giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992 - 1993 e del doc. 137/1 contenente 31 verbali di interrogatorio di Vito Calogero Ciancimino resi dal 1993 al 1998. Precisa che in entrambi i casi sono stati acquisiti i consensi necessari.

Il Comitato - prosegue il relatore - ha convenuto di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero della nota della DIA del 10.08.1993 (doc. n. 1631 dell'XI Legislatura), avente ad oggetto l'esame analitico delle stragi consumate a Roma e a Milano il 27 e 28 luglio 1993 per la quale è stato acquisito il consenso dal Ministero dell'interno.

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione di alcuni documenti inerenti la missione della Commissione a Palermo dal 19 al 21 luglio 2010 per i quali sono pervenuti i consensi alla declassificazione: da regime segreto a regime libero, la parte segreta dell'audizione dei rappresentanti della procura di Palermo del 20 luglio 2010, con le seguenti eccezioni per le quali è mantenuto il segreto: pag. 26 (dal rigo 16 al rigo 29), pag. 27 (dal rigo 7 dopo la parola «parte» fino a tutto il rigo 15 e dal rigo 46 fino al rigo 11 di pag. 28); da regime riservato a regime libero, le relazioni delle prefetture di Trapani e di Agrigento predisposte in occasione della missione della Commissione il 19-21 luglio 2010 (doc. 386/2 e 386/1).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione le proposte di declassificazione di atti e documenti illustrate dal senatore Lauro, che risultano approvate all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, sulla base anche di una consultazione informale dei rappresentanti dei Gruppi e tenuto conto degli impegni previsti dai calendari delle Assemblee, la missione della Commissione, originariamente prevista dal 24 al 27 luglio a Torino e Genova, dovrà concludersi anticipatamente nella prima mattinata di martedì 26, rinviando lo svolgimento della missione a Genova ad una nuova data ancora da definire.

All'onorevole ORLANDO, che chiede chiarimenti sulla nuova calendarizzazione della missione, il PRESIDENTE precisa che la nuova data della missione a Genova, che verrà comunque definita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, probabilmente sarà fissata alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Informa inoltre che sono pervenute le relazioni predisposte dalle prefetture di Torino e Genova per la missione citata, classificate come riservate.

Il PRESIDENTE informa quindi che una delegazione della Commissione si è recata il 19 luglio presso l'Istituto superiore della polizia di Stato per deporre una corona nel sacrario della Polizia in memoria dei caduti delle forze dell'ordine e della magistratura vittime di mafia, nella data dell'anniversario della strage di via d'Amelio.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue l'esame della proposta di relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, iniziato nella seduta del 12 luglio 2011, già pubblicata in allegato al resoconto stenografico di tale seduta.

Intervengono nella discussione la senatrice LEDDI, l'onorevole TASSONE e i senatori LUMIA e GARRAFFA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, il senatore CARUSO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione, chiedendo altresì l'autorizzazione al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva all'unanimità.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'esigenza manifestata da alcuni Gruppi di svolgere ulteriori approfondimenti sulle nuove formulazioni delle proposte emendative incluse nel fascicolo n. 2 e nel foglio aggiunto n. 1, il seguito dell'esame è rinviato ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO con riferimento alla tematica dei giochi chiede l'acquisizione di numerosi documenti presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, relativi in particolare ai nuovi provvedimenti di concessione del *poker cash on line*, ad informazioni relative alle concessionarie, anche estere dei giochi, e alle misure di prevenzione e controllo predisposte dall'Amministrazione dei Monopoli, al fine di impedire l'accesso al gioco d'azzardo *on line* ai minori nonché il riciclaggio dei proventi di attività criminali.

L'onorevole NAPOLI chiede che la relazione testé approvata possa essere trasmessa anche al ministro dell'interno e al ministro dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni a entrambi.

Prende, quindi, la parola la senatrice DELLA MONICA, la quale informa che, nella riunione già convocata per domani, il VII Comitato da lei coordinato esaminerà una bozza di documento sul codice antimafia attualmente all'esame delle Camere, auspicando che il Comitato ne possa concludere l'esame ai fini di una presa in considerazione da parte della Commissione medesima.

L'onorevole NAPOLI da conto, in qualità di relatrice, dei lavori in corso su tale tema presso la Commissione Giustizia della Camera.

L'onorevole GARAVINI auspica che il lavoro del Comitato possa essere esaminato dalla Commissione plenaria.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che lo schema di decreto legislativo relativo al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione anti-

mafia è attualmente all'esame delle competenti commissioni del Senato e della Camera, per l'espressione del prescritto parere, osserva che, l'Ufficio di Presidenza, nella prossima riunione, potrà esaminare tale questione ove conclusi i lavori del Comitato.

I lavori terminano alle ore 22,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF)
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*), relatore, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAF, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12. 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) in merito alla gestione si evidenzia che le relative risultanze finali, economiche e patrimoniali, sono di segno positivo con un avanzo di esercizio in aumento rispetto a quello registrato nel 2007 (+2,9%);

b) il patrimonio netto risulta in crescita dell'11,4% nel 2008 rispetto al 2007, superando ampiamente, con un indice di copertura pari a 7,16%, il nuovo limite, delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il DM del 29 novembre 2007;

c) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, si rileva come la consistenza del patrimonio immobiliare nel 2008 si sia ridotta a seguito di alcune dismissioni;

d) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, si rileva una scarsa crescita del portafoglio titoli che registra un incremento di circa il 19%, nell'ambito del quale sono variate positivamente la componente immobilizzata (+31,32%), costituita esclusivamente da titoli obbligazionari, e quella iscritta nell'attivo circolante (+0,71%);

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente era esposto verso il gruppo *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate nel 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni di euro, con un'incidenza complessiva sul patrimonio mobiliare di circa lo 0,6% e dello 0,43% sul patrimonio complessivo; attualmente l'ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana;

f) le disponibilità liquide, di entità cospicua già nel biennio precedente, hanno registrato una ulteriore e forte crescita nel 2008, che può ritenersi motivata da un atteggiamento prudentiale rispetto agli altri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi;

g) in merito alla gestione caratteristica, si evidenzia un aumento della platea degli iscritti, che ha registrato un tasso di incremento annuo del 2,85%;

h) il rapporto tra numero degli iscritti e quello dei pensionati è risultato nel 2008 pari a 2,95;

i) il gettito delle entrate contributive è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2007 e il 2008, ed è infatti aumentato solo del 2,28%;

j) le prestazioni previdenziali e assistenziali sono cresciute nel 2008 dell'1,18%;

k) il saldo di detta gestione – differenza tra il totale delle entrate contributive e quello degli oneri per le prestazioni previdenziali e assistenziali – è aumentato nel 2008 del 4% rispetto all'anno precedente;

l) per quanto attiene all'equilibrio di lungo periodo, dalle risultanze dell'ultimo bilancio tecnico al 31.12.2006 si evince un equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di sempre più cospicui accantonamenti a riserva;

m) il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, un ammontare pari a 31,73 volte le prestazioni correnti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il senatore Elio LANNUTTI, (*IdV*), rileva che nel bilancio di previsione 2009 si prevede un aumento della voce «organi amministrativi e di controllo» (+20,9%) a suo parere eccessiva. Ritiene quindi opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione in tal senso.

In linea generale osserva poi che la manovra economica varata di recente avrebbe potuto essere più coraggiosa, fissando un tetto massimo agli stipendi dei *manager* pubblici. I parlamentari sono considerati «la casta fannullona» mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società parzialmente pubbliche ovvero i grandi *manager* di Stato hanno stipendi ben più elevati, che si alimentano anche con il sistema delle consulenze multiple. A tale riguardo fa l'esempio di Lamberto Cardia, che dopo aver fatto «danni» alla Consob, è diventato Presidente delle Ferrovie dello Stato, nonché consulente dell'ENI.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, rileva che la Commissione ha sempre rilevato la necessità di ridurre sia i costi di gestione degli enti pubblici e privati, sia i compensi degli organi di vertice.

Il deputato Giuliano CAZZOLA, (*PdL*) *relatore*, riformula la sua proposta di considerazioni conclusive accogliendo il suggerimento del senatore Lannutti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2007 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAPI, rilevando l'opportunità che la Commissione approfondisca nel corso dell'esame dei prossimi bilanci la sostenibilità di lungo periodo. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2007 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI);

premessi che:

a) il 2008 ha fatto registrare, sostanzialmente, un incremento nelle *performance* delle attività dell'Ente del 14,73% rispetto all'anno 2007 e si prevede che nel 2009, l'attivo cresca ulteriormente di circa il 30%;

b) tale risultato, deriva da una crescita generalizzata di tutte le attività, fatta eccezione per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;

c) dall'analisi del conto economico del 2008, si osserva che l'utile di esercizio è maturato anche a fronte di una consistente diminuzione dei costi (-16,71%), con un'inversione di tendenza rispetto al 2007, anno in cui si è rilevato un modesto utile e rispetto al 2009, anno in cui, a seguito di un leggero aumento dei costi e di un assestamento dei ricavi, si prevede un utile non di grande entità;

d) le entrate contributive hanno fatto registrare una flessione, passando dai 45,5 milioni di euro del 2007, ai 39,1 milioni di euro del 2008;

e) al progressivo aumento delle somme investite sono corrisposti rendimenti netti piuttosto altalenanti, che, dopo l'ottima *performance* del 2008 (+7,28%), si attende subiranno nel 2009 una sensibile contrazione (+4,49%);

f) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente è tra quelli che non hanno investito né in titoli *Lehamn*, né in titoli strutturati;

g) come si evince dal consuntivo 2008, l'Ente, fin dal 2007, aveva attuato, all'avvio della crisi del mercato immobiliare statunitense, una politica di particolare prudenza, riconvertendo la quasi totalità del portafoglio allora esistente in strumenti del mercato monetario; tale politica è proseguita anche nel corso del 2008;

h) risulta in costante aumento, infine, il patrimonio netto che, nel 2008, registra un incremento percentuale del 48,27%, rispetto all'esercizio precedente;

i) l'analisi di lungo periodo non evidenzia particolari criticità dal punto di vista della sostenibilità dell'Ente nel suo complesso, registrandosi tuttavia nell'arco dei 50 anni di proiezione un modesto disavanzo nel sistema;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive del relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 4*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente, sostituendo il relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi al FASC, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009, e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);

premesso che:

a) il risultato economico del Fasc nel 2008 è stato inferiore a quello realizzato nel precedente esercizio ed alle previsioni riviste a fine 2008, pur mantenendosi costante il controllo dei costi con l'obiettivo del loro massimo contenimento e l'approccio sempre prudentiale alle scelte di investimento sia in campo mobiliare che immobiliare;

b) per quanto attiene al patrimonio, dal consuntivo 2008 risulta che la componente mobiliare era pari al 79,5% dell'intero patrimonio, la componente immobiliare pari al 5% e la restante parte investita in altre attività (crediti diversi, attività immateriali e materiali);

c) la crisi dei mercati finanziari ha influenzato i risultati della Fondazione sia per quanto attiene alla redditività degli investimenti finanziari

(gestioni patrimoniali e fondi), inevitabilmente in calo, sia il livello di rischio connesso alla detenzione di un'obbligazione strutturata;

d) i ricavi della gestione mobiliare nel 2008 sono infatti diminuiti dell'8,4%;

e) la componente immobiliare del patrimonio, detenuta attraverso una società controllata al 100% dall'ente, gode invece di una sostanziale stabilità, con una redditività lorda pari al 2,8% nel 2008;

f) si segnala che elementi contingenti hanno ridotto l'utile d'esercizio progressivamente dal 2006 in avanti fino a raggiungere nel 2008 quota -63%;

g) dall'analisi di lungo periodo contenuta nel bilancio tecnico si evince che nell'ipotesi più prudentiale di rendimento nullo, si assiste all'insorgenza di un saldo negativo a partire dal 2025-2026 cui conseguirebbe una graduale erosione del patrimonio;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 5*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, *sostituendo il relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENAM, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 relativi all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM);

premessi che:

a) le entrate dell'ente sono costituite dai contributi mensili degli iscritti d'ufficio e dagli iscritti a domanda, nella misura dello 0,80% dello stipendio, da eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati, nonché da rendite di patrimonio;

b) il numero di iscritti nel biennio 2007-2008 ammontava a circa 340 mila soci, anche se la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali risultava più ampia, pari a circa 1,3 milioni di persone, considerando i familiari e i pensionati;

c) la gran parte delle entrate dell'ente serve a coprire sia la spesa per prestazioni pari, nel 2007, a circa 35 mln di euro e, nel 2008, a circa 50 mln di euro, sia le spese di amministrazione che, nel biennio 2007-2008, oscillano tra gli 8 mln e i 7,5 mln di euro;

d) tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale pari a circa 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2008;

e) il patrimonio immobiliare dell'Ente genera annualmente entrate pari a circa 59.000,00 euro e, nel complesso, il rendimento netto risulta contenuto in assenza di investimenti immobiliari fruttiferi;

f) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate;

g) dallo stato patrimoniale dell'ente si evince: un decremento delle «attività» in misura pari all'1,34% nel biennio 2007-2008; ed un aumento delle passività in misura pari al 29,78%;

h) nel biennio 2007-2008, il patrimonio netto diminuisce notevolmente in misura del 18,13% a causa delle perdite di esercizio;

i) dai conti economici dell'ente relativi al biennio 2007-2008 si evince un livello dei costi costantemente superiore a quello dei ricavi e tale da determinare una perdita d'esercizio pari a circa 11 mln di euro per l'anno 2008;

j) considerata infine la recente soppressione dell'ente con attribuzione di tutte le sue funzioni all'INPDAP, che gli succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca la questione delle lettere che l'Inps di Mastrapasqua – che non ha smentito di essere componente di 54 consigli di amministrazione – sta inviando a molti iscritti e relative al pagamento di contributi già corrisposti. Tale situazione ritiene sia determinata dal mancato aggiornamento dei dati da parte della Sogei.

Comunica poi di aver ricevuto presso l'Adusbef una lettera da parte di un anonimo con la quale il presidente della Cassa nazionale di previdenza in favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR), Paolo Saltarelli, ringrazia il dottor Luigi Bisignani «per aver sbloccato la situazione dismissione immobiliare con gli amici del Ministero». Al riguardo comunica che tale lettera sarà trasmessa anche alla Procura della Repubblica di Napoli. Fa altresì presente che la Cassa in questione si avvale nella collaborazione professionale di un architetto, Maurizio Mazzotta, portaborse di Francesco Pazienza, già condannato ad otto anni di carcere nel crack del vecchio Banco Ambrosiano.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura il senatore Lannutti che le questioni da lui segnalate saranno approfondite nei modi e nelle sedi opportune.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF)

In attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509 l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti si è trasformato, a decorrere dal 7 novembre 2000, in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.

Nella sua nuova veste l'Enpaf gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli previsti dal predetto decreto legislativo in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di erogazione di trattamenti pensionistici e assistenziali agli appartenenti alla categoria professionale.

I trattamenti sono costituiti da: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di maternità ex D.Lgs.151/2001, prestazioni assistenziali a carattere continuativo (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati) e straordinario (sussidio *una tantum* e borse di studio) in favore dei farmacisti e loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 117.878.081 euro con un incremento di circa il 3% rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 114.481.024.

Il patrimonio netto (costituito dalla riserva legale a garanzia delle pensioni future, alimentata dagli avanzi di gestione) passa da 1.030.277.995 euro del 2007 a 1.148.156.077 euro nel 2008 (con un incremento pari 11,44%), che consente un indice di copertura lordo pari a 7,16 annualità rispetto al limite di cinque annualità delle pensioni correnti stabilito dal D.M. del 29 novembre 2007.

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, nel 2008, il patrimonio mobiliare aumenta del 60,26%, passando da 588.948.524 euro del 2007 a 943.858.728 euro. Tale risultato è dovuto in particolar modo all'incremento delle disponibilità liquide, che passano da 285.009.155 euro nel 2007 a 581.808.847 euro nel 2008; tale crescita può ritenersi motivata da un atteggiamento prudentiale rispetto agli altri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi. Anche le immobilizzazioni finanziarie evidenziano un aumento percentuale del 31,32%, passando da 182.751.831 a € 239.996.788 euro; nell'ambito di tale cifra la voce più consistente è rappresentata dai Titoli emessi o garantiti dallo Stato, che risulta pari a 239.071.361 euro. Si evidenzia che, in base ai criteri di ripartizione del rischio finanziario fissati

annualmente dal Consiglio Nazionale, la scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 si sono indirizzati su titoli che rimanessero all'interno della linea dell'*investment grade*, ossia del carattere non speculativo e quindi non eccessivamente rischioso.

Si segnala inoltre che la partecipazione in *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate tra il 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni è stata oggetto di svalutazione integrale ed attualmente l'Ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana.

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008 il numero totale degli iscritti alla Cassa è di 76.466, con un incremento del 2,86% rispetto al 2007, mentre il numero dei pensionati risulta pari a 25.922 con un incremento rispetto al 2004 di circa lo 0,4%. Sulla base di tale variazioni il rapporto tra iscritti attivi e numero dei pensionati assume un *trend* lievemente crescente, passando dal 2,88 del 2007 a 2,95 nel 2008.

Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 153.311.518 euro con un incremento del 1,18% rispetto ai 151.522.535 del 2007. Al 31/12/2008 il totale dei «Contributi» ammonta a 251.427.954 euro con un incremento del 2,28% rispetto ai 245.833.263 del 2007. Di conseguenza, il saldo tra le entrate contributive suddette e le prestazioni previdenziali ed assistenziali risulta pari, per il 2008, a 98.116.436 euro (in aumento quindi rispetto al dato del 2007 per una cifra pari a 3.805.708 euro).

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, un futuro equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di sempre più cospicui accantonamenti a riserva. Sulla base delle proiezioni effettuate anche il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, l'ammontare di 8.913 milioni di euro, cifra che risulta pari a 31,73 volte le prestazioni correnti.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

In relazione ai costi:

1. si prevede che le prestazioni previdenziali ed assistenziali ammontino a 163.009.500 euro, in aumento del 6,32% rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2. si osserva che, nella loro complessità, i costi sono pari a 187.333.026 euro, in riduzione del 2,21% rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente; la variazione è legata in primis alle voci: «ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti» (+162,92%), «altri costi» (+157,97%) e «oneri straordinari» (-90,45%);

3. si ipotizza che il costo del personale ammonti a 4.851.000 euro, con un incremento del 15% rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente. In crescita sono anche le voci «organi ammini-

strativi e di controllo» (+20,9%) e «compensi professionali e lavoro autonomo» (+2,55%);

4. si osserva che la voce «servizi vari» ammonta a 3.509.500 euro, in crescita del 58,25% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

In relazione ai ricavi:

1. l'utile di esercizio previsto risulta essere pari a 100.226.196 euro, in riduzione del 14,97% rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008;

2. si ipotizza che i contributi ammontino a 246.381.400 euro, in diminuzione del 2% rispetto al bilancio consuntivo 2008;

3. si prevede che i ricavi, nella loro complessità, ammontino a 287.559.223 euro, in riduzione del 7% rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente. Le variazioni più consistenti riguardano le voci: «interessi e proventi finanziari» (+29,13%) e «proventi straordinari» (-92,57%);

4. si osserva che la voce «altri ricavi» ammonta a 2.418.623 euro, in riduzione del 3,5% rispetto al dato del bilancio consuntivo 2008;

5. si prevede che i ricavi derivanti dai canoni di locazione ammontino a 13.040.000 euro, in aumento dell'0,84% rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ALLEGATO 2

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12. 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

premessi che:

a) in merito alla gestione si evidenzia che le relative risultanze finali, economiche e patrimoniali, sono di segno positivo con un avanzo di esercizio in aumento rispetto a quello registratosi nel 2007 (+ 2,9%);

b) il patrimonio netto risulta in crescita dell'11,4% nel 2008 rispetto al 2007, superando ampiamente, con un indice di copertura pari a 7,16%, il nuovo limite, delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il DM del 29 novembre 2007;

c) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, si rileva come la consistenza del patrimonio immobiliare nel 2008 si sia ridotta a seguito di alcune dismissioni;

d) per quanto riguarda la gestione del patrimonio mobiliare, si rileva una scarsa crescita del portafoglio titoli che registra un incremento di circa il 19%, nell'ambito del quale sono variate positivamente la componente immobilizzata (+ 31,32%), costituita esclusivamente da titoli obbligazionari, e quella iscritta nell'attivo circolante (+ 0,71%);

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che l'Ente era esposto verso il gruppo *Lehman Brothers* con tre obbligazioni acquistate nel 2003 e 2004 per un valore pari a 5 milioni di euro, con un'incidenza complessiva sul patrimonio mobiliare di circa lo 0,6% e dello 0,43% sul patrimonio complessivo; attualmente l'ente risulta insinuato nelle procedure concorsuali riferite alla banca americana;

f) le disponibilità liquide, di entità cospicua già nel biennio precedente, hanno registrato una ulteriore e forte crescita nel 2008, che può ritenersi motivata da un atteggiamento prudentiale rispetto agli altri tipi di investimento e dalla buona remunerazione della liquidità per effetto del rialzo dei tassi;

g) in merito alla gestione caratteristica, si evidenzia un aumento della platea degli iscritti, che ha registrato un tasso di incremento annuo del 2,85%;

h) il rapporto tra numero degli iscritti e quello dei pensionati è risultato nel 2008 pari a 2,95;

i) il gettito delle entrate contributive è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2007 e il 2008, ed è infatti aumentato solo del 2,28%;

j) le prestazioni previdenziali e assistenziali sono cresciute nel 2008 dell'1,18%;

k) il saldo di detta gestione – differenza tra il totale delle entrate contributive e quello degli oneri per le prestazioni previdenziali e assistenziali – e' aumentato nel 2008 del 4% rispetto all'anno precedente;

l) per quanto attiene all'equilibrio di lungo periodo, dalle risultanze dell'ultimo bilancio tecnico al 31.12.2006 si evince un equilibrato sviluppo della gestione per effetto di avanzi di esercizio che, seppur non regolarmente crescenti, consentono la progressiva formazione di sempre più cospicui accantonamenti a riserva;

m) il patrimonio netto risulta in continuo incremento e raggiunge, al termine del periodo di valutazione trentennale, un ammontare pari a 31,73 volte le prestazioni correnti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

con la seguente osservazione:

– valuti l'Ente l'opportunità di ridurre i compensi degli organi amministrativi e di controllo.

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2007 relativi all'Ente Nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, istituito in base al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n.103, assicura la tutela previdenziale in favore delle figure professionali configurate nell'acronimo IPASVI: infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia. La tutela previdenziale è attuata in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti con le modalità previste da appositi regolamenti. In particolare l'ENPAPI garantisce agli iscritti le forme di previdenza obbligatoria e può istituire anche forme pensionistiche complementari, nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

Sono iscritti all'ENPAPI obbligatoriamente tutti coloro che risultano iscritti nei collegi IPASVI, o che esercitino attività libero-professionale. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 142 del 2001.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 4.183.491 euro con un incremento del 1.763% rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 224.447. Si evidenzia che il modesto avanzo d'esercizio registrato nel 2007 era la conseguenza di un *trend* in aumento dei costi negli anni precedenti, che ha causato una continua flessione degli avanzi d'esercizio nel periodo 2004-2007. Nel 2008, invece, si è registrata una decisa inversione di tendenza, che ha prodotto una consistente diminuzione dei costi rispetto al 2007 (-16,71%), con particolare riferimento alle voci «Ammortamenti e svalutazioni» (passata da 1.195.914 a 84.212 euro) e «Oneri straordinari» (passata da 9.034.390 a 7.390.202 euro).

Il patrimonio netto – costituito dal fondo per la gestione, dal fondo per l'indennità di maternità e dall'avanzo dell'esercizio – passa da 8.885.791 euro del 2007 a 13.175.090 euro nel 2008 con una variazione percentuale del 48,27%).

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, al 31.12.2008 le attività finanziarie della Cassa ammontano a circa 150.814.503 euro, mentre a fine esercizio 2007 il loro valore è pari a 130.722.993. La scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 è stata uniformata a principi prudenziali, con un'esposizione azionaria pari a zero. Come infatti riportato nel bilancio consuntivo 2008, l'Ente fin dal 2007 aveva attuato, all'avvio della crisi del mercato immobiliare statunitense, una politica di particolare prudenza, riconvertendo la quasi totalità del portafoglio allora esistente in

strumenti appartenenti al mercato monetario. Questa politica è proseguita anche nel corso del 2008, attraverso un aumento della componente obbligatoria che nell'anno considerato risulta pari al 62,67% dell'ammontare del portafoglio totale (mentre risultava essere il 9,20% nel 2007).

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008, il numero totale degli iscritti alla Cassa è di 15.286, con un aumento di 1.011 unità rispetto al 2007. Tale accesso di nuovi iscritti consente di proseguire nel *trend* di crescita del numero di iscritti, in costante aumento nell'ultimo decennio.

Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 2.269.538 euro con un incremento del 17,7% rispetto ai 1.866.623 del 2007. Il totale dei «Contributi» Al 31/12/2008 ammonta a 39.143.012 euro con un decremento del 14% rispetto ai 45.552.165 del 2007. Come riportato nel bilancio consuntivo 2008, il decremento dei contributi è imputabile all'adozione di un calcolo di stima prudenziale che prevede l'attribuzione agli iscritti che non hanno presentato la dichiarazione per l'anno 2007 o l'abbiano presentata pari a zero, dei contributi minimi, anziché dei contributi medi calcolati nell'anno precedente. Per l'impatto che avrà sulle entrate contributive degli esercizi successivi, va inoltre ricordato che in data 20 novembre 2007 è stata sottoscritta da ENPAPI ed INPS una convenzione che ha risolto il problema dell'errata iscrizione alla Gestione Separata INPS di infermieri liberi professionisti, prevedendo per questi ultimi il trasferimento in ENPAPI – a partire dal dicembre 2008 – delle loro posizioni e dei relativi flussi contributivi.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 – che non tengono conto delle circa 28.000 posizioni di collaboratori che saranno trasferite all'Ente in base alla convenzione stipulata nel novembre 2007 con l'INPS – non evidenziano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, criticità dal punto di vista della sostenibilità dell'Ente nel suo complesso. Secondo le proiezioni tecniche effettuate, la quota prevalente del contributo integrativo degli iscritti va a coprire i costi di gestione e le spese per assistenza (decresce da un valore iniziale di circa 87% ad un valore di circa 65% alla fine del cinquantennio), mentre la parte residua, oltre che per finanziare le prestazioni non coperte da contributo soggettivo, va a parziale copertura del *deficit* implicito espresso nei coefficienti di trasformazione.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si prevede che le spese per le prestazioni previdenziali ed assistenziali subiscano un incremento (+43,77%) rispetto al bilancio consuntivo 2008;
2. si ipotizza che i costi del personale subiscano un incremento (+18,88%) rispetto al bilancio consuntivo 2008;
3. si registra che i costi degli organi amministrativi e di controllo subiscano una crescita del 9,7%; in particolare, il 74,86% di tale variazione riguarda i «Compensi organi cassa».

In relazione ai ricavi:

1. si prevede che i contributi subiscano un incremento del 74,54% rispetto al bilancio consuntivo 2008 e che, nello specifico, i contributi soggetti aumentino del 75,94%. La previsione contributiva per gli iscritti è stata determinata sulla base degli stipendi medi incrementati del 3% per l'anno preso in esame;

2. si ipotizza che i proventi finanziari diminuiscano del 11,63% rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo 2008; tale variazione è riconducibile ad una contrazione della voce «Interessi e utili su titoli e operazioni finanziarie» (-8,5%) e ad una riduzione della voce «Interessi bancari e postali» (-67%).

ALLEGATO 4

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi al Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)

Il Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC) trae origine da un Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato nel 1933 che ne prevedeva la costituzione ed iscrizione obbligatoria per le seguenti categorie lavorative:

- impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici;
- impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri.

Con successivo C.C.N.L. del 1936 l'obbligatorietà dell'iscrizione è stata estesa anche agli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Nel 1978 il Fondo è stato dichiarato ente di diritto pubblico, alla luce della funzione previdenziale, anche se aggiuntiva alla previdenza di base, svolta a favore degli impiegati delle case di spedizione, dei corrieri e della agenzie marittime.

A seguito del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, il Fondo ha assunto la configurazione di fondazione e continua a sussistere come ente senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio. Inoltre, continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. L'obbligo di versamento è pari al 2,5% a carico sia del dipendente sia del datore di lavoro da computarsi sull'imponibile contributivo lordo.

A fronte delle contribuzioni versate, il Fondo eroga ai propri iscritti prestazioni sottoforma di liquidazione di un capitale in coincidenza con la perdita dei requisiti di appartenenza al Fondo stesso, il che può avvenire a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile o a seguito dell'uscita dai settori di riferimento indicati.

Inoltre la Fondazione, a partire dal 2005, ha assunto iniziative in materia di previdenza complementare per integrare le prestazioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto il C.d.A. del FASC, in data 16 gennaio 2007, ha deliberato la partecipazione della Fondazione, in qualità di socio fondatore, alla costituzione del fondo pensione complementare PREVILOG, destinato a gestire la previdenza complementare dei la-

voratori dei trasporti, della logistica, delle agenzie marittime e dei porti. Il Fondo PREVILOG è stato autorizzato il 10 maggio 2007 da COVIP.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, il patrimonio netto passa da 510.496.767 euro del 2007 a 525.563.102 euro nel 2008 (+2,87%). L'incremento verificatosi tra il 2007 e il 2008 risulta inferiore a quello avvenuto nel biennio precedente; ciò è imputabile in gran parte al minore avanzo d'esercizio realizzato nel 2008, che infatti risulta pari a 4.990.000 euro con un decremento del 63,26% rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 13.582.790. Tra gli elementi contingenti che hanno influito negativamente sull'utile dell'esercizio 2008 si rileva che il valore totale della produzione subisce una drastica riduzione (pari al 73,94%, passando da 6.239.277 euro del 2007 a 1.625.526 euro del 2008) e al contempo il valore totale dei costi della produzione subisce un incremento rilevante (pari al 53,14%, passando da 6.969.133 euro a 10.672.988 euro del 2008).

Il patrimonio mobiliare dell'Ente al 31.12.2008, ammonta a 407.603.076 euro e costituisce il 79,5% del totale attivo dello stato patrimoniale. I ricavi da investimenti mobiliari nell'anno considerato ammontano a 14.750.864 euro (rendimento lordo 3,21%), con una diminuzione di 1.355.180 euro (-8,4%) rispetto all'esercizio 2007 (rendimento lordo 3,78%), in conseguenza del cattivo andamento dei mercati finanziari. Il patrimonio immobiliare corrisponde invece al 5% del totale del patrimonio attivo ed ha generato nel 2008 una redditività percentuale media lorda del 2,8%.

Relativamente alla gestione caratteristica, nel 2008 il numero totale degli iscritti al Fondo è di 40.748, con un aumento di 217 unità rispetto al 2007. Il relativo valore dei conti di previdenza iscritti in bilancio, nell'ambito del patrimonio netto, al 31.12.2008 ammonta a euro 520.573.102, mentre le posizioni che hanno maturato il diritto alla liquidazione nel corso dell'esercizio considerato sono 2.796 per un importo di 38.772.881 euro.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano, nell'ipotesi più prudentiale di un tasso di rendimento finanziario nominale nullo, un incremento del patrimonio fino al 2024 (anno in cui raggiunge una cifra pari a 892.235.381,53 euro), mentre a partire dal 2025 si assiste all'insorgenza di un saldo negativo tra entrate ed uscite con conseguente graduale erosione dello stesso.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

In relazione ai costi:

1. si ipotizza che i costi ammontino complessivamente a 5.537.185 euro, in riduzione del 65,77% rispetto al bilancio consuntivo 2008. Tale variazione è essenzialmente dovuta alla contrazione della svalutazione del titolo strutturato *Eirles Two Limited*, per il quale nell'esercizio 2008 si era effettuato un accantonamento prudentiale pari a 6.607.000 euro;

2. si prevede che il costo del personale ammonti a 1.419.000 euro, in aumento dell' 11,26% rispetto a quanto riportato nel bilancio consuntivo 2008. Nello specifico, le voci di maggiore rilevanza sono: «salari e stipendi» (+8,2%), «oneri sociali impiegati e dirigenti» (+13,62%) e «accantonamento TFR impiegati e dirigenti» (+1,32%).

In relazione ai ricavi:

1. si prevede un utile di esercizio pari a 9.214.815 euro, in aumento del 84,66% rispetto al bilancio consuntivo 2008. L'utile previsionale del 2009 è frutto della sola gestione ordinaria, non essendo previsti proventi straordinari;

2. si ipotizza che i ricavi ammontino a 14.752.000 euro, in riduzione del 30,3% rispetto al bilancio consuntivo 2008. Nello specifico, i ricavi mobiliari (pari a 13.368.000 euro) sono stati stimati sulla base di criteri caratterizzati da grande prudenza: la liquidità disponibile, stimata in 35.000.000 euro, sarà impiegata in titoli a breve termine con rendimenti che si collocano intorno al 3% netto, i prodotti strutturati verranno mantenuti fino alla loro naturale scadenza, così come l'investimento nella polizza a capitalizzazione La Venezia (con tasso pari al 4,35%);

3. si ipotizza che la voce «dividendi da ricevere da impresa controllata» ammonti a 4.500.000 euro, che corrisponde all'utile netto previsto dal *budget* della società Fasc immobiliare. Tale voce ha subito una riduzione del 14,28% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

ALLEGATO 5

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009
relativi all'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)**

L'Enam – nato dalla fusione dell'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri con l'Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale, attuata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346 – eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti sia attraverso forme dirette d'intervento, sia attraverso forme indirette, quali convenzioni e polizze assicurative. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio. Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80% dello stipendio base.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente e continua a garantire l'erogazione di tutte le prestazioni di cui la categoria è destinataria.

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi, si evidenzia che nel biennio 2007-2008 le attività dell'Ente subiscono un decremento pari all' 1,34%, passando dai 110.320.000 euro del 2007 ai 108.860.000 euro del 2008. Tale diminuzione è imputabile, in parte, ad un decremento delle «Disponibilità liquide», pari al 9,53%, e, soprattutto, alla riduzione della voce «Altre Attività» (del 46,51%), che comprende ratei e risconti attivi, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ed altri costi pluriennali.

Il patrimonio netto passa da 75.570.000 euro nel 2007 a 63.970.000 nel 2008, subendo una contrazione pari al 18,13% e imputabile in larga parte alla perdita d'esercizio registrata nel 2008, pari a 11.580.000 euro (mentre nel 2007 si è registrata una perdita di esercizio pari a 6.150.000 euro).

Il numero di iscritti all'Ente è di 336.125 nel 2007 e 341.857 nel 2008 e l'ammontare dei relativi contributi versati risulta pari a 40.556.677,59 euro nel 2007 e 43.640.754,74 euro nel 2008. Le spese per la voce «Prestazioni erogate» ammontano a 35.739,389,11 euro nel 2007 e 50.447.567,46 nel 2008, con un incremento del 29,16%; nell'ambito della sua composizione si evidenzia in particolare il notevole aumento dei contributi straordinari erogati, passati da 8.550.000 euro nel 2007 a 16.800.000 euro nel 2008.

Le spese di amministrazione dell'Ente subiscono nel biennio considerato un lieve decremento, passando da 7.890.000 euro nel 2007 a 7.630.000 euro nel 2008.

Nel biennio 2007-20098 il patrimonio immobiliare dell'Ente ha generato annualmente entrate pari a circa 59.000 euro, ammontare complessivamente derivante dalla locazione dei beni immobili. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è completamente dedicato alla gestione di cassa; infatti, sono assenti investimenti in attività finanziarie, e tutte le disponibilità liquide sono destinate alla gestione ordinaria delle attività dell'Ente e concernono esclusivamente le somme depositate presso il sistema bancario; in particolare il loro ammontare risulta pari a 39.522.337 euro nel 2007 e 36.081.416 euro nel 2008.

Tra la documentazione contabile dell'Ente, non risulta allo stato la redazione di un Bilancio tecnico attuariale.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. le uscite correnti ammontano a 47.949.800 euro, in decremento del 25,14% rispetto al rendiconto finanziario gestionale 2008. Tale riduzione è dovuta principalmente all'eliminazione della voce «contributi straordinari comitati provinciali per spese sanitarie» (che ammontavano a 8.332.000 euro nel 2008) e al decremento dei «contributi straordinari» (-34,5%);

2. si prevede che i costi per la «manutenzione straordinaria di preservazione e ripristino di immobili» ammontino a 5.000.000 di euro, in crescita del 25%. Tale variazione è alla base dell'aumento complessivo delle uscite in conto capitale, che subiscono una crescita di 800.000 euro (+9,56%).

In relazione ai ricavi:

1. si prevede che le entrate contributive diminuiscano del 7,34% rispetto al rendiconto finanziario gestionale del 2008, flessione riconducibile ad una contrazione dei «contributi a carico degli iscritti»(-7,83%);

2. le entrate in conto capitale subiscono una riduzione del 20,35% rispetto al rendiconto finanziario gestionale del 2008; tale variazione è da ricondursi alla contrazione della voce «riscossioni di rate prestiti piccolo credito» (-21,05%);

3. si ipotizza che la voce «diversi (rimborsi IVA, ecc)» diminuisce del 12,74% rispetto all'esercizio precedente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'on. Edmondo Cirielli in qualità di presidente della provincia di Salerno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'onorevole Edmondo Cirielli in qualità di presidente della provincia di Salerno, che ringrazia per la sua presenza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della provincia di Salerno*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della provincia di Salerno*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Cirielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 14,10.

Audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex sub commissario all'emergenza rifiuti della regione Campania

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giulio Facchi in qualità di ex sub commissario all'emergenza rifiuti della regione Campania, che ringrazia per la sua presenza, ricordandogli che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica.)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Facchi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 164 E 168

Il presidente PASTORE ricorda le varie fasi dell'esame degli atti del Governo n. 164 e 168 – rispettivamente schema di decreto legislativo recante *Riordino della normativa sull'attività agricola* e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola* – sui quali la Commissione non si era potuta esprimere nei termini a suo tempo assegnati. Comunica che il Governo ha trasmesso i testi dei due schemi di decreto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto dei pareri resi dagli organi consultivi, degli elementi sin qui emersi nel dibattito parlamentare e di altre osservazioni e segnalazioni acquisite nei mesi scorsi.

Informa che l'esame degli atti n. 164 e 168 potrà essere ripreso anche alla luce dei testi trasmessi; ritiene utile acquisire – in forma di contributo scritto e solo eventualmente mediante audizioni, anche informali – le valutazioni in merito delle organizzazioni rappresentative del settore, nonché di altri soggetti, invitando a far pervenire eventuali indicazioni al riguardo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono, in rappresentanza dell'Associazione vittime amianto nazionale italiana (AVANI), il signor Silvio Mingrino, Presidente, la dottoressa Rosanna Muselli, Vice Presidente, i consiglieri, dottor Giovanni Belloni, dottoressa Marina Merlini e signora Elisabetta Monni; i legali, avvocato Ezio Bonanni, avvocato Marcello Stracuzzi e avvocato Roberto Stracuzzi; i soci, signor Giuseppe Ghelfi, signor Tiziano Conedera e dottoressa Monica Giacomantonio; il professor Mario Patrucco, docente di sicurezza e igiene del lavoro presso il Politecnico di Torino, accompagnato dal professor Riccardo Tommasini, docente di ingegneria della sicurezza elettrica presso il medesimo Ateneo; il professor Paolo Pascucci, ordinario del diritto di lavoro presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», accompagnato dal professor Gabriele Marra, docente associato di diritto penale, dal professor Luciano Angelini, docente aggregato di diritto del lavoro, e dal professor Alberto Andreani, docente a contratto di strategia e politica aziendale della sicurezza sul lavoro, presso il medesimo Ateneo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti dell'AVANI (Associazione vittime amianto nazionale italiana)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, promossa, come le altre previste nella seduta odierna, dalla senatrice Bugnano, in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro della Commissione sui temi della formazione e prevenzione.

Il signor MINGRINO, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per aver concesso l'odierna audizione, illustra l'attività dell'AVANI (Associazione vittime amianto nazionale italiana), nata per sensibilizzare contro i pericoli dell'esposizione all'amianto e tutelare le vittime, tra le quali ricorda i suoi stessi genitori. In particolare, l'Associazione è nata per far fronte al problema delle patologie asbesto correlate sorte nel territorio dell'Oltrepò Pavese in relazione all'attività dell'ex stabilimento Fibronit (dove appunto si lavoravano fibre di amianto) e che dal 1978 ad oggi hanno causato oltre 1.000 morti, sia tra i lavoratori che tra i loro familiari.

Denuncia le gravi responsabilità sia dell'azienda che delle autorità che non hanno informato per tempo i soggetti esposti del rischio e riferisce delle iniziative assunte dall'AVANI per migliorare la legislazione degli indennizzi a favore delle vittime. A tutt'oggi, nonostante le numerose sollecitazioni, non è ancora stato pienamente attivato il Fondo per le vittime dell'amianto, con il colpevole disinteresse delle istituzioni.

Richiama poi le indagini in corso per accertare le responsabilità per le vittime legate all'attività dell'ex stabilimento Fibronit, lamentando come, a distanza di anni dall'inizio, non vi sia stata ancora raggiunta alcuna conclusione. L'AVANI sta portando inoltre avanti un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria sui rischi delle patologie legate all'amianto insieme all'ospedale di Pavia, che si vorrebbe estendere quanto più possibile. In particolare, l'attenzione si concentra sul mesotelioma pleurico, la più grave delle suddette patologie.

Il presidente TOFANI ricorda che, anche se l'inchiesta riguarda specificamente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Commissione si è più volte interessata anche del problema delle vittime dell'amianto che, anche se ormai bandito dai luoghi di lavoro, continua a fare vittime non solo tra gli ex lavoratori esposti, ma anche tra i loro fa-

miliari o conviventi, al punto che si può parlare di una vera e propria «malattia sociale», per contrastare la quale anche la Commissione è attivamente impegnata.

Il dottor BELLONI, in qualità di consigliere dell'AVANI e di Presidente dell'ordine dei medici della provincia di Pavia, illustra il problema delle patologie asbesto correlate di quella zona, in particolare nel distretto di Broni-Stradella e specificamente nel comune di Broni, dove è ubicato lo stabilimento Fibronit, sottolineando l'altissima incidenza dei casi di mesotelioma pleurico, pari a 3-4 ogni 100 mila abitanti, contro una media nazionale di 1 ogni 100 mila abitanti. Dato il lungo periodo di latenza, si prevede che vi sarà un picco nel numero delle vittime nell'arco di 12 anni: purtroppo, questa forma di tumore è incurabile e la sopravvivenza è solo di 4-12 mesi. L'AVANI quindi, in collaborazione con l'Università di Pavia, sta cercando di promuovere la creazione di una rete di sorveglianza sanitaria a favore della popolazione locale, ai fini di una diagnosi precoce delle malattie. Purtroppo mancano anche strutture di *hospice* e di cure palliative in grado di alleviare la sofferenza dei malati.

L'avvocato BONANNI, quale consulente legale dell'AVANI, sottolinea come l'uso dell'amianto sia stato bandito solo con la legge n. 255 del 1992, benché gli effetti nefasti fossero conosciuti già da decenni: un colpevole ritardo, dovuto anche alle pressioni di gruppi di interesse economico.

Si sofferma quindi su alcune vicende giudiziarie che sta seguendo per conto dell'AVANI, relative a vittime dell'amianto legate all'*ex* stabilimento Fibronit, per le quali le procure competenti inspiegabilmente, malgrado la denuncia e le indagini siano partite già da anni, non sono ancora arrivate ad una conclusione, ma anzi in alcuni casi hanno chiesto perfino l'archiviazione non essendo possibile identificare i responsabili. Sulla questione sono state presentate alcune interrogazioni parlamentari.

L'AVANI chiede la verifica e la bonifica del sito dell'*ex* Fibronit a Broni, ancora a rischio. Chiede altresì di azzerare la soglia di tolleranza prevista per la presenza delle fibre di amianto, essendo anche una quantità minima potenzialmente cancerogena. Cita infine una recente decisione del Tribunale di Paola che, in un processo relativo al decesso di soggetti esposti all'amianto, ha autorizzato la citazione in giudizio anche dello Stato, per inadempienza rispetto ai doveri di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, ha la parola la senatrice BUGNANO (*IdV*), che conferma i pesanti ritardi nell'avvio del processo Fibronit, malgrado questo presenti evidenti analogie con il caso Eternit, per il quale invece il processo si sta avviando ad una fase conclusiva. Segnala inoltre che, presso la Commissione lavoro del Senato, sono pendenti vari disegni di legge che mirano ad estendere anche alle vittime delle patologie legate all'amianto diverse dagli *ex* lavoratori esposti (ad esempio familiari

o conviventi) le tutele e i risarcimenti previsti per questi ultimi. Ringrazia poi il presidente Tofani per la sua attenzione alla vicenda.

Il PRESIDENTE ringrazia infine gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del professor Mario Patrucco, Politecnico di Torino

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo cedendo quindi la parola alla senatrice Bugnano, in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro sulla formazione e prevenzione.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) fa presente che questa audizione, come la successiva, continua l'approfondimento sui corsi di formazione universitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, portato avanti dal suo gruppo di lavoro per conto della Commissione.

Il professor PATRUCCO illustra i corsi di formazione in materia di cultura della sicurezza occupazionale attivati presso il Politecnico di Torino, che mirano a creare analisti di rischio, ossia esperti in grado di valutare i rischi per la sicurezza presenti all'interno delle aziende. I dati infatti mostrano che all'origine della maggior parte degli infortuni vi è spesso una mancata o errata valutazione del rischio, ovvero una gestione scorretta dello stesso, sia in fase preliminare che in fase successiva (interventi di manutenzione). Troppo spesso, infatti, i documenti di valutazione privilegiano l'aspetto burocratico anziché quello sostanziale.

Il più importante dei corsi attivati presso il Politecnico di Torino è il «*Master* in ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi», che forma personale altamente qualificato con un approccio multidisciplinare, in cui si evidenziano sia gli aspetti teorici che pratici della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso tirocini in azienda. Cita altresì i dottorati di ricerca attivati sulle medesime materie e si sofferma infine sull'attività di studio e ricerca del Politecnico, che ha portato all'attivazione di collaborazioni con enti, istituzioni e aziende, nonché allo sviluppo di modelli per analisi avanzate di tipo preventivo e pre-normativo. Ancora, è stata creata un'applicazione per l'analisi critica successiva degli eventi infortunistici, specificamente mirata all'individuazione delle cause.

Il professor TOMMASINI si sofferma sulle analisi a fini pre-normativi, ossia di ausilio all'elaborazione di testo di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiamando l'esperienza svolta nel campo della prevenzione dei rischi elettrici.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ringrazia infine gli auditi per il loro contributo.

Audizione del professor Paolo Pascucci, Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

Dopo una breve introduzione della senatrice BUGNANO (*IdV*) ha la parola il professor PASCUCCI che illustra il corso di laurea triennale in «Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori», attivato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino. Il corso ha un contenuto specificamente giuridico, in quanto volto a creare una specifica competenza normativa nelle materie della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, sottolinea l'importanza dell'approccio giuridico come linguaggio comune ai diversi operatori, secondo l'impostazione introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha per la prima volta definito con precisione istituti e figure prima solo vagamente tratteggiate. Il corso è mirato a creare figure di consulenti qualificati, con possibilità di acquisire anche il titolo di responsabile o di addetto dei servizi di prevenzione e protezione. Inoltre, altri possibili destinatari del corso sono i datori di lavoro, nonché gli ispettori del lavoro o delle ASL, a ciascuno dei quali la legge impone un'adeguata cultura giuridica, nelle loro diverse competenze. Il corso è focalizzato sulla prevenzione, intesa, secondo il nuovo approccio introdotto dal decreto legislativo n. 81, come «prevenzione partecipata e organizzata», che coinvolge cioè tutte le figure e tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale.

Infine illustra il progetto «Olympus», nato in collaborazione tra l'università «Carlo Bo», la Regione Marche e la Direzione regionale INAIL delle Marche. Si tratta di una banca dati specializzata che contiene tutta la documentazione normativa (leggi, sentenze ecc.), italiana e internazionale, prodotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro, liberamente consultabile da chiunque. L'opera è continuamente aggiornata e ospita anche numerosi articoli di dottrina e una rivista *on-line* con saggi specializzati.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ringrazia gli auditi per il loro intervento, di cui la Commissione terrà debito conto, anche ai fini della prossima relazione annuale sull'attività svolta.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 20 luglio 2011

Plenaria
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide di secretare un breve passaggio dedicato ai propri lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PORETTI fa presente che alcune recenti esternazioni alla stampa di un membro della Commissione hanno pregiudicato lo svolgimento dei sopralluoghi previsti per le giornate di giovedì 21 e venerdì 22 luglio, che secondo il deliberato dell'Ufficio di Presidenza dovevano avere luogo con modalità a sorpresa.

Si apre quindi un dibattito sugli aspetti di merito e di legittimità evocati dalla senatrice Poretti, nel quale prendono la parola i senatori SOLIANI, SACCOMANNO, GALIOTO, BIONDELLI, COSENTINO, MASCITELLI, MAZZARACCHIO, BOSONE e il PRESIDENTE.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di trasmettere una immediata segnalazione alla Presidenza del Senato; nonché di procedere ad una rimodulazione delle previste attività ispettive.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: seguito dell'esame dello schema della relazione sugli Ospedali psichiatrici giudiziari

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame, illustrando le modificazioni introdotte nel testo a seguito del dibattito sin qui svolto.

Intervengono, per formulare considerazioni e proposte, i senatori MAZZARACCHIO, GALIOTO, SOLIANI, PORETTI e MASCITELLI.

Replicano i relatori, senatori SACCOMANNO e BOSONE, accogliendo le proposte testé formulate e svolgendo alcune ulteriori considerazioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di relazione, nel testo risultante dalle ulteriori modificazioni apportate in corso di seduta.

Lo schema di relazione risulta approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE soggiunge che, se non vi sono obiezioni, sarà sua cura provvedere agli interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari sul testo.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE comunica che provvederà quanto prima a trasmettere la relazione alla Presidenza del Senato della Repubblica.

La seduta termina alle ore 14,15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 20 luglio 2011

INDICE

| | |
|--|-----------------|
| Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | <i>Pag.</i> 255 |
|--|-----------------|

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 20 luglio 2011

Presidenza del Presidente Luigi Vitali

Incontro con i candidati alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

L'incontro si è svolto dalle ore 14,30 alle ore 15,25.

